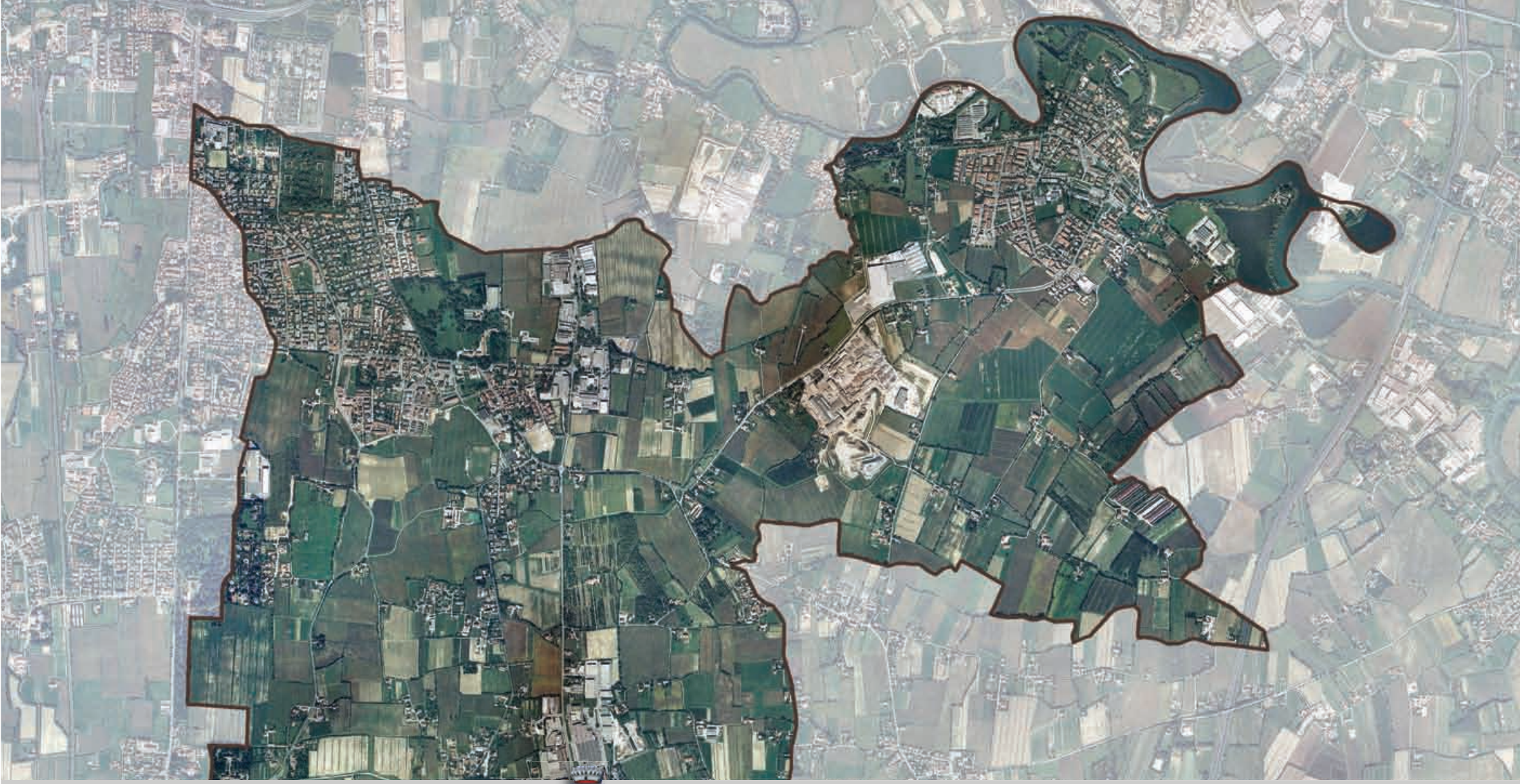


PI 2012 COMUNE DI CASIER

Piano degli Interventi (PI) - 3a Variante

Piano Regolatore Comunale LR n. 11/2004

NORME TECNICHE OPERATIVE

Elaborato 14

APPROVATO
con D.C.C. n. 9 del 07.02.2013

VENETO PROGETTI

COMUNE DI CASIER
Piazza L. Da Vinci, 16 - Dosson di Casier (TV)

ADOZIONE
D.C.C. n. 46 del 05/11/2012

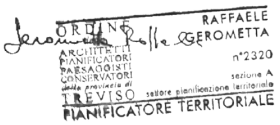
APPROVAZIONE
D.C.C. n. 9 del 07/02/2013

Il Sindaco
dott.ssa Daniela MARZULLO

Il Segretario
dott. Pier Paolo CARTISANO

Settore Uso e Assetto Territorio
architetto Paola BANDOLI

GRUPPO DI LAVORO



Progettazione urbanistica
Raffaele GEROMETTA, urbanista
Francesco POZZOBON, urbanista

Valutazione idraulica
Lino POLLASTRI, ingegnere

Valutazione ambientale
Elettra LOWENTHAL, ingegnere
Lucia FOLTRAN, dott.ssa scienze ambientali

VenetoProgetti SC
Via Treviso, 18 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 - Fax. +39 (0438) 429000
e-mail: venetoprogetti@venetoprogetti.com

INDICE

Titolo I: NORME GENERALI 3
Art. 1 - Finalità, obiettivi generali, contenuti 3
Art. 2 – Elaborati del Piano degli Interventi 4
Art. 3 – Attuazione ed efficacia 5
Art. 4 – Superficie Agricola Trasformabile 6
Titolo II: DEFINIZIONI E PARAMETRI 7
Art. 5 - Definizione indici urbanistici 7
Art. 6 - Definizione indici edilizi 8
Art. 7 – Definizione distanze 10
Art. 8 - Definizione tipologie di intervento 11
Art. 9 - Destinazioni d'uso 12
Titolo III: ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 13
Art. 10 - Piano Urbanistico Attuativo (PUA) 13
Art. 11 – Opere di urbanizzazione 15
Art. 12 - Intervento Edilizio Diretto (IED) 16
Art. 13 – Fabbricati storici soggetti a grado di protezione 17
Art. 14 – Superficie fondiaria corrispondente 20
Art. 15 – Perequazione 21
Art. 16 – Credito edilizio e registro 22
Art. 17 – Compensazione urbanistica 23
Art. 18 - Accordi pubblico privato 24
Art. 19 – Schede Accordi Pubblico Privato 25
Titolo IV: SISTEMA RESIDENZIALE 27
Art. 20 – Classificazione zone residenziali 27
Art. 21 – ZTO A - Centri storici 29
Art. 22 – ZTO B - Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate 31
Art. 23 – ZTO C1 - Parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, parzialmente edificate 34
Art. 24 – ZTO C2 - Parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, inedificate 35
Titolo V: SISTEMA PRODUTTIVO 36
Art. 25 – Classificazione zone per attività economiche 36
Art. 26 – ZTO D1 – Artigianali e industriali 37
Art. 27 – ZTO D2 – Artigianali e industriali di espansione 39
Art. 28 – ZTO D3 – Commerciali e terziarie 41
Art. 29 – D4 - Attività produttive localizzate in difformità dalle destinazioni di zona 43
Art. 30 – Sportello unico attività produttive in variante al PRC 45
Titolo VI: SISTEMA AMBIENTALE 47
Art. 31 – Classificazione zone agricole 47
Art. 32 - ZTO E1 – Zone agricole di salvaguardia ambientale 52
Art. 33 - ZTO E2.RV – Zone di ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie 53
Art. 34 - ZTO E2.RN – Zone a riserva naturale orientata 54
Art. 35 - ZTO E3 – Zone agricole caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario 56
Art. 36 – ZTO E4 - Nuclei residenziali in ambito agricolo 58
Art. 37 – Edifici non funzionali alla conduzione agricola del fondo 59
Art. 38 – ZTO Verde privato 61
Art. 39 – Varchi 62
Art. 40 – Siti di importanza comunitario e Zone di protezione speciale (SIC e ZPS) 63
Art. 41– Misure di salvaguardia idraulica 64
Titolo VII: SISTEMA DEI SERVIZI 68
Art. 42 – Classificazione zone a servizi 68
Art. 43 – ZTO Fa per l'istruzione 70
Art. 44 – ZTO Fb per attrezzature di interesse collettivo 71
Art. 45 – ZTO Fc attrezzate a parco, gioco e sport 72
Art. 46 – ZTO Fd per parcheggi 73
Art. 47 – ZTO Fe per attrezzature di interesse generale non configurabili come standard urbanistici 75
Art. 48 – Oneri di urbanizzazione e monetizzazione 76
Titolo VIII: SISTEMA DELLA MOBILITA' 77
Art. 49 – Classificazione aree per la mobilità 77
Art. 50 – Distanze dalle strade 79
Art. 51– Parcheggi 83
Art. 52– Aree per la distribuzione carburante 85

Titolo IX: VINCOLI E FASCE DI RISPETTO 87
Art. 53– Vincolo paesaggistico e Monumentale D.Lgs 42/04, ex L. 431/85, ex L. 1089/39 e L.1497/39 87
Art. 54– Vincoli idrografia 88
Art. 55– Fascia di rispetto depuratori 90
Art. 56– Fascia di rispetto cimiteri 91
Art. 57 - Vincolo della navigazione aerea 92
Art. 57bis - Vincolo militare e Coni di visuale 93
Titolo X: PIANI DI SETTORE 94
Art. 58 – Norme generali per i piani di settore 94
Art. 59 – Ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile 95
Titolo XI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 101
Art. 60 - Deroghe 101
Art. 61 – Disposizione transitoria 102
Art. 62 – Entrata in vigore e disposizioni finali 103
ELENCO ABBREVIAZIONI 104
ALLEGATO: ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI ART.6 LR 11/04 106
Elenco accordi 106

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ, OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI

1. Il Piano degli Interventi (PI), come previsto dall'Art. 48, comma 5bis della LR 11/2004, è formato dal Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) Vigente per le parti compatibili con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato. Il Comune di Casier è dotato del PI a seguito dell'approvazione del PAT nella Conferenza di Servizi del 16.03.2010.
2. I contenuti del PI sono ordinati per sistemi:
   a) residenziale;
   b) produttivo;
   c) ambientale;
   d) servizi;
   e) mobilità;

   e per ognuno vengono dettate puntuali regole operative.
3. Successivamente all'entrata in vigore del PI sono state predisposte e approvate le seguenti Varianti
   a) Variante n. 1
      disciplina gli interventi di organizzazione e di trasformazione, di tutela e valorizzazione conseguenti gli Accordi Pubblico Privato redatti ai sensi dell'Art. 6 della L.R. n. 11/2004
      approvazione con DCC n. 47 del 19/10/2011
   b) Variante n. 2
      disciplina il recepimento del tracciato del progetto definitivo e le relative fasce di rispetto del "Terraglio Est", il "Piano di localizzazione impianti di telefonia mobile" e le mappe di vincolo dell'Aeroporto di Venezia "Marco Polo"
      approvazione con DCC n. 33 del 11/07/2012
4. Il PI si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali.

ART. 2 – ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

1. Il PI è formato da:

ELABORATI GRAFICI

- Elab. 01	Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale	scala 1:5.000
- Elab. 02	Tav. 2.1 Dosson	scala 1:2.000
- Elab. 03	Tav. 2.2 Casier	scala 1:2.000
- Elab. 04	Tav. 2.3 Albrizzi	scala 1:2.000
- Elab. 05	Tav. 2.4 Camate	scala 1:2.000
- Elab. 06	Tav. 2.5 Le Grazie - Bigonzo	scala 1:2.000
- Elab. 07	Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale	scala 1:5.000
- Elab. 08	Tav. 4 SAU e SAT intero territorio comunale	scala 1:5.000

SCHEDATURE

- Elab. 09	Schede A. Edifici di interesse nei centri storici
- Elab. 10	Schede B. Edifici di interesse storico in zona agricola
- Elab. 11	Schede C. Edifici non funzionali alla conduzione del fondo
- Elab. 12	Schede D. Attività in zona impropria
- Elab. 13	Schede E. Schede Accordi Pubblico Privato – APP Art. 6 L.R. 11/04

ELABORATI DESCRITTIVI

- Elab. 14	Norme Tecniche Operative
- Elab. 14bis	Dimensionamento
- Elab. 15	Relazione Programmatica
- Elab. 16	Registro Fondiario SAU
- Elab. 17	Registro Crediti Edilizi
- Elab. 17bis	Prontuario Qualità Architettonica
- Elab. 18	Documento del Sindaco

ELABORATI DI VALUTAZIONE

- Elab. 19	Monitoraggio VAS
- Elab. 20	Relazione Valutazione di Incidenza
- Elab. 21	Compatibilità idraulica

ELABORATI INFORMATICI

- Elab. 22	DVD banche dati e file pdf elaborati

2. Tra gli elaborati costituivi del PI, come elencati al precedente comma 1 del presente Articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:

- Elab. 01	Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale	scala 1:5.000
- Elab. 02	Tav. 2.1 Dosson	scala 1:2.000
- Elab. 03	Tav. 2.2 Casier	scala 1:2.000
- Elab. 04	Tav. 2.3 Albrizzi	scala 1:2.000
- Elab. 05	Tav. 2.4 Camate	scala 1:2.000
- Elab. 06	Tav. 2.5 Le Grazie - Bigonzo	scala 1:2.000
- Elab. 07	Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale	scala 1:5.000
- Elab. 08	Tav. 4 SAU e SAT intero territorio comunale	scala 1:5.000
- Elab. 09	Schede A. Edifici di interesse nei centri storici	
- Elab. 10	Schede B. Edifici di interesse storico in zona agricola	
- Elab. 11	Schede C. Edifici non funzionali alla conduzione del fondo	
- Elab. 12	Schede D. Attività in zona impropria	
- Elab. 13	Schede E. Schede Accordi Pubblico Privato – APP Art. 6 L.R. 11/04	
- Elab. 14	Norme Tecniche Operative	
- Elab. 14bis	Dimensionamento	
- Elab. 15	Relazione Programmatica	
- Elab. 17	Registro Crediti Edilizi	
- Elab. 17bis	Prontuario Qualità Architettonica	

ART. 3 – ATTUAZIONE ED EFFICACIA

1. Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Casier si articola in PAT e PI.
2. Il PI si attua per mezzo di:
   a) Piani Urbanistici Attuativi (PUA):
   b) Interventi Edilizi Diretti (IED);
   c) Opere Pubbliche (OOPP);
   d) atti di Programmazione Negoziata e Accordi Pubblico Privato ai sensi dell'Art. 6 e 7 della LR 11/2004.
3. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PI decadono, come previsto dall'Art. 18 della LR 11/2004, le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a PUA non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio.
4. Qualora vi sia difformità nelle disposizioni rappresentate e descritte negli elaborati del PI o nelle planimetrie del PI rispetto allo stato reale dei luoghi, valgono le seguenti regole:
   - per le planimetrie a scala diversa, prevalgono le disposizioni di quelle a scala maggiore (a denominatore minore);
   - tra le planimetrie e le NTO prevalgono le NTO;
   - tra le NTO ed il Dimensionamento, prevale il Dimensionamento;
   - tra le planimetrie del PI ed i dati derivanti dal rilievo topografico dei luoghi, ai fini dell'istituzione dei vincoli e della definizione esecutiva dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dal PI, prevalgono i dati del rilievo topografico.
5. Negli elaborati grafici sono rappresentati i limiti delle aree di vincolo (stradale, idraulico, paesaggistico, ecc): le grafie sono indicative e non costituiscono limite certo, conseguentemente i limiti effettivi dovranno essere verificati puntualmente in sede di redazione dei progetti delle opere per le varie tipologie di vincolo, anche sulla base delle disposizioni vigenti.

ART. 4 – SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- LR n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.
- DGRV n. 3650 del 25.11.2008 - Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" Lettera c) - SAU - Metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola.
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. Il rapporto tra la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e la Superficie del Territorio Comunale (STC), calcolato secondo le modalità indicata dall'Atto di Indirizzo di cui all'Art. 50, Comma 1, lett. c) della LR 11/2004, determina il limite quantitativo massimo di Superficie Agricola Trasformabile (SAT).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Il PI può apportare variazioni alle quantità previste nei singoli ATO del PAT, solo nel caso non sia superato il limite quantitativo massimo della SAT, per l'intero territorio comunale, pari a mq 49.090 calcolati secondo quanto indicato al precedente Comma 1.

TITOLO II: DEFINIZIONI E PARAMETRI

ART. 5 - DEFINIZIONE INDICI URBANISTICI

1. Si riportano di seguito le definizioni urbanistiche per l'attuazione del PI:
   a) *Superficie territoriale (St):*
   è la superficie complessiva dell'area interessata dai vari interventi di attuazione nelle rispettive ZTO del PI ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all'edificazione e di quelle necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria; la St è misurata al netto delle aree destinate alla grande viabilità dal PI ed al lordo delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste internamente all'area.
   b) *Superficie fondiaria (Sf):*
   è la superficie reale del lotto, derivante da rilievo topografico, al netto delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o previste pubbliche e private aperte al transito. Per i fabbricati esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende omogeneamente sulle aree scoperte di pertinenza del fabbricato sino al conseguimento degli indici indicati dal PI.
   c) *Indice di edificabilità territoriale (It):*
   è il Volume (V) costruibile per mq. di superficie territoriale (St) interessata dall'intervento. Gli indici di edificabilità territoriale si applicano in caso di PUA.
   d) *Indice di edificabilità fondiaria (If):*
   è il Volume (V) costruibile per mq. di superficie fondiaria (Sf) interessata dall'intervento. Gli indici di edificabilità fondiaria si applicano in caso di IED.
   e) *Rapporto di copertura fondiaria (Rcf):*
   è il rapporto misurato in percentuale fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf) del lotto edificabile.
2. Gli indici territoriali riportati nella presente normativa sono sempre indici massimi.
3. La saturazione degli indici di edificabilità territoriale (It) e fondiaria (If), corrispondenti ad una determinata superficie, esclude ogni possibilità di altri interventi edificatori sulla superficie medesima, salvo il caso di ricostruzione, e ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
4. Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venisse frazionata allo scopo di costruire nuovi edifici, il rapporto tra la volumetria delle costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita, non deve superare gli indici di zona.
5. E' sempre ammessa nelle ZTO di tipo B, C, e D, mediante atto pubblico, la trasposizione di volume residenziale o di superficie coperta tra lotti anche non contigui ma ricadenti nel perimetro della stessa ZTO, sia in zona di completamento che di espansione, purché vengano rispettati tutti gli altri indici di Zona previsti dalle presenti Norme Tecniche Operative (NTO) e comunque in ottemperanza ai commi precedenti.

ART. 6 - DEFINIZIONE INDICI EDILIZI

1. Si riportano di seguito le definizioni edilizie per l'attuazione del PI:
   a) *Superficie coperta (Sc):*
   è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne dei muri perimetrali, con esclusione degli elementi edilizi in aggetto senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a di m 1,50 (tettoia, terrazza, balcone, sporti di gronda) oltre m 1,50 è computata l'intera superficie. Non concorrono alla formazione della superficie coperta:
   - pompeiane e pergolati orizzontali e scoperti, gazebi, casette in legno per ricovero degli attrezzi da giardino fino ad una superficie di mq. 8 e con altezza massima di m. 2,20;
   - gli aggetti aperti sui lati (quali terrazze, balconi, pensiline, ...) senza appoggi a terra fino alla profondità massima di m. 1,50; oltre m. 1,50 è computato solo per la parte in eccedenza;
   - scale esterne, se aperte e scoperte;
   - le vasche antincendio, le piscine esterne;
   - le parti dei fabbricati completamente interrate;
   - gli impianti tecnologici (quali silos, depuratori, ecc.) che necessitano di installazioni separate dall'edificio principale o che si rendono necessari per adeguamenti a normative speciali e che non abbiano caratteristiche di agibilità.

   b) *Superficie utile (Su):*
   si intende la somma delle superfici di pavimento di tutti i piani fuori terra, misurate al netto di murature pilastri, tramezze, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne e vani ascensore, parti comuni ed inoltre di logge, balconi e porticati nei limiti delle presenti NTO.
   Nel computo della superficie utile vanno inclusi:
   - gli attici, i sottotetti abitabili, i sottotetti e/o le porzioni di sottotetto accessibili aventi altezza media di almeno m 2,40 e comunque con un'altezza minima non inferiore a m 1,80, indipendentemente da eventuali tramezzature interne a o da orizzontamenti a quota superiore all'altezza del fabbricato (H);
   - corpi a sbalzo chiusi;
   - le logge ed i balconi con profondità maggiore di m 1,50;

   c) *Piano campagna:*
   è la quota media dell'area di sedime dell'edificio prima dell'intervento edilizio e corrisponde al livello naturale medio dei luoghi prima di eventuali trasformazioni morfologiche introdotte da parte dell'uomo, escluse quelle conseguenti all'attività agricola.

   d) *Definizione quota 0,00:*
   è riferita alla quota della viabilità adiacente al lotto e in mancanza di questa, essa dovrà essere riferita alla quota del piano di campagna, di cui al precedente punto. Nei casi in cui il piano di campagna sia a livello diverso da quello della viabilità, inferiore o superiore di almeno 50 cm, la quota 0,00 di riferimento sarà assunta come la media dell'area.

   e) *Altezza dei fabbricati (H):*
   è la differenza tra la quota 0,00 e la quota dell'intradosso del solaio dell'ultimo piano o porzione di piano. I vani sottotetto non praticabili concorrono alla determinazione dell'altezza del fabbricato per la porzione superiore a m 1,80. Qualora l'ultimo solaio non sia piano, anche per porzioni di fabbricato, ai fini del calcolo dell'altezza andrà considerata l'altezza media del piano o dei vani.

   f) *Numero dei piani (N):*
   è il numero dei piani fuori terra dell'edificio. I soppalchi non costituiscono piano qualora siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino con esso una inscindibile unità.

   g) *Volume dei fabbricati (V):*
   per volume delle costruzioni s'intende lo spazio determinato dalla Superficie coperta (Sc) moltiplicata per l'Altezza dei fabbricati (H).
   Sono esclusi dal calcolo del Volume:
   - i porticati pubblici e di uso pubblico;
   - il vespaio, nei termini previsti dal RE, fino ad un'altezza massima di cm 30;
   - i garage fino a mq 20,00 netti ed altezza fino a m. 2,40, in misura massima di uno per ogni unità immobiliare;
   - i volumi tecnici di cui alla circolare ministero LLPP del 31/01/1973 n. 2474 e le scale esterne previste dalle disposizioni di prevenzione incendi;

- gli androni di ingresso agli edifici condominiali, a servizi di almeno quattro unità immobiliari, fino alla superficie netta di 10,00 mq;
- gli aggetti aperti sui lati (quali terrazze, balconi, pensiline, ...) senza appoggi a terra fino alla profondità massima di m 1,50; oltre m 1,50 è computato solo per la parte in eccedenza;
- i porticati aperti su 2 o 3 lati, per un massimo del 25% della superficie coperta calcolata escludendo i porticati medesimi;
- i sottotetti per la porzione con altezza inferiore a m 1,8 nel caso dei piani superiori al piano terra;
- il ripostiglio fino ad un massimo di mq 3,00 per un altezza massima di m. 2,70;
- gli elementi individuati nel Prontuario per la Qualità Architettonica (PQA) finalizzati all'incentivazione dell'edilizia sostenibile e delle energie rinnovabili.

E' sempre fatto salvo il disposto dell'Art. 2 della L.R. n. 21/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi già avviati e/o in corso di realizzazione, prima dell'adozione della presente Variante al PI, a seguito

- del rilascio del Permesso di Costruire; i cui lavori siano iniziati (vedi Art. 15, comma 4, DPR 380/2001 e Art. 61 comma 2 delle presenti NTO);
- dell'approvazione del PUA;
- della sottoscrizione di APP;

al fine di salvaguardare le quantità già autorizzate/deliberate/concordate manterranno la determinazione del Volume secondo quanto previsto nel PRG previgente.

h) *Volume tecnici (Vt):*

si intendono le opere edilizie poste a servizio dell'edificio, e cioè quelle che hanno una funzione strumentale, anche se essenziale, in relazione all'uso della costruzione principale, senza assumere il carattere di vani chiusi utilizzabili come, ad esempio, i vespai, le canalizzazioni, gli ascensori ed i camini. Non possono essere considerati volumi tecnici le verande incorporate nel corpo di fabbrica, i vani chiusi utilizzabili a magazzino, le mansarde utilizzate come locali agibili.

i) *Dotazioni minime:*

per ogni nuova unità immobiliare è obbligatorio il ricavo di un garage interno all'abitazione di minimo 14 mq di pavimento, completamente sgombro e libero da scale, soppalchi, ecc.; per i fabbricati esistenti, in alternativa al garage è consentito ricavare un posto auto coperto, anche in aderenza allo stesso fabbricato, avente superficie minima di m 5,00 x m 2,50. Per i fabbricati esistenti in zona agricola e nei centri storici, previo parere della CEI, in alternativa al garage è consentito ricavare due posti auto esterni delle dimensioni di m 2,50 x m 5,00 ciascuno, oltre allo spazio di manovra da ricavarsi all'interno del lotto di pertinenza del fabbricato oggetto di intervento.

ART. 7 – DEFINIZIONE DISTANZE

1. Si riportano di seguito le principali definizioni e parametri riguardanti le distanze, per l'attuazione del PI:
   a) *Distanza dai confini (Dc):*
   è la distanza misurata in proiezione orizzontale della superficie coperta del fabbricato dai confini di proprietà.
   E' sempre ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, previa sottoscrizione di atto di vincolo, registrato e trascritto, da parte dei confinanti, prima del rilascio di titolo abilitativo.
   b) *Distanza dai fabbricati (Df):*
   è la distanza misurata in proiezione orizzontale tra le superfici coperte definite dalle presenti NTO ortogonalmente alle fronti in proiezione orizzontale tra le pareti.
   E' ammessa, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti NTO, l'edificazione in aderenza o in appoggio nel caso in cui la richiesta riguardi un unico progetto, sottoscritto da entrambi i confinanti, oppure mediante consenso scritto (registrato e trascritto) del confinante.
   c) *Distanza dalle strade (Ds):*
   è la distanza misurata in proiezione orizzontale tra la superficie coperta dell'edificio ed il confine stradale, come definito dall'Art. 3 del Codice della Strada, inteso come limite degli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, parcheggi, marciapiedi, fossati, scarpate, banchine laterali), con le seguenti precisazioni:
      - le distanze minime indicate per ciascuna zona negli articoli seguenti, lasciano salvi gli eventuali diversi arretramenti e distanze stabilite dal presente PI, in sede di PUA, con previsione planivolumetrica, o di progetto esecutivo di nuove strade;
      - le distanze minime dei fabbricati dalle strade si applicano al di fuori dei centri abitati e delle zone insediative previste dal presente PI, come risultante dal combinato disposto dell'Art. 1 del DM 1/4/1968, n. 1404 e del DLgs 30 aprile 1992, n. 285;
      - le distanze da applicarsi sono quelle di cui all'Art. 4 del DM 1/4/1968, n. 1404 e del DLgs 30 aprile 1992, n. 285;
      - le distanze da osservarsi in corrispondenza degli incroci sono quelle derivanti dalla applicazione del disposto di cui all'Art. 5 del DM 1/4/1968, n. 1404 e del DLgs 30 aprile 1992, n. 285.
   d) *Edifici esistenti posti a distanze inferiori a quelle previste dal PI:*
   Gli interventi ammissibili su detti edifici, con esclusione di quelli ricadenti nelle ZTO A, sono quelli di cui all'art 3 lettere a), b), c) del DPR 380/2001 e s.m.i..
   Gli interventi su detti edifici sono ammessi, a condizione che il permanere dell'edificio e il suo eventuale ampliamento non venga a determinare, a seconda dei casi:
      - pericolo per la circolazione;
      - impedimento per l'esecuzione della manutenzione delle opere spondali;
      - precarie condizioni igieniche e/o di sicurezza o loro aggravio.
   e) *Confini di zona: sono confini di zona i limiti di tutte le ZTO.*
   I confini di zona comportano, ai fini dell'applicazione delle presenti NTO, il rispetto di distanze minime, non derogabili, che sono integrative delle distanze minime previste tra i fabbricati e tra limiti di proprietà.
   Nel caso di nuova edificazione i confini di zona, diversificati secondo le caratteristiche delle diverse zone omogenee comportano, per i manufatti entro e fuori terra, il rispetto di distanze minime secondo la tabella che segue. Per gli edifici esistenti posti a distanza inferiore a quella indicata dalla medesima tabella, sono consentiti solo gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) dell'articolo 3 del DPR 380/01 e s.m.i..

	Zone nelle quali è prevista l'edificazione (lotto nel quale è previsto l'intervento						
Zone adiacenti all'intervento di nuova edificazione	***Z.T.O.***	***A***	***B***	***C***	***D***	***E***	***F***
	A	0	0	0	10	5	0
	B	0	0	0	10	5	0
	C	0	0	0	10	5	0
	D	5	5	5	0	5	0
	E	0	0	0	10	0	0
	F	5	5	5	10	5	0

ART. 8 - DEFINIZIONE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Si definiscono di seguito le tipologie di intervento sugli edifici esistenti, ai sensi dell'Art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.:
   a) *Manutenzione ordinaria:*
   sono da intendersi le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
   b) *Manutenzione straordinaria:*
   sono da intendersi le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
   c) *Restauro e risanamento conservativo:*
   sono da intendersi gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
   d) *Ristrutturazione edilizia:*
   gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
   e) *Nuova costruzione:*
   gli interventi di nuova costruzione sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
      e1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e6);
      e2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
      e3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
      e4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
      e5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
      e6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
      e7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
   f) *Ampliamento:*
   per ampliamento si intende il complesso dei lavori effettuati al fine di ingrandire un fabbricato esistente, creando un nuovo maggiore volume e/o una nuova superficie coperta
   g) *Ristrutturazione urbanistica:*
   gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

ART. 9 - DESTINAZIONI D'USO

DEFINIZIONE

1. Il PI articola per ogni ZTO le destinazioni d'uso ammesse, vietate e le eventuali norme transitorie per le destinazioni attuali contrastanti con le previsioni del PI.

2. Le principali destinazioni d'uso e alcune loro articolazioni cui si fa riferimento nel PI sono:
   a) residenziale (R)
   b) agricolo
   c) commerciale (C): (esercizi di vicinato, pubblici esercizi, ristorazione, medie e grandi strutture di vendita come definite dalla LR 15/04)
   d) direzionale (D) (uffici, banche, ambulatori medici, etc.)
   e) artigianale
   f) industriale
   g) artigianato di servizio e artistico
   h) servizi ed attività di interesse comune (per l'istruzione, le attività religiose, attività culturali, attività associative, assistenziali, sanitarie e ospedaliere, sportive, etc.)
   i) ricettivo e turistico (T).

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

3. Qualunque tipo di intervento edilizio ed urbanistico dovrà proporre una destinazione d'uso ammissibile per la zona territoriale omogenea nella quale ricade l'edificio. La destinazione d'uso del suolo e degli edifici è inclusa nelle convenzioni dei PUA e negli altri atti d'obbligo cui è subordinato il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni.

4. Qualora nell'attuazione del PI si ipotizzassero usi non previsti dall'elenco che segue, l'AC potrà assimilarli per analogia a quelli indicati.

VARIAZIONE DESTINAZIONI D'USO

5. La variazione della destinazione d'uso è
   - possibile solo quando la nuova destinazione sia prevista dalle presenti NTO;
   - assoggettata a rilascio di Permesso di Costruire quando sia attuata attraverso l'esecuzione di opere edilizie;
   - assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 qualora dovuto.

6. In qualsiasi ZTO il cambio di destinazione d'uso di immobili o di loro porzioni, realizzato anche senza opere a ciò preordinate, ad altra destinazione d'uso, se ammessa, è condizionata alla dotazione di superfici minime da destinare a parcheggio, ai sensi dell'Art. 51, salvo diverso criterio riportato nelle norme specifiche della ZTO di appartenenza.

TITOLO III: ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

ART. 10 - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Le tavole del PI indicano le parti del territorio nelle quali il rilascio del Permesso di Costruire deve essere preceduto dall'approvazione di un PUA e le parti nelle quali è vigente un PUA approvato. I PUA sono attuati dagli aventi titolo, anche mediante comparti urbanistici e relativi consorzi. Il PUA può essere d'iniziativa pubblica e/o privata.
2. Il PUA può assumere i contenuti e l'efficacia, ai sensi dell'Art. 19 della LR 11/2004 e s.m.i., di:
   a) Piano Particolareggiato (PP);
   b) Piano di Lottizzazione (PdL);
   c) Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP);
   d) Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP);
   e) Piano di Recupero (PdR);
   f) Piano Ambientale (PA);
   g) Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (PIRUEA).
3. In funzione degli specifici contenuti, il piano urbanistico attuativo è formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati:
   - l'estratto del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi nonché, qualora attinenti alle tematiche svolte, gli estratti di altri strumenti di pianificazione e dei vincoli gravanti sull'area;
   - estratto dell'ortofoto, il rilievo planoaltimetrico dell'area e la documentazione fotografica;
   - la cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro dell'intervento;
   - la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti;
   - la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell'intervento;
   - i vincoli gravanti sull'area;
   - l'estratto catastale e l'elenco delle proprietà;
   - il progetto planivolumetrico e l'eventuale individuazione dei comparti, dei lotti e delle sagome limite all'interno di ciascun lotto;
   - l'individuazione delle aree da cedere o vincolare ad uso pubblico (con indicazione superfici);
   - lo schema (planimetria, sezioni tipo e particolari) delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete (illuminazione/energia/telecomunicazioni/gas, fognatura nera/meteorica/laminazioni/acquedotto);
   - la viabilità (strade, marciapiedi, percorsi ciclo-pedonali, isole ecologiche) e gli standard (aree a parcheggio e aree verdi, attrezzate e non)
   - la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati e/o degli Accordi Pubblico Privato (APP), precisa la rappresentazione del programma in termini economico-sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione;
   - le norme tecniche di attuazione;
   - il prontuario per la mitigazione ambientale;
   - la convenzione o gli atti unilaterali d'obbligo;
   - la Valutazione di compatibilità idraulica;
   - la relazione paesaggistica (se l'intervento ricade in ambito di vincolo paesaggistico-ambientale);
   - la valutazione di incidenza (screening);
   - la Convenzione e/o atti unilaterali d'obbligo;
   - il disciplinare tecnico;
   - il capitolato e preventivo sommario di spesa.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

4. Rispetto al PI i PUA, sia di iniziativa pubblica che privata, possono:
   - prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10% e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi;
   - essere presentati per una parte dell'area soggetta all'obbligo di PUA, nel caso in cui proprietari interessati dimostrino che la nuova delimitazione non comprometta la funzionalità delle diverse parti dell'intervento e non generi limitazioni o vincoli alle rimanenti aree. La nuova delimitazione delle aree soggette a PUA, accompagnata da un progetto unitario che valuti i rapporti formali, dimensionali e funzionali di tutte le aree ed interventi inclusi nel PUA, sono deliberati con provvedimento del Consiglio Comunale.
5. I PUA di iniziativa pubblica possono anche prevedere varianti al PI, con un limite massimo di aumento del 15 per cento in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:
   - la densità massima territoriale o fondiaria;
   - l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;
   - l'altezza massima degli edifici;
   - la lunghezza massima delle fronti.
6. Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui ai commi 4 e 5 costituiscono variante al PI.
7. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione dei piani urbanistici attuativi le destinazioni d'uso ed i tipi di intervento previsti sono quelli previsti dalla disciplina urbanistica di cui al presente PI.
8. Se entro il termine stabilito per l'esecuzione dei piani urbanistici attuativi sono state interamente realizzate le opere di urbanizzazione ivi previste dalla convenzione, lo strumento di intervento previsto sarà quello diretto, altrimenti gli interventi di nuova edificazione nella parte rimasta inattuata sono subordinati all'approvazione di un nuovo PUA.
9. Il procedimento di formazione, efficacia e varianti del PUA è quello previsto dall'Art. 20 della LR 11/04..

ART. 11 – OPERE DI URBANIZZAZIONE

DEFINIZIONE

1. Il PRC definisce le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le quantità minime di spazi riservati alle attività collettive, a verde e a parcheggio.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

2. I rapporti di dimensionamento sono definitivi dal PAT per alcune ATO, e vengono di seguito specificati con la seguente tabella:

	Fa)		Fb)		Fc)		Fd)		Totale
Z.T.O.	**Primarie**	**Secondarie**	**Primarie**	**Secondarie**	**Primarie**	**Secondarie**	**Primarie**	**Secondarie**	
A		4,5 mq		4,5 mq		16,0 mq		5,0 mq	30,0mq
BC1/E4		4,5 mq		4,5 mq		16,0 mq		5,0 mq	30,0mq
C2		4,5 mq		4,5 mq	6,0 mq	10,0 mq	5,00		30,0mq
D1						5% Sf		5% Sf	
D2					10% St		10% St		
D3									100%Su

3. Le aree primarie sono monetizzate nelle zone a Intervento Edilizio Diretto (IED); sono attrezzate a cura e spese del concessionario e cedute gratuitamente al Comune nelle zone soggette a PUA ovvero su di esse dovrà essere costituto un vincolo di destinazione d'uso pubblico.

4. Le aree secondarie sono indicate nelle tavole del PI e la loro acquisizione ed attrezzatura è a carico del Comune salvi i casi in cui siano comprese negli ambiti:
   - soggetti a PUA;
   - oggetto di APP ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004;
   - oggetto di perequazione, compensazione e/o credito edilizio;
   - oggetti di Partnership Pubblico Privata (PPP) ai sensi del DLgs 163/2006 (Testo Unico Appalti).

ART. 12 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (IED)

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L'Intervento Edilizio Diretto (IED) si attua in tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il PUA o richiesto il progetto di comparto. Nelle altre zone l'IED è consentito solo dopo l'approvazione del PUA o del progetto di comparto, salvo gli interventi previsti dalle lettere a), b), c), e d) dell'art. 3 del DPR 380/01 e s.m.i. con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione.
2. Gli IED si attuano mediante i titoli abilitativi, le denuncie e le segnalazioni previsti dalla disciplina vigente in materia.
3. Nelle zone in cui è previsto l'IED è tuttavia sempre ammesso il ricorso al PUA.

ART. 13 – FABBRICATI STORICI SOGGETTI A GRADO DI PROTEZIONE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000
- Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Schede A. Edifici di interesse nei centri storici
- Schede B. Edifici di interesse storico in zona agricola

DEFINIZIONE
1. Comprendono gli edifici di valore architettonico, con annessi parchi, giardini o ambienti naturali che formano un insieme organico con la parte edificata oltre agli edifici riconosciuti di valore storico.

MODALITA' DI INTERVENTO
2. Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi previsti dai "gradi di protezione" evidenziati con le lettere A, B, C, D nelle tavole di PI e secondo le modalità di seguito specificate.

Grado Protezione	Caratteri Edificio	Tipi Intervento
A	*edifici di notevole valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna*	*Restauro. L'intervento deve tendere al ripristino dei valori originali con destinazione d'uso uguale o analoga a quella originale e comunque compatibile con le caratteristiche morfologiche dell'edificio. Ogni modifica deve avvenire solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico. Devono essere eliminate le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio. E' ammessa la possibilità di installare servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale. Per rispettare lo stato di fatto è ammessa una altezza minima dei vani abitabili pari a m 2,40; in caso non sia raggiungibile tale altezza, è l'uso abitabile dei locali in questione.*
B	*edifici di valore storico e artistico di cui interessi la conservazione di elementi strutturali, decorativi, interni ed esterni, costituenti un rapporto organico.*	*Risanamento conservativo. L'intervento deve tendere alla conservazione unitaria degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, in quanto concorrono a determinare insieme il valore storico-ambientale dell'edificio. L'intervento deve rispettare le seguenti prescrizioni:* *a) conservazione delle facciate esterne e interne, dei volumi esistenti degli andamenti dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo;* *b) conservazione dell'impianto strutturale originario, verticale e orizzontale, salva l'obbligo di cui alla successiva lettera i);* *c) conservazione dei collegamenti originari, verticali e orizzontali, in quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio;* *d) conservazione e ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia dell'edificio;* *e) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale, del profilo altimetrico originario;* *f) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale;* *g) possibilità di spostare e integrare le aperture esclusivamente su facciate interne che non abbiano definiti caratteri architettonici;* *h) possibilità di utilizzare una altezza minima dei vani abitabili pari a m 2,40, in caso non sia raggiungibile tale altezza minima, è escluso l'uso abitabile dei locali in questione;*

		i) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse e contrastino con la comprensione storica dell'edificio.
C	*edifici di cui interessi la conservazione di tutti gli elementi di pregio*	*Ristrutturazione edilizia parziale (senza demolizione)* *L'intervento prevede:* *- il mantenimento dell'assetto planivolumetrico esistente definito dai muri perimetrali e dal tetto;* *- il ripristino delle fronti esterne per le parti originarie conservate e per gli eventuali elementi di particolare interesse tipologico e stilistico; non possono essere apportate modifiche alle aperture in congruenza con le modifiche distributive interne; nel caso di fabbricati colonici un elemento di particolare valore tipologico e stilistico è individuato nel porticato, di cui deve essere assicurato il mantenimento, con il ripristino di eventuali parti tamponate;* *- il ripristino degli ambienti interni e dei collegamenti verticali limitato agli eventuali elementi di particolare valore, e la loro modifica in tutti gli altri casi;* *- l'inserimento di nuovi impianti;* *- possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi e altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio;* *- possibilità di traslazione dei solai privi di caratteri architettonici;* *- possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani esistenti abitabili pari a m 2,40.*
D	*edifici di scarso carattere intrinseco e ambientale.*	*Ristrutturazione edilizia* *Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.* *In caso di demolizione e ricostruzione, la posizione del fabbricato è di norma quella preesistente salvo che il Piano degli Interventi non preveda una "sagoma limite/sedime fabbricato".*

3. Per gli edifici di interesse storico collocati nel centro storico (vedi "Allegato A Edifici di interesse nei centri storici") ed in zona agricola (vedi "Allegato B Edifici di interesse storico in zona agricola") sono state definite specifiche Schede contenente i seguenti dati ed informazioni:
   - estratto ortofoto;
   - estratto catastale;
   - estratto 3a Variante al PI;
   - documentazione fotografica;
   - caratteristiche tipologiche e costruttive;
   - grado di protezione.
4. Nelle Schede Normative hanno valore:
   a) prescrittivo la parte descrittiva riguardante:
      - grado di protezione;
      - presenza di vincoli;
   b) esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
      - estratto ortofoto;
      - estratto catastale;
      - estratto 3a Variante al PI;
      - documentazione fotografica;
      - caratteristiche tipologiche e costruttive;

grado di protezione ed in genere tutti gli elementi non ricompresi nella precedente lettera a) del presente Comma.

ART. 14 – SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE

DEFINIZIONE

1. All'entrata in vigore del PI ogni volume edilizio esistente, o da costruire, determina sul territorio la superficie fondiaria corrispondente ad esso, costituita da una sola figura geometrica.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. Per i fabbricati esistenti, all'entrata in vigore del PI, la superficie fondiaria ad essi corrispondente:
   - si estende sulle aree scoperte di proprietà, della ditta intestataria del fabbricato, contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore degli indici indicati all'Art. 5 delle presenti NTO
   - può risultare inferiore a quella derivante dal computo degli indici;
   - può essere variata la sua delimitazione dalle ditte proprietarie con atto di vincolo, alla condizione che detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica; si ammettono due figure geometriche soltanto se queste risultino separate da una strada o da un corso d'acqua;
   - si riduce o annulla nei casi di demolizione parziale o totale del fabbricato;
   - deve essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori per i terreni compravenduti dopo la data di adozione del PI.
3. I Permessi di Costruire nelle ZTO E sono subordinate alla stipula, registrazione e trascrizione di una atto di vincolo di non edificazione sulla superficie fondiaria corrispondente al volume edilizio da costruire.

ART. 15 – PEREQUAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio" Art. 35
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. La perequazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si persegue l'equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. L'applicazione della perequazione urbanistica è ordinata ai seguenti principi:
   - realizzazione di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale;
   - trasferimento/realizzazione di immobili, opere e interventi a favore del Comune in proporzione al plus-valore economico derivante dalla variazione di destinazione urbanistica dei singoli ambiti di intervento. Per plus-valore economico, ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intende la differenza tra il valore iniziale ed il valore finale calcolato al netto dei costi di produzione.
3. La valutazione della coerenza degli interventi proposti ai principi richiamati al Comma precedente viene verificata in sede di esame e deliberazione del Consiglio Comunale:
   - sugli Accordi Pubblico Privato, ai sensi dell'Art. 18 delle presenti NTO, per gli interventi di trasformazione inseriti nel PI;
   - sugli Accordi di Programma ai sensi dell'articolo 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", inerenti la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati;
   - sulle Varianti al PI per lo SUAP, ai sensi dell'Art. 30 delle presenti NTO, per gli interventi inerenti le attività economiche.

ART. 16 – CREDITO EDILIZIO E REGISTRO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio" Art. 36.
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. Il credito edilizio è l'istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che, a titolo esemplificativo, provvedono:
   - al trasferimento delle attività economiche collocate fuori zona;
   - al riordino della zona agricola;
   - alla demolizione e/o rimozione di opere incongrue;
   - alla eliminazione di elementi di degrado;
   - alla cessione di aree e/o edifici oggetto di interventi di interesse pubblico;
   - agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. L'applicazione del credito edilizio è ordinata ai seguenti principi:
   - realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
   - quantificazione del volume/superficie in proporzione al valore degli immobili oggetto di credito edilizio, tenuto conto dei costi necessari al perseguimento delle finalità richiamate nel precedente Comma 3 del presente Articolo.
3. La valutazione della coerenza degli interventi proposti ai principi richiamati al Comma precedente viene verificata in sede di esame e deliberazione del Consiglio Comunale:
   - sugli Accordi Pubblico Privato, ai sensi dell'Art. 18 delle presenti NTO, per gli interventi di trasformazione inseriti nel PI;
   - sugli Accordi di Programma ai sensi dell'articolo 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", inerenti la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati.

ART. 17 – COMPENSAZIONE URBANISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio" Art. 35
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'A.C. dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. L'applicazione della compensazione urbanistica è ordinata ai seguenti principi:
   - realizzazione di interventi di interesse pubblico;
   - quantificazione della quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative sulla base dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi.
3. La valutazione della coerenza degli interventi proposti ai principi richiamati al Comma precedente viene verificata in sede di:
   - esame e deliberazione del Consiglio Comunale sugli Accordi di Programma ai sensi dell'articolo 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", inerenti la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati;
   - dichiarazione di pubblica utilità (ai sensi dell'Art. 12 del DPR n. 327 del 2001) in sede di approvazione del progetto da parte dell'organo comunale competente.

ART. 18 - ACCORDI PUBBLICO PRIVATO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 6.
- Piano di Assetto del Territorio approvato il 16.03.2010

DEFINIZIONE

1. Il Comune nella formazione del PI conforma la propria attività al metodo del confronto e della concertazione assicurando a chiunque la possibilità di concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte definite dal progetto di PI L'Accordo tra soggetti Pubblici e Privati (APP) è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, l'AC può attuare gli obiettivi richiamati nel precedente Art. 1 assumendo proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. I tempi e le modalità per la conclusione degli APP definiti al precedente Comma del presente Articolo sono i seguenti:
   a) l'AC rende nota la possibilità (attraverso avviso pubblico e/o assemblee e/o altre forme di comunicazione) di assumere nel PI proposte di APP e iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico;
   b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di APP con i seguenti contenuti minimi:
      - individuazione e dati del soggetto proponente;
      - oggetto dell'Accordo esplicitato con elaborati grafici;
      - descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di Accordo si propone di soddisfare;
      - definizione dei tempi, delle modalità e delle eventuali garanzie per l'attuazione della proposta di Accordo;
      - quantificazione della componente economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
   c) il Responsabile del Procedimento può predisporre un calendario di incontri con i destinatari degli APP ed eventuali cointeressati;
   d) le proposte di APP che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del PI e saranno soggette alla medesima forma di pubblicità e di partecipazione. Gli APP vengono recepiti con il provvedimento di adozione del PI e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano adottato.

3. L'AC potrà assumere nel PI proposte di APP e iniziative dei privati (singoli o associati) in deroga alla procedura sopra indicata, sentito il Consiglio Comunale, ove ricorrano condizioni di opportunità e urgenza per la realizzazione degli interventi previsti.

4. Per quanto non disciplinato dalla LR 11/2004 e dalle presenti NTO, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 11, commi 2 e seguenti, della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche.

ART. 19 – SCHEDE ACCORDI PUBBLICO PRIVATO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000
- Schede E. Schede Accordi Pubblico Privato – APP Art. 6 LR 11/04

DEFINIZIONE

1. Per le aree oggetto di applicazione degli istituti della perequazione e credito edilizio attraverso APP il PI definisce delle Schede progettuali a scala adeguata (scala 1:2000) nelle quali vengono specificate le previsioni urbanistiche e perequative.

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Le Schede progettuali APP sono articolate in:
   - descrizione localizzazione dell'intervento;
   - individuazione localizzazione dell'intervento su ortofoto e carta della trasformabilità del PAT;
   - descrizione parametri urbanistici;
   - altre prescrizioni;
   - scheda normativa su ortofoto intervento privato;
   - descrizione perequazione;
   - scheda normativa su ortofoto intervento di perequazione.
3. Le Schede APP sono finalizzate a indirizzare la progettazione attuativa e l'applicazione della perequazione urbanistica.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

4. Nelle Schede APP hanno valore prescrittivo la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
   - descrizione parametri urbanistici;
   - altre prescrizioni;
   - scheda normativa su ortofoto intervento privato;
   - descrizione perequazione.

   Nelle Schede APP hanno valore di indirizzo o esemplificativo/informativo la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
   - descrizione localizzazione dell'intervento;
   - individuazione localizzazione dell'intervento su ortofoto e carta della trasformabilità del PAT;
   - scheda normativa su ortofoto intervento di perequazione.

   Qualora vi fosse divergenza tra grafici e prescrizioni particolari, prevalgono le prescrizioni particolari.
5. All'interno dei perimetri delle Schede APP gli interventi previsti sono subordinati alla redazione di un PUA o IED. L'AC può, previa diffida ai proprietari inadempienti, dare attuazione a quanto previsto dalla Scheda, approvando d'ufficio il PUA e formando il Comparto Urbanistico di cui all'Art. 21 della LR n. 11/2004, oppure espropriando le sole aree aventi destinazione a servizi.
6. Rispetto alle Schede APP i PUA e gli IED possono prevedere delle modifiche di quanto previsto conseguenti alla definizione esecutiva delle strutture e attrezzature previste dalla stessa Scheda, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano un miglior esito progettuale, con particolare riferimento alla localizzazione delle funzioni di interesse pubblico.
7. In attesa dell'approvazione degli interventi previsti dalle Schede APP, per gli edifici compresi nelle aree assoggettate a tali Schede sono consentiti:
   - gli interventi di cui all'Art. 3 lettere a), b) c) e d) del DPR 380/2001 e s.m.i. per le destinazioni residenziali, con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione;
   - gli interventi di cui all'Art. 3 lettere a) e b) del DPR 380/2001 e s.m.i. per le destinazioni produttive e quelli finalizzati all'adeguamento alle norme per l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

8. Ciascuna proprietà delle aree comprese nell'ambito territoriale delle Schede APP partecipa, proporzionalmente alla superficie posseduta, all'edificabilità complessiva e alle spese per le opere di urbanizzazione oltre a garantire il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'APP relativi alla cessione di aree e/o realizzazione di opere perequative.
9. Al PUA o agli IED va allegata una specifica convenzione, vincolante per tutti i soggetti interessati dalla Scheda APP. Tale convenzione deve riportare:
   - l'impegno a realizzare gli interventi previsti e le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria espressamente descritte e rappresentate negli elaborati del PI;
   - la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di cui al precedente Comma, scomputando il loro costo dalla quota di contributi dovuta per le opere di urbanizzazione primaria, fermo restando il pagamento della quota di contributi dovuta per le opere di urbanizzazione secondaria e per il costo di costruzione;
   - l'impegno a cessare e trasferire le attività esistenti all'interno dell'area eventualmente incompatibili;
   - i termini entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste;
   - la quantità e l'ubicazione delle aree da cedere al Comune e/o delle opere perequative da realizzare, così come indicato dalle Schede APP;
   - le sanzioni convenzionali nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
10. Nel caso in cui gli interventi previsti nelle Schede APP siano realizzati attraverso più PUA, Comparti e/o Unità Minime di Intervento (UMI) la progettazione e la convenzione dovranno prevedere le modalità con le quali i soggetti che intervengono anticipatamente si impegnano a garantire le condizioni (realizzazione delle opere di urbanizzazione) di realizzabilità delle previsioni complessive relative all'intero ambito.
11. I contenuti degli Accordi Pubblico Privato all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale del fiume Sile non possono prevalere sulla disciplina del Piano Ambientale.

TITOLO IV: SISTEMA RESIDENZIALE

ART. 20 – CLASSIFICAZIONE ZONE RESIDENZIALI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, é suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) di tipo residenziale:
   - Zone di interesse storico, architettonico, ambientale ..... centri storici (A)
   - Zone di completamento ..... parti del territorio totalmente o parzialmente edificate (B)
   - Zone di espansione ..... parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, parzialmente edificate (C1)
   - Zone di espansione ..... parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, inedificate (C2)

DESTINAZIONI D'USO
2. Nelle zone residenziali, destinate prevalentemente a questo uso, sono ammesse anche le seguenti destinazioni:
   - esercizi pubblici,
   - negozi,
   - ristoranti,
   - alberghi,
   - agenzie bancarie,
   - sedi di società,
   - studi professionali e uffici in genere,
   - piccoli laboratori di artigianato artistico e di servizio,
   - piccoli locali di deposito ed autorimesse.
3. Nelle zone residenziali non sono ammesse le seguenti destinazioni:
   - depositi e magazzini di merce all'ingrosso,
   - industrie, laboratori di artigianato con macchinari che producano rumori ed odori molesti,
   - macelli,
   - stalle, porcili, pollai,

   ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.
4. Il cambiamento di destinazione d'uso, realizzato anche senza opere a ciò preordinate, e l'ampliamento di attività esistente sono condizionati al reperimento di aree per parcheggio previste dall'Art. 51.
5. Sui fabbricati entro i quali operano attività produttive alla data di adozione del PI in contrasto con la presente disciplina, fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sono consentiti solo interventi previsti dall'Art. 3 lettere a), b), c) del DPR 380/01 e s.m.i..

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PARCHEGGI
6. La dotazione di parcheggi privati per uso residenziale dovrà essere almeno pari a quanto prescritto dal 2° Comma dell'Art. 2 della L 24 marzo 1989, n. 122 e s.m.i. e dell'Art. 3 del DM conseguente.
7. Per ogni unità immobiliare devono essere comunque previsti due posti auto di cui almeno uno interno al fabbricato, come prescritto al precedete art. 6, comma 1, lett. i). Nel caso di nuova costruzione, nonché di ricostruzione, i parcheggi privati e le relative aree di manovra dovranno essere realizzati all'interno dei lotti.
8. La dotazione minima di parcheggi privati deve essere predisposta anche nei casi di ristrutturazione edilizia con ricavo di nuove unità immobiliari, e nei casi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione.

9. Per gli insediamenti commerciali la dotazione minima di aree a parcheggio non dovrà essere inferiore a quella prevista dal successivo Art. 51 delle presenti NTO e dalla LR 15/2004 e s.m.i..
10. Se l'alloggio supera i 130 mq di superficie complessiva, ai sensi del D.M. n. 10 maggio 1977, devono essere predisposti n. 2 posti macchina interni.

ART. 21 – ZTO A - CENTRI STORICI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprendono gli insediamenti maggiori di valore storico-ambientale, come già individuati dal PAT e riperimetrati nelle tavole di progetto del PI, .aventi originariamente carattere urbano e sono distinti in:
   a) Casier
   b) Dosson.

OBIETTIVI
2. Gli interventi di trasformazione, come già definiti in sede di redazione del PAT, sono finalizzati a:
   - promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa di storia locale;
   - rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente che sia abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria.

MODALITA' DI INTERVENTO
3. Il PI si attua attraverso:
   - PUA (che assume i contenuti e l'efficacia del PdR di iniziativa pubblica o privata);
   - Progettazione unitaria;
   - IED all'interno delle singole UMI (Unità Minima di Intervento) come definite nelle tavole di progetto del PI,

   nel rispetto dei gradi di protezione e dei conseguenti interventi previsti per tutti gli edifici esistenti, definiti nelle presenti NTO.

4. In assenza del PUA sono consentiti:
   - gli interventi sul patrimonio edilizio previsti dall'Art. 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/01, con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione;
   - il cambio di destinazione d'uso, se conforme alle indicazioni delle Tabelle di dimensionamento per le singole UMI e nel rispetto dei limiti percentuali previsti dai precedenti Articoli;
   - la demolizione, senza recupero volumetrico, dei manufatti privi di gradi di protezione.

5. A cura del richiedente l'intervento edilizio diretto (IED) dovranno essere dimostrati l'idoneità degli accessi all'immobile, la sussistenza di diritti reali, e la disponibilità delle aree di pertinenza.

6. E' sempre consentito il ricorso al PUA (che assume i contenuti e l'efficacia del PdR di iniziativa pubblica o privata), comprendente una o più UMI, al fine di un migliore coordinamento degli interventi edilizi ed urbanistici, previa dichiarazione di "Zona di degrado" deliberata dal Consiglio Comunale.

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI/EDILIZI
7. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri:
   - **If** come esistente, salvo diversi parametri indicatati nelle Tabelle di dimensionamento
   - **Sc** come esistente, salvo diversi parametri indicatati nelle Tabelle di dimensionamento
   - **H** come esistente, salvo diversi parametri indicatati nelle Tabelle di dimensionamento
   - **Dc** H/2, salvo diversi parametri indicatati nelle Tabelle di dimensionamento
   - **Ds** m. 5,00, salvo diversi parametri indicatati nelle Tabelle di dimensionamento
   - **Df** m. 10,00, salvo diversi parametri indicatati nelle Tabelle di dimensionamento
   - **Dz** si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Art. 7.

8. Nei Centri Storici per le operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, le distanze tra le pareti, se l'intervento viene attuato mediante un PUA, possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi

edificati preesistenti computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente, prive di valore storico, artistico ed ambientale.

9. Le indicazioni succitate sono valide anche nelle UMI subordinate a PUA.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

10. Per quanto attiene gli spazi pubblici o di uso pubblico o aperti al pubblico, le opere previste devono essere eseguite sulla base di progetti redatti in conformità al piano ed adeguati alle disposizioni di legge in materia. Devono essere in particolare rispettate, per i parcheggi, oltre al DM 1444/1968, e la L. 122/1989, le prescrizioni della L. 13/1989. Devono inoltre essere posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla L. 41/1986, dal DPR 384/1978, dalla L. 104/1992 e dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

11. Oltre a quanto definito nel "Prontuario della qualità architettonica e della mitigazione ambientale", nelle ZTO A sono vietate le manomissioni degli elementi puntuali e lineari significativi, ancorché non individuati nelle tavole di progetto. Essi riguardano particolarmente:
    - le opere di protezione e di sostegno;
    - le recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali;
    - le strade, pubbliche e private assoggettate a pubblica servitù;
    - le rogge, i fossi, i canali di irrigazioni e di scolo;
    - le alberature, le siepi, ed i filari alberati individuati nelle tavole di progetto e ricompresi negli ambiti vincolati a verde privato;
    - i pozzi, le fontane, i capitelli, i sacelli votivi.

    Gli elementi sopraccitati devono essere salvaguardati, ripristinati e valorizzati; le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite, utilizzando specie autoctone.

    E' fatta eccezione per le opere pubbliche funzionali alla erogazione di servizi indispensabili e per la sicurezza della circolazione e della viabilità; per queste devono essere predisposti dal Comune o dagli Enti competenti adeguati progetti ed essere richiesta specifica autorizzazione.

ART. 22 – ZTO B - PARTI DEL TERRITORIO TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, per le quali il PI prevede il completamento e la saturazione degli indici, mediante la costruzione nei lotti ancora liberi, l'ampliamento e la ristrutturazione dei singoli edifici esistenti.

MODALITA' DI INTERVENTO
2. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.
3. E' sempre consentito il ricorso al PUA (che assume i contenuti e l'efficacia del P.R. di iniziativa pubblica o privata), comprendente le parti interessate dalla presenza di edifici di particolare valore storico-ambientale, al fine di un migliore coordinamento degli interventi edilizi ed urbanistici, previa dichiarazione di "Zona di degrado" richiesta e deliberata dal Consiglio Comunale. In tal caso è consentito il recupero della volumetria legittimamente esistente.
4. Sono ammessi tutti gli interventi previsti dall'Art. 8 nel rispetto degli indici fondiari di zona. Nel caso di ristrutturazione o sostituzione edilizia di edifici esistenti con indice superiore a quello di zona è consentito il mantenimento del volume esistente.
5. E' consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nella misura di 150 mc per ogni singolo edificio, anche se composto da più unità immobiliari, per documentate esigenze igieniche e/o necessità abitative, nel rispetto delle distanze dalle strade, dai confini e dai fabbricati; tale disposizione può essere applicata anche in caso di demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente in aggiunta al volume esistente od assentito. Tale ampliamento potrà essere realizzato per una sola volta, solo in aderenza al fabbricato di proprietà.

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI
6. Sono consentite solo le tipologie edilizie esistenti nella ZTO di appartenenza.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
7. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano, fatto salvo quanto previsto nell'Elab. 14bis "Dimensionamento", i seguenti parametri:
   - **If** mc/mq (vedi Dimensionamento)
   - **Rcf** non superiore al 35%
   - **H** m. (vedi Dimensionamento)
     se l'altezza dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata
   - **N** (vedi Dimensionamento)
     se il numero di piani esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterato
   - **Dc** H/2 con un minimo di m. 5,00
   - **Df** H del fabbricato più alto, con un minimo di m 10,00
   - **Ds** minimo di m. 5,00;
   - **Dz** si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Art. 7
   - Lotto minimo = 600 mq
8. Per le disposizioni relative ai parcheggi si fa riferimento agli Art. 6, comma 1, lett. i) e Art. 20 delle presenti NTO.
9. Per gli insediamenti commerciali la dotazione minima di aree a parcheggio dovrà essere non inferiore a quella prevista dalla LR 15/2004 e smi.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

10. Per gli edifici di particolare valore storico - ambientale con grado di protezione eventualmente insistenti nella zona, oltre alle norme del presente Articolo, valgono le prescrizioni di cui all'Art. 13 delle presenti NTO.

    ZTO B/66:
    l'ambito collocato in prossimità dell'area "Paglianti" è inserito in un contesto caratterizzato dalla presenza del verde e dell'edificio storico dell'ex filanda già oggetto di recupero a fini residenziali. L'attuazione attraverso IED è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare a cura del titolare, con il quale lo stesso e le proprietà confinanti garantiscono l'accessibilità carrabile alla ZTO e al rispetto dei seguenti parametri:
    - **If** mc 2.000 aggiuntivi
    - **Sc** 20%
    - **H** m 6,50
    - **N unità**: 2

    ZTO B/67b:
    l'ambito collocato in prossimità dell'area cimiteriale, già oggetto di APP inserito nella Variante n. 1 al PI, prevede il recupero a fini residenziali dei fabbricati esistenti. L'attuazione attraverso IED è subordinata al rispetto dei seguenti parametri:
    - **If** mc 1.500 aggiuntivi
    - **Sc** 20%
    - **H** m 6,50
    - **N unità** : 2

11. Per le ZTO B ubicate all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, valgono le indicazioni degli Artt.17 e 41 delle NdA del Piano Ambientale: in particolare, i progetti per gli interventi in queste zone devono essere corredati da un accurato rilievo dendrologico delle aree di pertinenza ed indicare le soluzioni progettuali volte alla salvaguardia, al ripristino ed alla manutenzione delle essenze arboree di rilevanza ambientale All'interno di questo ambito sono altresì individuate le ZTO B1 e B2, B3 e B4, per le quali valgono le seguenti norme ai fini edificatori:

    ZTO B1:
    è ammessa la ristrutturazione dei volumi esistenti con un aumento di volume "una tantum", del 20% di quello esistente con un max di mc. 150, per motivi igienici e di razionalizzazione dell'impianto abitativo;

    ZTO B2 (B2/1 e B2/2):
    l'intervento è condizionato all'approvazione di un PUA con destinazione d'uso residenziale, destinazione diverse, comunque compatibili, sono ammesse entro il 50% del volume utile totale, con i seguenti indici:
    - **If** mc/mq 0,75
    - **Sc** 20%
    - **H** m 8,50
    - **Ds** strada provinciale = m 20,00
    - **Da** corsi d'acqua e zone umide = m 20,00

    ZTO B3:
    l'intervento è condizionato all'approvazione di un PUA con destinazione d'uso residenziale e con i seguenti indici:
    - **If** mc/mq 0,75
    - **Sc** 20%
    - **H =** m 8,50
    - **Ds** strada provinciale = m 20,00
    - **Da** corsi d'acqua e zone umide = m 20,00

    ZTO B4:
    l'intervento è condizionato all'approvazione di un PUA e della sottoscrizione di un accordo pubblico-privato ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004 con destinazione d'uso residenziale; destinazioni diverse, comunque compatibili, sono ammesse entro il 75% del volume utile totale, con i seguenti indici:
    - **It** mc/mq 1,80
    - **Sc** 20%
    - **H** m 11,50
    - **Ds** strada provinciale = m 20,00
    - **Da** corsi d'acqua e zone umide = m 20,00

In assenza della sottoscrizione dell'accordo Art. n. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i., sono ammissibili gli interventi contemplati dall'Art. 30 delle presenti NTO per le ZTO D1 "Industriali ed artigianali di completamento" ed il mantenimento dell'attività in essere.

ART. 23 – ZTO C1 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI, PARZIALMENTE EDIFICATE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprendono le parti del territorio totalmente destinate a nuovi complessi insediativi parzialmente edificate, diverse dalle zone A e B, per le quali il PI prevede il completamento e la saturazione degli indici, mediante la costruzione nei lotti ancora liberi, l'ampliamento e la ristrutturazione dei singoli edifici esistenti.

MODALITA' DI INTERVENTO
2. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.
3. Sono ammessi tutti gli interventi previsti dall'Art. 8 delle presenti NTO nel rispetto degli indici fondiari di zona. Nel caso di ristrutturazione o sostituzione edilizia di edifici esistenti con indice superiore a quello di zona è consentito il mantenimento del volume esistente.

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI
4. E' consentita la tipologia edilizia continua, isolata, a schiera, a blocco e abbinata.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
5. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri:
   - **If** mc/mq (vedi Dimensionamento)
   - **Rcf** non superiore al 40%
   - **H** m. (vedi Dimensionamento)
     se l'altezza dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata
   - **N** (vedi Dimensionamento)
     se il numero di piani esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterato
   - **Dc** H/2 con un minimo di m. 5,00
   - **Df** H del fabbricato più alto, con un minimo di m 10,00
   - **Ds** H/2 con un minimo di m. 5,00
   - **Dz** si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Art. 7
   - Lotto minimo = 600 mq
6. La dotazione di parcheggi privati dovrà rispettare quanto prescritto dal 2° Comma dell'Art. 2 della L. 122/1989 e dell'Art. 3 del DM conseguente, nonché le dotazioni minime di cui agli Art. 6, comma 1, lett. i) e Art. 20 delle presenti NTO.
7. Per gli insediamenti commerciali la dotazione minima di aree a parcheggio dovrà essere non inferiore a quella prevista dalla LR 15/2004 e s.m.i..

ART. 24 – ZTO C2 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI, INEDIFICATE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi di tipo residenziale.

MODALITA' DI INTERVENTO
2. In queste zone il PI si attua attraverso un PUA, esteso all'intero ambito o per stralci funzionali, fatta salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.
3. Nelle Tavv. del PI sono individuati gli ambiti nei quali è stato convenzionato un PUA e nei quali si applicano le norme richiamate nelle singole convenzioni.
4. Gli interventi edilizi di nuova edificazione devono prevedere l'utilizzo di almeno il 75% delle potenzialità edificatorie previste per le singole ZTO di espansione di tipo residenziale con una dimensione del Lotto Minimo fissata in 700 mq.

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI
5. E' consentita la tipologia edilizia continua, isolata, a schiera, a blocco e abbinata.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
6. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri:
   - **It** mc/mq (vedi Dimensionamento)
   - **Rcf** non superiore al 40%
   - **H** m. (vedi Dimensionamento)
     se l'altezza dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata
   - **N** vedi Dimensionamento
     se il numero di piani esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterato
   - **Dc** H/2 con un minimo di m. 5,00
   - **Df** H del fabbricato più alto, con un minimo di m 10,00
   - **Ds** H/2 con un minimo di m. 5,00
   - **Dz** si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Art. 7
7. La dotazione di parcheggi privati dovrà rispettare quanto prescritto dal 2° Comma dell'Art. 2 della L. 122/1989 e dell'Art. 3 del DM conseguente, nonché le dotazioni minime di cui agli Art. 6, comma 1, lett. i) e Art. 20 delle presenti NTO.
8. In queste zone sono consentite, attività direzionali, negozi di vendita al minuto con Sv non superiore a mq. 150 (negozi di vicinato) e medie strutture di vendita con Sv fino a mq. 1500 e Sp non superiore a due volte la Sv. La dotazione minima di aree a parcheggio per gli insediamenti commerciali dovrà essere uguale o superiore a quella prevista dalla LR 15/2004.

TITOLO V: SISTEMA PRODUTTIVO

ART. 25 – CLASSIFICAZIONE ZONE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, é suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee Z.T.O. ed attività:
   - Zone produttive di completamento .....artigianali industriali (D1)
   - Zone produttive di espansione .....artigianali industriali (D2)
   - Zone commerciali e terziarie..... commerciali e terziarie (D3)
   - Attività produttive .....localizzate in difformità alle destinazioni di zona(D4)

ART. 26 – ZTO D1 – ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate agli insediamenti industriali ed artigianali, ai laboratori, ai magazzini e ai depositi e alle attività di commercializzazione di prodotti all'ingrosso, escluse le attività insalubri di prima classe ai sensi dell'articolo 216 del T.U.L.S. (DM 2 marzo 1987 e successive modifiche ed integrazioni), fatta eccezione per quelle già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del PRG, anche nella eventualità di una loro rilocalizzazione.

MODALITA' DI INTERVENTO

2. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.

DESTINAZIONI D'USO

3. Sono ammesse le seguenti attività:
   - attività commerciali per i prodotti dell'azienda;
   - palestre private e medie strutture di vendita con Sv compresa tra mq. 251 e 2500 e Sp non superiore a due volte la Sv e comunque nel rispetto delle dotazioni di aree a parcheggio previste dal precedente art.15;
   - mense aziendali e/o interaziendali a servizio degli addetti;
   - uffici e mostre connessi alle attività produttive ivi insediate;
   - pubblici esercizi

   e la costruzione di magazzini, depositi, silos e fabbricati per servizi tecnologici e similari funzionali alla attività.

4. Sono escluse le seguenti attività:
   - negozi di vicinato,
   - grandi strutture di vendita,
   - sale da ballo,
   - sale giochi,
   - altri gli impianti sportivi privati ad esclusione delle palestre.

5. E' ammessa la costruzione di un solo alloggio per ogni attività insediata con superficie minima di 360 mq; l'alloggio dovrà avere una superficie totale utile netta non maggiore di 120 mq e comunque non maggiore di un terzo della superficie dell'attività insediata; detto alloggio dovrà essere incorporato nel fabbricato produttivo e non potrà essere alienato disgiuntamente dal fabbricato produttivo stesso. Per gli edifici residenziali esistenti è consentita una volumetria aggiuntiva massima di mc 150 esclusivamente per motivi igienico–sanitari.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

6. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri:
   - **Rcf** non superiore al 50%;
     nel caso la superficie coperta esistente superasse tale rapporto essa dovrà rimanere inalterata;
   - **H** m. 11,50;
     l'altezza massima potrà essere derogata per documentate ed inderogabili esigenze del ciclo produttivo e a tal proposito la Commissione Edilizia Integrata (CEI) potrà richiedere specifiche consulenze tecniche atte a verificare dette necessità;
   - **N** 3 piani;
   - **Dc** H/2 con un minimo di m. 5,00;
     è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edifici esistenti;
   - **Df** tra pareti, pari a m. 10,00;

è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
- **Ds** H/2 con un minimo di m. 10,00;
  nel caso in cui la distanza esistente superasse tale rapporto essa dovrà rimanere inalterata;
- **Dz** si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Art. 7.

7. La percentuale minima del:
   - 5% della Sf deve essere sistemata a verde alberato, con la messa a dimora di piante autoctone;
   - 5% della Sf deve essere sistemata a parcheggio.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

8. Non è consentito collocare in dette zone tende, carrelli mobili e strutture mobili di qualsiasi tipo. Sono ammesse strutture mobili temporanee, strutture precarie o stagionali, previa stipula di "atto d'obbligo unilaterale" ed idoneo atto cauzionale a garanzia del Comune.

9. La parte della ZTO D1/27 ubicata ad Est di Via Capitello è riservata unicamente alla realizzazione della dotazione di standards di verde e parcheggio dell'intera ZTO; lo sfruttamento edilizio dell'intera ZTO è dunque ammesso nella sola porzione ad Ovest di Via Capitello. L'area a parcheggio dovrà essere realizzata a ridosso della Via Capitello, l'area a verde dalla parte opposta.

10. Per le ZTO, all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, valgono le norme di cui al Comma 2 dell'Art. 42 delle NdA del PA.

11. Per le ZTO già riconosciute e classificate dal PAT quali ampliabili e non ampliabili valgono le norme dettate dal PTCP di Treviso ed in particolare dell'Art. 15 (Prescrizioni per le aree produttive ampliabili e non ampliabili) come di seguito richiamate:
    - è ammesso l'ampliamento delle attività insediate e già dotate di adeguate opere di urbanizzazione, nel rispetto dei parametri richiamati nel precedente comma 6 del presente Articolo, previa verifica della sostenibilità dell'intervento con riferimento alle opere di mitigazione e compensazione ambientale;
    - tutte le trasformazioni non vedono pregiudicare il regolare deflusso delle acque, garantendo la permeabilità dei terreni tramite l'uso di materiali drenanti per le superfici scoperte.

ART. 27 – ZTO D2 – ARTIGIANALI E INDUSTRIALI DI ESPANSIONE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi artigianali e industriali.

MODALITA' DI INTERVENTO
2. In queste zone il PI si attua attraverso un PUA, esteso all'intero ambito o per stralci funzionali, fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.
3. Nelle Tavv. del PI sono individuati gli ambiti nei quali è stato convenzionato un PUA e nei quali si applicano le norme richiamate nelle singole convenzioni.

DESTINAZIONI D'USO
4. Sono ammesse le seguenti attività:
   - attività commerciali per i prodotti dell'azienda;
   - palestre private e medie strutture di vendita con Sv fino a mq. 1500 e Sp non superiore a due volte la Sv e comunque nel rispetto delle dotazioni di aree a parcheggio previste dal precedente art.15;
   - mense aziendali e/o interaziendali a servizio degli addetti;
   - uffici e mostre connessi alle attività produttive ivi insediate;
   - pubblici esercizi;

   e la costruzione di magazzini, depositi, silos e fabbricati per servizi tecnologici e similari funzionali alla attività.
5. Sono escluse le seguenti attività:
   - negozi di vicinato,
   - grandi strutture di vendita,
   - sale da ballo,
   - sale giochi,
   - altri gli impianti sportivi privati ad esclusione delle palestre.
6. E' ammessa la costruzione di un solo alloggio per ogni attività insediata con superficie minima di 360 mq; l'alloggio dovrà avere una superficie totale utile netta non maggiore di 120 mq e comunque non maggiore di un terzo della superficie dell'attività insediata; detto alloggio dovrà essere incorporato nel fabbricato produttivo e non potrà essere alienato disgiuntamente dal fabbricato produttivo stesso. Per gli edifici residenziali esistenti è consentita una volumetria aggiuntiva massima di mc 150 esclusivamente per motivi igienico–sanitari.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
7. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri:
   - **Rcf** non superiore al 50%;
     nel caso la superficie coperta esistente superasse tale rapporto essa dovrà rimanere inalterata;
   - **H** m. 11,50;
     l'altezza massima potrà essere derogata per documentate ed inderogabili esigenze del ciclo produttivo e a tal proposito la Commissione Edilizia Integrata (CEI) potrà richiedere specifiche consulenze tecniche atte a verificare dette necessità;
   - **N** 3 piani;
   - **Dc** H/2 con un minimo di m. 5,00;
     è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edifici esistenti;
   - **Df** tra pareti, pari a m. 10,00;
     è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
   - **Ds** H/2 con un minimo di m. 10,00;

nel caso in cui la distanza esistente superasse tale rapporto essa dovrà rimanere inalterata.
- **Dz** si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Art. 7;

8. La percentuale minima del:
   - 10% della Sf deve essere sistemata a verde alberato, con la messa a dimora di piante autoctone;
   - 10% della Sf deve essere sistemata a parcheggio.

9. I parcheggi privati e di standard, con la sola esclusione delle aree di manovra, devono essere realizzati:
   - garantendone la permeabilità;
   - predisponendo una adeguata messa a dimora di alberature da alto fuso autoctone, nel numero di uno ogni due posti auto.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

10. Non è consentito collocare in dette zone tende, carrelli mobili e strutture mobili di qualsiasi tipo. Sono ammesse strutture mobili temporanee solo nel caso dell'apertura di cantieri fino alla loro chiusura, previa stipula di "atto d'obbligo unilaterale" ed idoneo atto cauzionale a garanzia del Comune.

11. Per gli ambiti di Bonifica di ex cave, con riporti di spessore di qualche metro e in zone depresse, è necessaria la realizzazione di uno studio geotecnico di dettaglio che permetta di individuare gli interventi correttivi più adeguati.

12. Per la ZTO "D1/3" dovrà essere prevista realizzata una barriera alberata sul lato est per salvaguardare l'edificio di valore storico e la corrispondente area di pertinenza adiacenti.

12. Per le ZTO già riconosciute e classificate dal PAT quali ampliabili valgono le norme dettate dal PTCP di Treviso ed in particolare dell'Art. 15 (Prescrizioni per le aree produttive ampliabili e non ampliabili) come di seguito richiamate:
   - è ammesso il completamento edilizio delle parti non ancora oggetto di piano attuativo in relazione ad esigenze di miglioramento complessivo dell'area produttiva per infrastrutture, qualità insediativa e mitigazione ambientale;
   - è ammesso l'ampliamento delle attività insediate e già dotate di adeguate opere di urbanizzazione, nel rispetto dei parametri richiamati nel precedente comma 6 del presente Articolo, previa verifica della sostenibilità dell'intervento con riferimento alle opere di mitigazione e compensazione ambientale;
   - non è ammesso il completamento delle parti non ancora oggetto di pianificazione attuativa qualora non siano dotate di acquedotto, connessione al depuratore e fognatura separata tra acque bianche e nere, salvo modesti ampliamenti di attività già dotate d'impianto di depurazione autonomo. Deve essere in ogni caso escluso il prelievo idrico diretto dalla falda profonda sia per l'area esistente che per l'area di nuova realizzazione. Sono ammessi prelievi da falda poco profonda esclusivamente qualora, a fronte della necessità di utilizzare grossi quantitativi d'acqua nel ciclo produttivo non sia tecnicamente possibile ricorrere a soluzioni alternative finalizzate a ridurre lo spreco di risorsa;
   - tutte le trasformazioni non vedono pregiudicare il regolare deflusso delle acque, garantendo la permeabilità dei terreni tramite l'uso di materiali drenanti per le superfici scoperte.

ART. 28 – ZTO D3 – COMMERCIALI E TERZIARIE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprendono le parti del territorio destinate ad attività turistiche, commerciali, direzionali o ad esse assimilate totalmente o parzialmente edificate, per le quali il PI prevede il completamento e la saturazione degli indici, mediante la costruzione nei lotti ancora liberi e l'ampliamento e la ristrutturazione singola degli edifici esistenti.

DESTINAZIONI D'USO
2. Sono ammesse le seguenti attività:
   - attività commerciali;
   - palestre private e medie strutture di vendita;
   - uffici;
   - pubblici esercizi;
   - attività ristorative;
   - attività ricettive.
3. E' ammessa la destinazione residenziale in misura non superiore al 10% della volumetria totale prevista per la singola ZTO.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
4. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri:
   - **Rcf** non superiore al 50%;
     nel caso la superficie coperta esistente superasse tale rapporto essa dovrà rimanere inalterata;
   - **H** m 10,00;
   - **Dc** H/2 con un minimo di m 5,00;
     è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edifici esistenti;
   - **Df** tra pareti, pari a m. 10,00;
     è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
   - **Ds** H/2 con un minimo di m. 10,00;
     nel caso in cui la altezza esistente superasse tale rapporto essa dovrà rimanere inalterata;
   - **Dz** si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Art. 7.
5. La percentuale minima del:
   - 5% della Sf deve essere sistemata a verde alberato, con la messa a dimora di piante autoctone;
   - 5% della Sf deve essere sistemata a parcheggio.

   oltre alle opere di urbanizzazione di cui al precedente Art 11 delle presenti NTO.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
6. ZTO D3 "Lago Verde" localizzata in prossimità del Fiume Sile. Gli interventi di riqualificazione e riconversione sono subordinati all'approvazione da parte dell'Ente Parco, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, di un progetto esecutivo relativo al compendio dei Burci, dovrà essere stipulata una apposita convenzione tra il soggetto privato, i Comuni interessati e l'Ente Parco con polizza fidejussoria pari all'importo dei lavori previsti. A conclusione dei lavori lo svincolo della polizza è effettuato dal Comune su parere favorevole dell'Ente Parco. Solo successivamente al progetto esecutivo e alla convenzione sarà possibile redigere un Piano Urbanistico Attuativo relativo alla porzione di territorio comunale interessato. L'intervento è altresì condizionato all'approvazione di un P.R. e della sottoscrizione di un accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. n. 6 della L.R. 11/2004 con le seguenti destinazioni d'uso:

- attività compatibile con le finalità del parco con possibilità di ampliamento (max 10% della superficie lorda adibita per una sola volta) convenzionato con azioni di mitigazione;
- commerciale al dettaglio per esercizio di vicinato e/o prodotti tipici locali;
- deposito;
- campeggio e camper service;
- attrezzature per assistenza cicloturisti;
- attività di promozione e assistenza turistica;
- attrezzature per approdi e relative aree di servizio.

7. Ai fini dell'edificazione valgono le seguenti norme:
   - **Rcf** non superiore al 20%;
   - **H** m. 11,50 con massimo n. 3 piani fuori terra;
   - **Dc** m. 5,00;
     è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edifici esistenti;
   - **Df** tra pareti, pari a m. 10,00;
     è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
   - **Ds** m. 10,00 fatte salve le distanze maggiori previste in grafia di PI;
     nel caso in cui la altezza esistente superasse tale rapporto essa dovrà rimanere inalterata;
   - **Dz** si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Art. 7.
8. Per i punti di accesso al Parco Naturale Regionale del Fiume Sile valgono le prescrizioni contenute nell'Art. 46 delle presenti NTO.
9. Per le ZTO, all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, valgono le norme di cui al comma 2 dell'art. 42 delle NdA del P.A.

ART. 29 – D4 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE LOCALIZZATE IN DIFFORMITÀ DALLE DESTINAZIONI DI ZONA

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate , scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

1. Comprendono le parti del territorio destinate ad attività industriali, artigianali, commerciali, localizzate in difformità dalle destinazioni di zona che il PI intende confermare, bloccare o trasferire per le quali sono consentiti gli interventi descritti nelle specifiche schede.

2. Le Schede delle attività censite contengono i seguenti dati ed informazioni:
   - ubicazione fabbricato;
   - estratto CTR;
   - documentazione fotografica;
   - stato di fatto (dati edilizi, attività esistente);
   - attività esistente (settore, classe insalubrità);
   - indicazioni di progetto (normativa e prescrizioni, parametri urbanistici);
   - schema progettuale

3. Nelle Schede Normative hanno valore prescrittivo la parte descrittiva, alfanumerica e gli schemi grafici riguardanti:
   - la normativa;
   - le prescrizioni;
   - i parametri urbanistici;
   - la sagoma limite ampliamento;
   - le alberature;
   - l'edificio con grado di protezione;
   - il vincolo paesaggistico corsi d'acqua;
   - la fascia di rispetto stradale.

4. Nelle Schede Normative hanno valore esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante (non oggetto di questo PI):
   - l'ubicazione del fabbricato;
   - lo stato di fatto;
   - l'area di pertinenza dell'attività;
   - l'attività esistente;

   ed in genere tutti gli elementi non ricompresi nel precedente Comma 7 del presente Articolo.

5. Le attività che si rilocalizzano dovranno attivare processi di riqualificazione e riconversione, ad altro uso, delle aree di provenienza, previo accordo pubblico/privato ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/04 e s.m.i. ed in applicazione della procedura del credito edilizio di cui al relativo Articolo delle presenti NTO.

6. Per le attività da bloccare o trasferire queste attività, in attesa che vengano definite le condizioni per la loro rilocalizzazione, non sono ammissibili interventi edilizi specifici eccedenti la lettera b) Comma 1 dell'Art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i..

ATTIVITÀ PRODUTTIVE SCHEDATE DAL PIANO AMBIENTALE

7. Le attività industriali, artigianali, commerciali, localizzate all'interno del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile sono state censite dal P.A. e schedate nell'Allegato K della Variante di settore del P.A. Le schede K sono articolate in:
   - Schede K1 riguardanti le attività site in zona impropria, per le quali il P.A. prescrive la redazione di specifica scheda K integrativa in sede di adeguamento del PRG al Piano Ambientale;
   - Schede K2 riguardanti le attività site in zona propria e localizzate in prossimità del corso del Fiume Sile per le quali il P.A. non prevede prescrizioni ma indirizzi;

- Schede K3 riguardanti le attività site in zona propria, per le quali il Piano Ambientale ha effettuato il solo censimento.

8. La variante di adeguamento del PRG al Piano Ambientale prevede una specifica Scheda, che implementa gli indirizzi forniti dal P.A. e contiene i seguenti dati ed informazioni:
   - dati identificativi (ditta, attività, dati catastali, note);
   - estratto CTR con individuazione area interessata;
   - indirizzi P.A. (destinazione, compatibilità ambientale, azioni di mitigazione, modalità di cessazione, modalità di riconversione, riferimenti NdA del P.A.), note);
   - estratto Tavola 23 del P.A. con individuazione area interessata;
   - consistenza (descrizione dell'assetto morfologico vegetazionali, descrizione dei manufatti ed impianti esistenti, descrizione del contesto, note);
   - rilievo aerofotogrammetrico del contesto;
   - verifica di compatibilità (destinazione d'uso P.R.C., compatibilità ambientale, parametri urbanistici, opere di mitigazione, azioni ed opere prescrittive, note);
   - schema progettuale orientativo (schema planivolumetrico, parametri urbanistici).
9. Nelle Schede Normative hanno valore prescrittivo la parte descrittiva, alfanumerica e gli schemi grafici riguardanti:
   - indirizzi P.A. (destinazione, compatibilità ambientale, azioni di mitigazione, attività confermata, modalità di cessazione, modalità di riconversione, riferimenti NdA del P.A., note);
   - verifica di compatibilità (destinazione d'uso P.R.C, compatibilità ambientale, parametri urbanistici, opere di mitigazione, azioni ed opere prescrittive, note);
   - schema progettuale orientativo (schema planivolumetrico, parametri urbanistici).
10. Nelle Schede Normative hanno valore esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
    - dati identificativi (ditta, attività, dati catastali, note);
    - estratto CTR con individuazione area interessata;
    - estratto Tavola 23 con individuazione area interessata;
    - consistenza (descrizione dell'assetto morfologico vegetazionali, descrizione dei manufatti ed impianti esistenti, descrizione del contesto, note);
    - rilievo aerofotogrammetrico del contesto;

    ed in genere tutti gli elementi non ricompresi nel precedente comma 17) del presente Articolo.
11. La riconversione ad attività turistico ricettive previste dalle singole schede è subordinata all'approvazione del Programma di Intervento n. 25 di cui all'art. 5 delle NdA del Piano Ambientale, fatta salva la normativa vigente in materia.
12. Le modalità di riconversione non possono in ogni caso consentire la realizzazione di nuove costruzioni aventi altezze superiori agli edifici di archeologia industriale di valore storico-testimoniale né consentire il recupero di volumi tecnici quali silos, centrali elettriche, etc.
13. Per la gestione delle aree risultanti dalla demolizione di attività industriali, artigianali, commerciali e/o allevamenti zootecnici si prescrive la redazione di apposito progetto di ripristino ambientale ai sensi della normativa vigente in materia.
14. Al fine di garantire la corretta realizzazione e gestione degli interventi previsti nelle Schede, con particolare riferimento alle azioni di mitigazione e alle modalità di riconversione, la realizzazione degli interventi stessi è comunque subordinata ad una successiva convenzione tra Comune, soggetto privato e Parco con polizza fidejussoria del valore delle opere.
15. La convenzione riguardante le schede K di indirizzo e le schede K integrative dovrà contenere la precisazione dei principali parametri edilizi ed urbanistici definiti dalla Variante di adeguamento del P.R.G. al Piano Ambientale e degli interventi riguardanti gli aspetti ambientali e paesaggistici indicati dal P.A.
16. Al di fuori delle Zone di Urbanizzazione Controllata, e fatte salve eventuali volumetrie desumibili dalle singole schede, qualora l'altezza dell'edificio esistente sia superiore a 3,50 ml, nel calcolo del volume da recuperare si considera tale altezza.

ART. 30 – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN VARIANTE AL PRC

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- L n. 241 del 07.08.1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L n. 133 del 06.08.2008, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
- DPR n. 447 del 20.10.1998, "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, Comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- DPR n. 160 del 07.09.2010, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, Comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
- LR n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"
- DGRV del 27.07.2001, n. 2000 di approvazione della Circolare 31.07.2001, n. 16 "Sportello Unico per le attività produttive (Art. 2 e 5 del DPR n. 447/98), indirizzi in materia urbanistica"
- DGRV del 15.03.2010, n. 832 "Atto di indirizzo ai sensi dell'Art. 46 della LR 11/2004 "Norme per il governo del territorio". Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico di cui all'articolo 13, Comma 1, lettera n) della LR 11/2004 (Art. 46 Comma 2 lettera c, LR 11/2004)"
- Piano Territoriale di coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. La procedura di Variante al PRC attraverso la procedura dello SUAP è finalizzata a rispondere alle esigenze di sviluppo o di trasformazione degli insediamenti produttivi non conformi alle previsioni urbanistiche del PRC Vigente.

PROCEDURA

2. L'iter necessario per il perfezionamento della procedura di SUAP in Variante al PRC, come definita nella normativa nazionale e regionale e consolidata nella prassi regionale e provinciale, prevede i seguenti passaggi:
   - l'imprenditore presenta al SUAP la domanda di progetto in Variante;
   - il SUAP, verificato che esso risulta in contrasto con il PRC vigente, rigetta l'istanza con diniego motivato del Responsabile del Procedimento; tuttavia, allorché lo stesso riscontri la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro convoca la conferenza di servizi in sede pubblica che avvia la procedura prevista dall'Art. 8 del DPR 160/2010;
   - alla conferenza di servizi preliminare, detta "istruttoria", partecipano l'imprenditore, il Responsabile del SUAP comunale, il Sindaco, o suo delegato, gli enti e le amministrazioni pubbliche competenti;
   - il progetto di Variante presentato verrà aggiornato secondo le indicazioni espresse in conferenza di servizi istruttoria;
   - il responsabile SUAP convoca la conferenza di servizi conclusiva, detta "decisoria". La partecipazione provinciale (quando richiesta) alla conferenza di servizi è preceduta dalla Valutazione Tecnica Provinciale; il verbale della conferenza di servizi costituisce adozione di Variante urbanistica;
   - l'esito della conferenza di servizi deve essere pubblicato, e può essere oggetto di osservazioni e opposizioni formulate da chiunque vi abbia interesse;
   - il verbale della conferenza dei servizi ed i suoi allegati unitamente alle osservazioni e opposizioni viene esaminato e approvato dal Consiglio Comunale.

3. La procedura di SUAP in Variante al PRC, descritta al Comma precedente, contempla due fattispecie:
   a) quella che necessita dell'approvazione provinciale in quanto gli interventi proposti non sono coerenti con il PAT ed il PTCP;
   b) quella che non necessita dell'approvazione provinciale ed è di esclusiva competenza comunale in quanto gli interventi proposti sono coerenti con il PAT ed il PTCP e si pongono:
      - in continuità alle aree individuate quali "Aree ampliabili" dal PTCP e dal PAT nei casi già oggetto di Accordo Art. 6 LR 11/2004 inseriti nell'Allegato E delle NT del PAT approvato;

- in continuità alle aree individuate quali "Aree ampliabili" dal PTCP e dal PAT per le attività che alla data di approvazione del PAT avevano una dimensione edilizia pari o superiore a 1.000 mq;

e quindi la Variante al PRC si riferisce esclusivamente al PI.

DIRETTIVE E INDIRIZZI

4. In sede di applicazione della procedura di SUAP in Variante al PRC è necessario:
   - verificare l'integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell'Art. 41 delle NT del PTRC sull'intero territorio del Comune e delle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale;
   - quantificare la "capacità di carico ambientale" e approntare interventi compensativi/mitigativi commisurati a tutela dell'ecosistema interessato;
   - verificare la compatibilità con le zone di tutela;
   - garantire il rispetto degli standards urbanistici;
   - utilizzare il verde come strumento di recupero dell'ambiente per il controllo dell'inquinamento, la regolazione idrotermica, la salvaguardia del suolo, la funzione di equilibrio tra le specie, la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del paesaggio;
   - riqualificare sotto l'aspetto ambientale/ecologico l'area di pertinenza attraverso interventi di mitigazione che ne riducano gli impatti, in relazione al contesto territoriale circostante;
   - convenzionare le eventuali opere di urbanizzazione relative all'intervento;
   - prevedere interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. La procedura di SUAP in Variante al PRC non può prevedere di:
   - recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
   - ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
   - interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del Piano;
   - interessare aree destinate a vincoli di cui al successivo Titolo IX delle presenti NTO;
   - interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di PRC, sempre che il progetto non si configuri come "realizzazione" di un nuovo impianto;
   - interessare strutture precarie;
   - ledere l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, visuali panoramiche, ecc.;
   - aumentare il numero delle unità immobiliari e inserire ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di approvazione del PAT;
   - realizzare nuove costruzioni isolate rispetto al fabbricato produttivo esistente;
   - realizzare interventi che comportino un investimento aziendale tale da far propendere al trasferimento dell'attività in zona propria.

6. La procedura di SUAP in Variante al PRC deve:
   a) ricorrere agli Accordi Pubblico privato ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004 ed essere ricondotta ai principi ed alle procedure della Perequazione urbanistica come definiti dalle presenti NTO e dal PAT;
   b) essere applicata, nel caso di attività collocate in "zona propria", limitatamente alle attività che hanno saturato la capacità edificatoria del lotto di pertinenza;
   c) limitare l'ampliamento dell'attività collocata in "zona impropria" al 50% della superficie coperta esistente con il limite di mq 1.000.

TITOLO VI: SISTEMA AMBIENTALE

ART. 31 – CLASSIFICAZIONE ZONE AGRICOLE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, é suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee Z.T.O:
   - Zone agricole di salvaguardia ambientale .....(E1)
   - Zone di ripristino vegetazionali, forestale e delle praterie.....(E2.RV)
   - Zone a riserva naturale orientata .....(E2.RN)
   - Zone agricole caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario ..... (E3)
   - Nuclei residenziali in ambito agricolo .....(E4)
2. Nella zona agricola, ad esclusione dei Nuclei residenziali in ambito agricolo (E4) sono ammessi esclusivamente interventi in funzione dell'attività agricola secondo le precise indicazioni formulate nei successivi Artt., siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole produttive, secondo le modalità previste dall'Art. 44, commi da 1 a 4 della L.R. 11/2004 e s.m.i..

MODALITA' DI INTERVENTO
Nuova edificazione e ampliamento
3. La nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici esistenti destinati alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dai successivi Artt. delle presenti NTO.

Altro
4. Sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'Art. 3, Comma 1, del DPR 380/2001 e s.m.i. sugli edifici esistenti, ad uso residenziale.
5. Prima del rilascio dei permessi di costruire, e limitatamente agli edifici ad uso abitativo, sono istituiti e trascritti presso la conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'Art. 45 della LR 11/2004 e s.m.i., i vincoli di non edificazione sui fondi di pertinenza.
6. Il comune si dota di un Registro Fondiario sul quale trascrivere i dati catastali degli immobili e dei fondi vincolati ai sensi dell'Art. 45 della LR 11/2004 e s.m.i. e di una planimetria su cui risultano individuate le aree vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un comune.
7. Il registro e le planimetrie di cui al presente articolo hanno valore per la verifica di edificabilità dei terreni posti in zona agricola.

CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI DEGLI INTERVENTI
8. Sui nuovi edifici residenziali e/o sulle porzioni ampliate sono ammessi esclusivamente:
   - piante di forma rettangolare o quadrata, tetto a due falde, con linea di colmo disposta secondo il lato maggiore dell'edificio e grondaie con sezione semicircolare;
   - materiali di tipo tradizionale quali coppi in laterizio, intonaci civili, muri in mattoni facciavista purché di limitate dimensioni e solo per scopi ornamentali, serramenti in legno.
9. Le eventuali nuove strade, necessarie al collegamento dei fondi, devono utilizzare i tracciati esistenti; il progetto della strada dovrà prevedere modalità costruttive atte a garantire un corretto inserimento ambientale.
10. La realizzazione di nuovi accessi alla via pubblica è consentita esclusivamente nel caso di riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo.

11. Gli interventi consentiti devono essere compatibili con le tipologie edilizie tipiche del luogo, nel rispetto degli allineamenti plano-altimetrici delle preesistenze e dei materiali tradizionalmente impiegati.

12. Non sono ammessi:
    - locali interrati e seminterrati accessibili dall'esterno;
    - coperture piane;
    - terrazze, scale esterne e altri elementi a sbalzo, rispetto al corpo di fabbrica, superiori a m 0,50;
    - rivestimenti plastici, serramenti in alluminio anodizzato o PVC, serrande avvolgibili, controfinestre esterne, decorazioni cementizie, lignee e metalliche non in sintonia con i caratteri tradizionali locali; negli ampliamenti è tuttavia consentito uniformare i serramenti rispetto all'edificio esistente.

13. Il progetto di nuovi annessi rustici deve adottare le prescrizioni tipologiche previste per le nuove residenze fatta salva la possibilità di realizzare le coperture con strutture di tipo leggero; inoltre il manto di copertura e i serramenti esterni potranno essere realizzati con materiali diversi da quelli indicati per le residenze.

VEGETAZIONE

14. I filari alberati esistenti lungo i fossi di scolo e canali irrigui devono essere salvaguardati; ogni fondo agricolo dovrà essere munito di fossati e scoline con capacità di invaso sufficiente a rispettare le indicazioni previste dalle disposizioni in materia idraulica nel successivo Art. 41 "Misure di salvaguardia idraulica".

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

15. Residenza
    - **H** m. 7,50;
      se l'altezza dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potranno rimanere inalterati.
    - **N** n. 2;
      se il numero di piani dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potranno rimanere inalterati.
    - **Dc** m. 5,00;
      è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edifici esistenti.
    - **Df** m. 10,00;
      è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca.
    - **Dz** si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Articolo 7.

16. Annessi rustici non dedicati a ricovero di animali
    - **H** m. 7,50
      se l'altezza dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potranno rimanere inalterati.
    - **N** n. 2;
      se il numero di piani dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potranno rimanere inalterati;
      potrà essere realizzato un piano interrato ricompreso all'interno del sedime dell'annesso, fatte salve le prescrizioni riguardanti il rischio idraulico, ad uso cantina privo di accessi dall'esterno.
    - **Dc** m. 10,00;
      è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edifici esistenti;
    - **Df** m. 10,00;
      è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici di proprietà;
    - **Dz** si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Articolo 7.

17. Manufatti dedicati al ricovero di piccoli animali e animali da bassa corte
    I manufatti per il ricovero di piccoli animali, animali da bassa corte o per uso esclusivamente familiare (Art. 44 Comma 5ter della LR 11/2004 e s.m.i.) che vengono assimilati a pertinenze degli edifici principali, sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri
    - **H** m. 1,80
    - **Sup** mq 8,00
    - **Dc** m. 1,50;

- **Df** m.10,00.

Superfici maggiori a quelle indicate ai punti precedenti sono assentibili, previo il recupero dei fabbricati esistenti nelle ZTO E1 ed E3, se finalizzate ad impianti gestiti dai privati o da enti a scopo di allevamento, ricovero, pensione o addestramento di cani (e/o gatti). Tali impianti dovranno acquisire le autorizzazioni e pareri amministrativi e sanitari previsti dalla normativa vigente e rispettare i parametri/criteri di seguito esemplificati:

- pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
- approvvigionamento idrico sufficiente;
- canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
- locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
- magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego;

oltre a quanto specificatamente previsto dalla LR n. 60/1993 per la custodia degli animali.

18. Serre fisse

Le serre fisse sono consentite, ai sensi della LR 11/04 e s.m.i., esclusivamente a favore degli imprenditori agricoli sulla base di apposito PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) approvato dall'Ispettorato Regionale Agricoltura ed in osservanza dell'Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 (DGR n. 856 del 15/05/2012) vanno rispettati in ogni caso i seguenti parametri:

- **Rcf** 50%
- **H** m. 4,50
- **N** n. 1;
- **Dc** minimo di m. 5,00;
- **Df** m. 10,00;
  non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza;
- **Dz** si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Articolo 7;

19. Serre mobili

Le serre mobili sono consentite a condizione che non richiedano trasformazioni del suolo o del sottosuolo mediante opere murarie (plinti o cordoli di fondazione, platee in cls o conglomerato, impianti, …) ed in osservanza dell'Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 (DGR n. 856 del 15/05/2012)

20. Allevamenti a carattere familiare.

Sono quelli che, per numero di capi, non sono ricompresi nelle fattispecie previste dagli atti di indirizzo regionale della L.R. 11/04 e s.m.i. lettera d) punto 5. e non sono soggetti a Piano di Sviluppo Aziendale. I parametri di riferimento sono i seguenti:

- **H** m. 4,50
- **N** n. 1;
- **Dc** minimo di m. 10,00;
- **Df** m. 20,00;
  non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza alla residenza
  è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici di proprietà.
- **Dz** si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Art. 7;

Gli allevamenti a carattere familiare devono essere dotati di concimaia e/o vasche per lo stoccaggio delle deiezioni.

La distanza dalle concimaie dovranno essere in armonia con quanto previsto nell'Allegato "D" del PRRA del 26/06/1992 e dall'Art. 12 del Piano di Tutela delle Acque.

Ad integrazione di quanto previsto al precedente Art. 7, la distanza dell'edificio dal confine di ZTO diversa dalla ZTO agricola, non dovrà essere inferiore a m. 20,00.

Gli allevamenti di cani

21. Allevamenti a carattere non intensivo
    - **H** m. 4,50
    - **N** n. 1;
    - **Dc** minimo di m. 20,00;
    - **Df** m. 30,00;
      non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza alla residenza
      è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici di proprietà.

Ad integrazione di quanto previsto al precedente Art. 7, la distanza dell'edificio dal confine di ZTO diversa dalla ZTO agricola, non dovrà essere inferiore a m. 50,00.
Gli allevamenti a carattere non intensivo devono essere dotati di concimaia e/o vasche per lo stoccaggio delle deiezioni.
La distanza dalle concimaie dovranno essere in armonia con quanto previsto nell'Allegato "D" del PRRA del 26/06/1992 e dall'Art. 12 del Piano di Tutela delle Acque.

22. Gli allevamenti a carattere intensivo sono definiti e regolamentati dagli atti di indirizzo della L.R. 11/04 e s.m.i. lettera d) punto 5. Ad integrazione di quanto previsto dal citato Atto di indirizzo regionale dovranno comunque essere rispettati i seguenti parametri:
    - **H** m. 4,50
    - **N** n. 1;
    - **Dc** minimo di m. 50,00;
    - **Df** m. 500,00 per le residenze extra-aziendali; m. 100,00 per le residenze aziendali;
      non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza alla residenza;
      è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici di proprietà.

    Ad integrazione di quanto previsto al precedente Art. 7, la distanza dell'edificio dal confine di ZTO diversa dalla ZTO agricola, non dovrà essere inferiore a:
    - m. 300,00 per allevamenti bovini ed equini (oltre 50 capi);
    - m. 500,00 per allevamenti avicunicoli (oltre 300 capi);
    - m. 500,00 per allevamenti suinicoli (oltre 30 capi);

    Gli allevamenti a carattere intensivo devono essere dotati di concimaia e/o vasche per lo stoccaggio delle deiezioni.
    La distanza dalle concimaie dovranno essere in armonia con quanto previsto nell'Allegato "D" del PRRA del 26/06/1992 e dall'Art. 12 del Piano di Tutela delle Acque.
    Lungo i confini dell'area di pertinenza degli allevamenti intensivi deve essere predisposta una siepe alta, plurifilare, mista di essenze arboree e arbustive autoctone con interasse dei soggetti non inferiore a 2,00 m.
    Per gli interventi su edifici esistenti, o parti di essi, destinati ad allevamenti per i quali è previsto un aumento del numero di capi allevati si applicano le disposizioni previste dagli atti di indirizzo della L.R. 11/04 e s.m.i. lettera d) punto 5.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

23. Sono escluse dalle ZTO agricole:
    - le attività nocive di prima e seconda classe di cui al DM 12/2/1971 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione delle attività agricole;
    - le discariche di qualunque natura;
    - le industrie estrattive e le cave,
    - lo stoccaggio e raccolta di materiali di natura non agricola;
    - il ricovero degli automezzi non necessari all'attività agricola;
    - gli autoparchi;

    e quant'altro ritenuto non consono alle finalità del presente Articolo.

24. La dotazione di parcheggi privati a servizio degli edifici residenziali in zona agricola, dovrà rispettare quanto prescritto per le zone residenziali e all'Art. 6 delle presenti NTO alla voce Dotazioni minime.

25. Nelle ZTO agricole E1 ed E3 individuate nelle NT del PAT quali invarianti ai sensi dell'Art. 31, in recepimento di quanto previsto nelle NT del PTCP per i contesti figurativi disciplinati dagli Artt. 49 e 50, gli interventi assentibili ai sensi dell'Art. 43 e 44 della LR 11/2004 devono essere ordinati alle seguenti direttive:
    - salvaguardia visibilità complessiva e dei limiti dei contesti figurativi con elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne all'ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;
    - mantenimento e valorizzazione degli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno;
    - eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto.

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

26. Nella presentazione dei progetti, oltre a quanto previsto dal R.E. dovrà essere presentata la seguente documentazione integrativa:
    - planimetria in scala 1:2.000 dell'intero fondo rustico con evidenziati gli edifici e le altre strutture esistenti nel fondo in base alla situazione reale esistente;
    - planimetria in scala 1:500 indicante lo sviluppo e la destinazione dei fabbricati inseriti sul fondo con indicazione delle altezze dei fabbricati esistenti e di progetto;
    - planimetria con indicazione di tutte le reti tecnologiche esistenti e di progetto, della strada di accesso al fondo, degli accessi carrai esistenti;
    - relazione tecnico-agronomica che illustri i fattori della produzione, l'ordinamento tecnico-economico, le attività produttive aziendali e le motivazioni che giustifichino la richiesta dell'intervento edilizio o di trasformazione territoriale.

ART. 32 - ZTO E1 – ZONE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprende le parti del territorio che per l'estensione, composizione e localizzazione dei terreni nonché per la presenza di aziende agricole, caratterizzata da un ambito morfologico immediatamente riconoscibile e sostanzialmente integro, assumono rilevanza primaria per la funzione di salvaguardia ambientale.

MODALITA' DI INTERVENTO

Nuova edificazione

2. La nuova edificazione destinata alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dalla LR 11/2004 e s.m.i. come di seguito articolata:
   - è vietata la nuova edificazione residenziale;
   - è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo titolare di un azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004 e s.m.i., sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura (IRA).

Ampliamento e ristrutturazione

3. E' consentita la ristrutturazione con l'ampliamento di case di abitazioni agibili alla data di entrata in vigore della L.R. 11/2004 e s.m.i., fino ad un limite massimo di 800 mc dell'organismo edilizio, comprensivo dell'esistente, e fatto salvo quanto previsto dal PI per i beni culturali e ambientali, gli edifici oggetto di grado di protezione.

4. L'ampliamento massimo di 800 mc va riferito all'organismo edilizio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta.

5. Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità immobiliare; la consistenza minima delle nuove unità immobiliari è disciplinata dal Regolamento Edilizio (RE)

6. L'ampliamento potrà essere realizzato esclusivamente in adiacenza organismo edilizio esistente, prioritariamente attraverso l'accorpamento dei volumi minori legittimi e/o legittimati privi di valori storico/architettonico, ed essere eseguito nel rispetto della tipologia del fabbricato da cui ha origine.

ALTRE DISPOSIZIONI
7. Sono ammessi
   - la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e opere per la difesa del suolo quali cabine elettriche, acquedotti, impianti tecnici di modeste dimensioni, canali irrigui, opere di difesa idraulica;
   - le modeste variazioni del profilo originario del terreno conseguenti al miglioramento idraulico dei terreni;
   - la realizzazione di recinzioni strettamente pertinenti alle abitazioni mediante l'utilizzo di materiali naturali e siepi.

ART. 33 - ZTO E2.RV – ZONE DI RIPRISTINO VEGETAZIONALE, FORESTALE E DELLE PRATERIE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprendono le parti di territorio agricolo che il P.A. del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile classifica come "zone di ripristino vegetazionale" ubicate lungo tutto il corso del Sile.

MODALITA' DI INTERVENTO
2. In tali zone valgono le norme di cui all'Art. 13 delle NdA del P.A., in particolare sono perseguite le seguenti finalità:
   - ripristinare il manto vegetale erbaceo, arbustivo ed arboreo;
   - intervallare le superfici con vegetazione di tipo arboreo (boschi, macchie boschive, siepi, ecc.) ad altre condotte a prateria;
   - migliorare l'assetto naturalistico e paesaggistico dell'area;
   - migliorare e ricostruire l'ambiente idoneo al ripopolamento e conservazione delle specie animali e vegetali;
   - sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, comprese le attività di turismo rurale, secondo le linee guida di cui all'Allegato G del Piano Ambientale – Linee guida per la gestione delle zone agricole;
   - promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco di cui all'Art. 2 delle NdA del P.A., incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d'uso o rilocalizzazione.

Nuova edificazione
3. La costruzione (o ampliamento) di annessi rustici è consentita nei limiti del rapporto di copertura del 2% e comunque per una superficie massima di mq 100, elevata ad un massimo di mq 300 per gli imprenditori agricoli a titolo principale, con i requisiti minimi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004 e s.m.i., sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) approvato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura (I.R.A.). L'ampliamento deve essere realizzato in aderenza all'esistente ed il richiedente deve dimostrare di non poter realizzare gli annessi rustici necessari, in altra zona agricola all'interno o all'esterno del Parco.

Ampliamento e ristrutturazione
4. E' consentito l'ampliamento di case di abitazioni agibili alla data di entrata in vigore della L.R. 11/2004 e s.m.i., fino ad un limite massimo di 800 mc dell'organismo edilizio, comprensivo dell'esistente, da realizzarsi in aderenza al corpo abitativo esistente, o comunque all'interno dell'aggregato abitativo, con obbligo di conservazione della rete idrografica superficiale, della vegetazione naturaliforme, di recinzioni con siepe viva e di riqualificazione dell'aggregato abitativo.
5. L'ampliamento massimo di 800 mc va riferito all'organismo edilizio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta.

ALTRE DISPOSIZIONI
6. E' ammessa la realizzazione di recinzioni strettamente pertinenti le abitazioni; le stesse dovranno essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali a seguito di comprovate motivazioni funzionali e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato D del P.A. "Norme tecniche per la gestione del verde".

ART. 34 - ZTO E2.RN – ZONE A RISERVA NATURALE ORIENTATA

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprendono le parti di territorio agricolo che il P.A. del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile classifica come "riserva naturale generale" per il particolare interesse naturalistico e paesaggistico connesso con l'ambiente fluviale. Sono zone soggette alle norme di cui agli Artt. 10 ter e 12 delle NdA del P.A.

MODALITA' DI INTERVENTO
2. In tali zone valgono le norme di cui all'Art. 12 delle NdA del P.A., in particolare sono perseguite le seguenti finalità:
   - tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area con particolare riferimento alle zone umide e alle risorse idriche;
   - tutelare ed estendere i siti idonei alla conservazione delle specie animali e vegetali nonché all'incremento della biodiversità, con particolare riferimento ad habitat e specie di importanza comunitaria;
   - ripristinare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area, soprattutto attraverso il ripristino di siepi e prati conseguenti all'antica sistemazione a "campi chiusi", documentabile da foto aeree, e qualora non in contrasto con le sistemazioni agrarie originarie, l'imboschimento dei terreni agricoli e la formazione di siepi e di fasce tampone erbacee, arbustive ed arboree, da realizzare con le modalità previste dalle Linee guida per la gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G) e dalle "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D) del P.A.;
   - sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, comprese le attività di turismo rurale;
   - promuovere e regolamentare la fruizione scientifica e didattica;
   - disciplinare e controllare la fruizione ricreativa compatibile anche in funzione di servizio alla popolazione residente e di un decentramento delle attrezzature del Parco;
   - promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco di cui all'Art. 2 delle NdA del P.A., incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d'uso o rilocalizzazione.

3. Per tali zone sono vietati i cambiamenti d'uso, degli immobili e delle strutture fondiarie esistenti, salvo quelli indirizzati al conseguimento delle finalità di cui al Comma 2) dell'Art. 12 delle N.d.A. del P.A..

<u>Nuova edificazione</u>
4. La nuova edificazione destinata alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dal combinato disposto della L.R. 11/2004 e s.m.i. e dell'Art. 10 ter del P.A. come di seguito articolati:
   - è vietata la nuova edificazione residenziale;
   - è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive nei limiti del rapporto di copertura del 2% e comunque per una superficie massima di mq 100, elevata ad un massimo di mq 300 per gli imprenditori agricoli a titolo principale, con i requisiti minimi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004 e s.m.i., sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) approvato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura (I.R.A.). L'ampliamento deve essere realizzato in aderenza all'esistente ed il richiedente deve dimostrare di non poter realizzare gli annessi rustici necessari, in altra zona agricola all'interno o all'esterno del Parco.

<u>Ampliamento e ristrutturazione</u>
5. Per gli imprenditori a titolo principale è consentito l'ampliamento di case di abitazioni agibili alla data di entrata in vigore della L.R. 11/2004 e s.m.i., fino ad un limite massimo di 800 mc dell'organismo edilizio, comprensivo dell'esistente, da realizzarsi in aderenza al corpo abitativo esistente, o comunque all'interno dell'aggregato abitativo, con obbligo di conservazione della rete idrografica superficiale, della vegetazione naturaliforme, di recinzioni con siepe viva e di riqualificazione dell'aggregato abitativo.

6. L'eventuale ampliamento degli annessi rustici è consentito nei limiti del rapporto di copertura del 2% e comunque per una superficie massima di 100 mq, elevata ad un massimo di 300 mq per gli imprenditori a titolo principale purché l'ampliamento sia realizzato in aderenza all'esistente e a condizione che il richiedente dimostri di non poter realizzare gli annessi rustici necessari in altra zona agricola all'interno o all'esterno del Parco.

7. L'ampliamento massimo di 800 mc va riferito all'organismo edilizio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta.

ALTRE DISPOSIZIONI

8. All'interno di tali zone sono individuate aree "con funzione di interesse pubblico", con le seguenti destinazioni funzionali:
   - parco urbano;
   - gioco e sport all'aperto che non comportino la realizzazione di strutture fisse;
   - spazi attrezzati ad attività ludiche in periodi saltuari;
   - impianti connessi con obiettivi e finalità del P.A..

   Nell'organizzare tali funzioni è fatto obbligo di attenersi alle norme riportate negli Artt. 21, 22 e 33 delle NdA del P.A.

9. E' ammessa la realizzazione di recinzioni strettamente pertinenti le abitazioni; le stesse dovranno essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali a seguito di comprovate motivazioni funzionali e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato D del P.A. "Norme tecniche per la gestione del verde".

10. Sono inoltre ammessi:
    - le variazioni del profilo del terreno nei casi previsti dall'Art. 10 ter delle NdA del P.A.;
    - la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e opere per la difesa del suolo quali cabine elettriche, acquedotti, impianti tecnici di modeste dimensioni, canali irrigui, opere di difesa idraulica a condizione che i progetti siano accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico come previsto dall'Art. 10 ter delle NdA del P.A.;
    - la realizzazione di costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agricole quali silos, serbatoi, serre, impianti, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, a condizione che i progetti siano accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico come previsto dall'Art. 10 ter delle NdA del P.A.

ART. 35 - ZTO E3 – ZONE AGRICOLE CARATTERIZZATE DA UN ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprende le parti del territorio che per l'estensione, composizione e localizzazione dei terreni nonché per la presenza di aziende agricole, caratterizzata da un ambito morfologico immediatamente riconoscibile e sostanzialmente caratterizzato da un elevato frazionamento fondiario, assumono rilevanza primaria per la funzione agricolo-produttiva.

MODALITA' DI INTERVENTO
Nuova edificazione
2. La nuova edificazione destinata alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dalla L.R. 11/2004 e s.m.i.. come di seguito articolata:
   - è consentita la nuova edificazione di case di abitazione fino ad un limite di mc 600, ampliabili di mc 100 per ogni familiare e/o addetto occupato nell'azienda agricola che possiede i requisiti minimi previsti dall'Art. 44 della L.R. 11/2004 e s.m.i., sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) approvato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura (I.R.A.).
   - è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo titolare di un azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall'Art. 44 della L.R. 11/2004 e s.m.i., sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) approvato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura (I.R.A.).

Ampliamento e ristrutturazione
3. E' consentita la ristrutturazione con l'ampliamento di case di abitazioni agibili alla data di entrata in vigore della L.R. 11/2004 e s.m.i., fino ad un limite massimo di 800 mc dell'organismo edilizio, comprensivo dell'esistente, e fatto salvo quanto previsto dal PI per i beni culturali e ambientali e gli edifici oggetto di grado di protezione.
4. L'ampliamento massimo di 800 mc va riferito all'organismo edilizio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta.
5. Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità immobiliare; la consistenza minima delle nuove unità immobiliari è disciplinata dal Regolamento Edilizio (RE).
6. L'ampliamento potrà essere realizzato esclusivamente in adiacenza organismo edilizio esistente ed essere eseguito nel rispetto della tipologia del fabbricato da cui ha origine.
7. Oltre quanto già previsto ai precedenti commi, l'ampliamento di case di abitazioni è possibile:
   - fino a mc 200 per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato e comunque non oltre i mc 1.200 mc, comprensivi dell'esistente, esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo;
   - per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente.

ALTRE DISPOSIZIONI
8. Sono ammessi
   - la realizzazione piccoli manufatti della dimensione massima di 6,00 mq e H di 2,20 m per il ricovero di animali da bassa corte o animali d'affezione, che vengono assimilati a pertinenze degli edifici principali, nel rispetto della distanza minima di 5,00 m dai confini di proprietà e di 10,00 m dai fabbricati;
   - la realizzazione di piscine pertinenziali;
   - la realizzazione di costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agricole quali silos, serbatoi, serre, impianti, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
   - la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e opere per la difesa del suolo quali cabine elettriche, acquedotti, impianti tecnici di modeste dimensioni, canali irrigui, opere di difesa idraulica;

- le modeste variazioni del profilo originario del terreno conseguenti al miglioramento idraulico dei terreni;
- la realizzazione di recinzioni strettamente pertinenti alle abitazioni mediante l'utilizzo di materiali naturali e siepi.

ART. 36 – ZTO E4 - NUCLEI RESIDENZIALI IN AMBITO AGRICOLO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Il PI in coerenza e in attuazione del P.A.T., sulla base dell'analisi della effettiva consistenza e destinazione d'uso degli edifici presenti, individua, all'interno nei vari ambiti di edificazione diffusa identificati nel PAT, i "Nuclei residenziali in ambito agricolo".
2. I Nuclei residenziali in ambito agricolo comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale caratterizzati da un'alta frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola di imprenditori a titolo principale, da un'adeguata viabilità dotata delle principali opere di urbanizzazione e in cui siano riconoscibili i limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo circostante.

MODALITA' DI INTERVENTO
3. Il PI si attua attraverso l'Intervento Edilizio Diretto (IED) previo parere della Commissione Edilizia Integrata (CEI).

DESTINAZIONI D'USO
4. E' ammessa la realizzazione di:
   - edifici destinati alla residenza;
   - ricoveri attrezzi accessori alla residenza sino ad un massimo di Sc pari a mq 30 per lotti di pertinenza con superficie non inferiore a 2.000 mq con altezza massima pari a m. 2,50 a scomputo del volume assegnato.
5. E' vietata la realizzazione di annessi destinati all'allevamento.

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI/EDILIZI
6. Ai fini dell'edificazione vengono fissati i seguenti parametri:
   - **If**: mc/mq 1,0
   - **Rcf** non superiore al 30%
   - **H**: m. 6,50 per la residenza, m. 5,00 per gli annessi
   - **Dc**: m. 5,00
   - **Df**: m. 10,00 riducibili a 3,00 tra fabbricati con pareti entrambe non finestrate
   - **N**: 2

PRESCRIZIONI E VINCOLI
7. Gli interventi di nuova edificazione e/o ampliamento degli edifici esistenti sono subordinati a:
   - ricomposizione ambientale, anche attraverso la realizzazione di fasce alberate e arbustive della profondità di m. 1,50 che dovranno essere attrezzate con essenze latifoglie caduche appartenenti alla vegetazione tipica della zona lungo i lati del lotto confinanti con il territorio agricolo;
   - riordino delle pertinenze, attraverso l'integrazione morfologica con la struttura originaria e l'eliminazione/ricomposizione di eventuali elementi di degrado, quali superfetazioni o fabbricati impropri;
   - caratteristiche tipologiche, costruttive e formali coerenti con quanto previsto nel precedente Articolo riguardante la "Classificazione zone agricole" e nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale";
   - realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionali.

ART. 37 – EDIFICI NON FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE AGRICOLA DEL FONDO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000
- Schede C - Edifici non funzionali alla conduzione del fondo

DEFINIZIONE
1. Sono individuati, nelle tavole di progetto e nelle specifiche schede gli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo ed i fabbricati dismessi che possono essere recuperati ad altre destinazioni d'uso nel rispetto delle prescrizioni delle presenti NTO e delle relative schede.

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI/EDILIZI
2. La variazione di destinazione d'uso dei fabbricati è ammessa esclusivamente per quelli inseriti nelle zone agricole ed esistenti alla data del 09/02/2009 (adozione del PAT) e legittimi e/o legittimati ed è disciplinata dal presente Articolo. La legittimità dei fabbricati o di loro porzioni, già dichiarata in sede di presentazione delle istanze per il riconoscimento della non funzionalità dei fabbricati dismessi e/o abbandonati, deve essere comprovata in sede di presentazione dei progetti edilizi.

3. Le Schede degli edifici censiti contengono i seguenti dati ed informazioni:
   - ubicazione fabbricato e grado di protezione;
   - estratto ortofoto;
   - estratto catastale;
   - estratto 2a Variante al PI;
   - estratto tavola trasformabilità PAT
   - documentazione fotografica;
   - stato di fatto (descrizione, stato di conservazione, urbanizzazione e sottoservizi, dati edilizi, destinazione d'uso esistente, presenza di vincoli);
   - progetto (parere urbanistico e prescrizioni, parere agronomico e prescrizioni).

4. Nelle Schede Normative hanno valore:
   a) prescrittivo la parte descrittiva riguardante:
      - grado di protezione;
      - presenza di vincoli;
      - parere agronomico e prescrizioni;
      - parere urbanistico e prescrizioni;
   b) esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
      - ubicazione fabbricato;
      - estratto ortofoto;
      - estratto catastale;
      - estratto 2a Variante al PI;
      - estratto tavola trasformabilità PAT;
      - documentazione fotografica;
      - stato di fatto (descrizione, stato di conservazione, urbanizzazione e sottoservizi, dati edilizi, destinazione d'uso esistente, presenza di vincoli);

      ed in genere tutti gli elementi non ricompresi nella precedente lettera a) del presente Comma.

5. Gli edifici censiti possono essere adibiti alla nuova destinazione prevista nel rispetto di:
   - parametri del RE;
   - grado di protezione (per quelli classificati di interesse storico architettonico);
   - salvaguardia dell'ambiente rurale e naturale;
   - salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edilizia rurale locale;
   - adeguata dotazione di aree a parcheggio, oltre a quanto già prescritto per la residenza, per le altre destinazioni.

6. La modalità del recupero volumetrico o di superficie degli edifici individuati è legata alle caratteristiche tipologiche ed edilizie degli stessi:
   a) tipo edilizio residenziale o annesso di tipo rurale: è ammesso il recupero della volumetria esistente;
   b) tipo edilizio a "capannone" agricolo: è ammesso il recupero di una superficie di pavimento pari al 33% della superficie di pavimento esistente;
   c) tipo edilizio "baracca", edificio precario: è ammesso il recupero di una superficie di pavimento pari al 50% della superficie di pavimento esistente.
7. Le quantità di cui sopra possono essere modificate in virtù della singola valutazione urbanistica/agronomica effettuata e sono comunque definite all'interno di ogni specifica scheda.
8. Il cambio di destinazione d'uso di annessi rustici non più funzionali al fondo, comporta il divieto di realizzare nuovi annessi rustici riferiti alla stessa proprietà/azienda agricola.
9. La dotazione di parcheggi privati a servizio degli edifici dovrà rispettare quanto prescritto per le zone residenziali e all'Art. 6 delle presenti NTO alla voce Dotazioni minime.

EDIFICI COLLOCATI NEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

10. Nelle ZTO Agricole site all'interno del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile individuate nei precedenti Artt. 33 e 34 è ammesso il recupero degli edifici individuati nel PI come non più funzionali alla conduzione del fondo in misura massima di 1.200 mc per ciascun richiedente. E' ammesso il recupero dell'intero volume, anche superiore al limite di 1.200 mc, nel caso in cui l'intervento riguardi fabbricati sottoposti a tutela dallo strumento urbanistico comunale. In ogni caso non si potranno realizzare più di due unità abitative.
11. E' fatto obbligo di conservazione della rete idrografica superficiale e della vegetazione naturaliforme e di riqualificazione dell'aggregato abitativo.
12. In prossimità di Porte, Punti di Accesso o percorsi ciclopedonali è comunque consentito il riutilizzo degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo, per finalità coerenti con gli obiettivi del Parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico e convenzione con l'Ente Parco.

ART. 38 – ZTO VERDE PRIVATO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprendono i parchi, giardini o aree verdi intercluse di particolare valore naturale e paesaggistico o per le quali esiste l'esigenza alla conservazione. Comprendono, altresì superfici pertinenziali inedificate per le quali si rende opportuna la conservazione dello stato di fatto che garantisca il mantenimento di particolari allineamenti o preservi l'alternanza edificato/non edificato.

MODALITA' DI INTERVENTO
2. Entro le aree classificate a verde privato è vietata qualsiasi nuova edificazione e/o ampliamento dei fabbricati esistenti, fatta eccezione per l'installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, uccelliere, ecc. nei limiti previsti dall'Art. 6 delle presenti NTO.

3. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'Art. 3, Comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001. E' inoltre ammessa la ristrutturazione dei volumi esistenti con un aumento di volume "una tantum", del 20% di quello esistente con un max di mc 150, per motivi igienici e di razionalizzazione dell'impianto abitativo. In caso di demolizione dei fabbricati con grado di protezione "D", la nuova sagoma e il nuovo sedime del fabbricato dovranno essere preventivamente valutati dalla Commissione Edilizia Integrata.

4. In questi ambiti è prescritto il mantenimento delle alberature e del verde esistente, in essi è obbligatoria la manutenzione al fine di preservare le caratteristiche dei luoghi ed il loro rapporto con l'ambiente circostante.

5. Tutti gli interventi edilizi sugli edifici esistenti e inclusi negli ambiti a verde privato, consentiti dal relativo grado di protezione, devono essere accompagnati da un progetto di sistemazione e/ o potenziamento del verde, contenente pure ogni indicazione relativa alla sistemazione delle aree di circolazione ed alla loro pavimentazione. A questo progetto deve essere unita da una adeguata documentazione sullo stato di fatto dei luoghi.

PERTINENZE VILLE STORICHE COLLOCATE NEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
6. Gli ambiti individuati, con questa destinazione nella Tavv di Piano e ricadenti all'interno del perimetro del Parco Regionale Naturale del fiume Sile, corrispondono alle aree classificate "di pertinenza di ville di rilevanza paesaggistica" nel Piano Ambientale. Per queste aree vale, oltre a quanto stabilito dal presente Articolo, l'eventuale normativa più restrittiva prevista all'Art. 24, commi 4, 5 e 6 delle NdA del Piano Ambientale.

ART. 39 – VARCHI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 e s.m.i., "Norme per il governo del territorio"
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale, scala 1:5.000

DEFINIZIONE
1. I varchi comprendono le parti del territorio in cui sono in atto processi dinamici di occlusione che possono pregiudicare la continuità della rete ecologica. I varchi, unitamente ai corridoi ecologici, garantiscono gli spostamenti (a fini trofici, di riproduzione, ecc.) della fauna, determinante nei processi di trasformazione energetica dell'ecosistema.

PRESCRIZIONI E VINCOLI
2. Nella parti di territorio corrispondenti ai varchi è vietato effettuare interventi infrastrutturali e di edificazione che compromettono la continuità della rete ecologica
3. Ove non sia possibile escludere interventi infrastrutturali e di edificazione è necessario prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna.

ART. 40 – SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (SIC E ZPS)

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
- Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 2009/147/CE
- DPR n. 357 del 08.09.1997
- DPR n. 120 del 120.03.2003
- DM del 03.04.2000
- LR n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)
- DGR del 10 ottobre 2006, n. 3173
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso
- Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale, scala 1:5.000

DEFINIZIONE
1. Le Tavole del P.I. indicano le aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, al D.P.R. 8 settembre 1997, al D.P.R. 357/2003, al D.M. 3 aprile 2000, nonché alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006.
2. La Regione Veneto predispone il Piano di Gestione, definito dalla D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173 – Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative - quale "strumento idoneo a definire le soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000, elaborati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio".

MODALITA' DI INTERVENTO
3. Le presenti N.T.O. ed in particolare gli articoli riguardanti il Sistema Ambientale pongono norme di tutela e valorizzazione dei Siti con particolare riferimento a:
   - mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui alla DIR 92/43/CE;
   - mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale;
   - individuare i fattori di incidenza che possono alterare negativamente l'habitat oggetto di tutela.
4. Nell'ambito ed in prossimità dei Siti di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006 avente per oggetto "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".

ART. 41– MISURE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, approvato con D.C.R. n. 48 del 27 giugno 2007.
- Piano di Tutela delle Acque del Veneto
- Piano delle Acque di Casier
- Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 n. 2/2007; 1,2,3,4 del 22.01.2008
- Legge n.171 16/04/1973 e DPR 962 20/09/1973 Laguna di Venezia

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Allegato D, Valutazione di compatibilità idraulica, Variante n. 2 al PI
- Compatibilità idraulica

CONTENUTI E FINALITA'
1. Trattasi di normative valide per tutto il territorio Comunale e di particolari restrizioni per le aree individuate dal PAI, e dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, in relazione alla pericolosità idraulica e alla frequenza di allagamento che li caratterizza.
   Sono esclusi dal campo di applicabilità del presente Articolo i casi di Condono edilizio.
   Sono incluse nel campo di applicabilità del presente Articolo le richiesta di Sanatoria compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.
2. Il fine delle presenti norme è di non incrementare le condizioni di rischio idraulico.

DIRETTIVE
3. I PUA di iniziativa pubblica o privata e loro varianti che comportino aumento di superficie urbanizzata e i progetti preliminari relativi a opere di urbanizzazione pubbliche o private convenzionate dovranno contenere una Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) da redigere ai sensi della DGRV 1322/2006 e s.m.i.. Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste nella VCI vanno inserite nella convenzione che regola i rapporti fra comune e soggetti privati.
4. La VCI, da certificarsi in apposita relazione redatta a cura del progettista, si perfeziona con l'acquisizione del parere favorevole espresso al riguardo secondo le competenze e modalità previste dalla DGRV n.1322 del 10 Maggio 2006, come integrata con DGRV n.1841 del 19 Giugno 2007 .
5. Il collaudatore delle opere di urbanizzazione è tenuto ad accertare l'avvenuta realizzazione di quanto previsto e prescritto a salvaguardia delle condizioni di invarianza idraulica, nonché a farne esplicito riferimento nel certificato di collaudo. Tale disposizione è riportata nel disciplinare di incarico.

PRESCRIZIONI E VINCOLI
6. Gli interventi di nuova edificazione di volumetria superiore a mc 1.000 o comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza superiore a mq 200 devono essere accompagnati dalla VCI del progetto redatta ai sensi della DGRV n. 1322 del 10 Maggio 2006 e s.m.i. che indichi le misure compensative o mitigatorie che si intendono porre in essere, anche con riferimento a fossati, compluvi, invasi, tubazioni di convogliamento acque, eventualmente esistenti nell'area di intervento o ai confini della medesima. Tale VCI deve illustrare il dimensionamento dei Volumi di compensazione idraulica, da redigere secondo quanto indicato nel Comma 8 del presente Articolo.
   L'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità idraulica è:
   a) obbligatorio per gli interventi di volumetria superiore a mc 2.000 o comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza superiore a mq 1.000;
   b) facoltativo per gli interventi compresi tra mc 1.000 e mc 2.000 o comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza compresa tra mq 200 e mq 1.000 a condizione che nell'ambito della verifica di compatibilità idraulica siano previsti sistemi idonei al trattenimento delle acque piovane gravanti su superfici impermeabili quali tetti e aree pavimentate facenti riferimento alle pertinenze del lotto edificato per il tempo necessario a consentire un regolare smaltimento nella rete.

7. Nelle ipotesi di "ampliamenti", le superfici o le volumetrie da contabilizzare, per accertare il superamento delle soglie indicate nel Comma 6, sono solamente quelle in aggiunta al fabbricato esistente. Per quanto concerne, invece, eventuali casi di "demolizione con ricostruzione", si precisa che una volta demolito il fabbricato preesistente il successivo intervento edilizio si configura, ai fini del calcolo delle soglie di cui al Comma 6, quale nuova edificazione per la quale non possono essere scomputati né la superficie, né il volume del fabbricato preesistente.

8. I volumi di compensazione idraulica necessari per gli interventi di cui al Comma 3 ed ai punti a) e b) del Comma 6 ed al Comma 7 del presente Articolo:
   a) devono essere dimensionati secondo il metodo dei serbatoi descritto al paragrafo 9.2 della VCI allegata alla Variante al PI n. 2, con la curva di possibilità pluviometrica relativa a Tr=50 anni indicata nello stesso paragrafo e assumendo come portata massima scaricabile il valore 10 l/(s*ha); tale valore può essere motivatamente abbassato ulteriormente da prescrizione del Consorzio di Bonifica in ragione di evidenti criticità pregresse, cartografate nell'Allegato D alla VCI allegata alla Variante al PI n. 2.
      Vanno in ogni caso rispettati i seguenti valori minimi di invaso idraulico da realizzare:
      - 500mc di invaso/ha impermeabilizzato per trasformazioni residenziali;
      - 700mc di invaso/ha impermeabilizzato per trasformazioni produttive;

      e pertanto, va caso per caso condotto sia il dimensionamento analitico sia la verifica dei valori minimi sopra schematizzati;
   b) devono essere provvisti di manufatto di controllo delle portate poste a monte dell'immissione nella rete di smaltimento delle acque bianche o nel ricettore, con luce tarata e soglia sfiorante, ispezionabile, del tipo schematizzato nel paragrafo 9.4 della VCI allegata alla Variante al PI n. 2;
   c) possono tener conto della porzione di portate infiltrabili nel sottosuolo nel limite massimo del 50% dell'incremento di portata conseguente all'intervento di progetto (limite elevabile al 75% nei casi previsti da DGR 1322/2006).
      La possibilità di tener conto della porzione infiltrabile è inoltre subordinata al rispetto di 1m di franco idraulico tra il fondo della trincea drenante e il livello massimo di escursione annuale di falda.
      L'infiltrazione è subordinata infine al rispetto dei limiti dettati dal Piano di Tutela in merito alla qualità delle acque.

9. Per tutti gli interventi edilizi ed urbanistici:
   a) gli eventuali piani interrati o semi-interrati vanno comunque impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e vanno previste aperture quali rampe e bocche di lupo solo a quote superiori;
   b) il calpestio del piano terra degli edifici di nuova costruzione deve essere fissato ad una quota tale da non consentire l'ingresso delle acque di possibili allagamenti interessanti le aree esterne;
   c) la sistemazione di progetto non deve comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti, né produrre una riduzione del volume di invaso preesistente (a tal fine per compensare eventuali rialzamenti rispetto al piano campagna circostante è possibile prevedere avvallamenti localizzati dell'area a verde);
   d) per gli interventi che prevedano la realizzazione di piani interrati potranno essere rilasciati i permessi di costruire solo previa presentazione di atto d'obbligo registrato, con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di locali interrati. Tale documento, sottoscritto dal titolare, va redatto secondo lo schema proposto dal Commissario Delegato Allagamenti (vedi Ulteriori precisazioni, agosto 2008) e disponibile sul sito Internet del Comune (sportello unico per l'edilizia privata – modulistica);
   e) se l'ambito di intervento scarica direttamente in un canale consortile, dovrà essere acquisita la Concessione idraulica rilasciata dal Consorzio di Bonifica sul progetto di smaltimento delle acque;
   f) se l'ambito di intervento scarica in un fossato a cielo aperto privato deve essere fornita al Consorzio di Bonifica una dettagliata documentazione (planimetria, profilo, sezioni, documentazione fotografica) dello stato del fossato di recapito delle acque meteoriche fino al più vicino collettore demaniale ed acquisita quindi l'Attestazione da parte del Consorzio di Bonifica in merito al progetto di smaltimento delle acque;
   g) se l'ambito di intervento scarica su condotta di acque bianche dovrà essere verificata la capacità idraulica della condotta ricettrice e la sua effettiva potenzialità di scolo.

<u>Accessi, viabilità e parcheggi</u>

10. Gli interventi di nuova realizzazione
    a) degli accessi devono:
       - prevedere la quota di sottotrave dell'impalcato pari a quella del piano campagna o al ciglio dell'argine, in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque;

- essere dotati di rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura a monte e a valle del manufatto;
- privilegiare ove possibile la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari anziché tubazioni in cls;

b) della viabilità devono:
- essere dotati di una relazione idraulica specifica con il dimensionamento degli interventi di tipo idraulico proposti;
- prevedere fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture al fine da non sovraccaricare i ricettori finali delle acque. Salvo che le verifiche di dettaglio di cui al punto precedente dimostrino la necessità di misure ancor più cautelative, va adottata per la nuova viabilità una capacità di invaso minima dei fossi di guardia di 800 mc/ha di superficie impermeabilizzata;
- garantire la continuità idraulica attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati;

c) delle superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso devono:
- utilizzare, preferibilmente, materiali drenanti e assorbenti posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno. Va verificata caso per caso l'applicabilità di tale indicazione, tenendo conto delle limitazioni in merito alla qualità delle acque infiltrabili nel sottosuolo dettate dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto;
- verificare caso per caso, secondo la tipologia ed estensione del piazzale di progetto, la necessità di trattamento delle portate meteoriche, nel rispetto dell'Art. 39 del Piano di Tutela delle Acque.

11. Il rilascio dei Certificati di Agibilità da parte del Comune è subordinato:
a) alla certificazione da parte del Direttore Lavori inerente la corretta esecuzione delle opere idrauliche e la conformità delle opere realizzate al progetto presentato, nonché a quanto previsto da V.C.I. ed eventuali pareri, concessioni e attestazioni delle Autorità idrauliche competenti qualora previsti ai sensi dei commi 3, 6, 7 e 9 del presente Articolo.

12. Lo scarico nei fossati e corsi d'acqua delle portate meteoriche o depurate è subordinato a:
a) rispetto delle modalità e limitazioni indicate dall'Ente gestore degli stessi a tutela dell'idoneità all'uso cui le acque fluenti nei canali sono destinate e a tutela della sicurezza idraulica del territorio;
b) rispetto dei limiti qualitativi imposti dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto e dalle normative previste per corsi d'acqua defluenti nel Bacino della Laguna di Venezia (L. 16/04/1973 e DPR 20/09/1973);
c) realizzazione di porta a vento nel tratto terminale, qualora lo scarico avvenga direttamente su corso d'acqua consortile, al fine di evitare fenomeni di rigurgito;
d) presentazione di dettagliata relazione idraulica contenente indicazioni tecniche e dimensionamento della rete scolante.

13. Le tombinature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a motivate pubbliche necessità sono vietate. Le eventuali tombinature concesse devono comunque:
a) essere sottoposte a parere del Consorzio di Bonifica o Ente gestore del corso d'acqua;
b) nei casi di corsi d'acqua pubblica, perfezionare la pratica dal punto di vista amministrativo in merito all'occupazione demaniale;
c) avere diametro minimo di 80 cm e in ogni caso garantire la stessa capacità di portata del fossato di monte, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche;
d) essere dotati di rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura a monte e a valle del manufatto;
e) recuperare, nei casi di chiusura di fossati, l'invaso sottratto mediante realizzazione di nuovi ulteriori fossati perimetrali o mediante l'abbassamento del piano campagna relativamente alle zone attigue adibite a verde;
f) garantire, oltre che la perfetta funzionalità idraulica, anche una facile manutenzione (canal-jet, mezzi meccanici).

14. Per le aree a pericolosità idraulica PAI identificate nella Tav. "Carta della Fragilità del PAT" e nella tavola Allegato D alla VCI allegata alla Variante al PI n. 2, oltre a quanto valido per il resto del territorio Comunale, è obbligatorio il rispetto degli Artt. 10,11,12,13 del PAI in relazione al livello di pericolosità.

15. Per le aree soggette a criticità idraulica definite dal Consorzio Acque Risorgive e cartografate nella Tavola Allegato D alla VCI allegata alla Variante al PI n. 2, l'Ente competente in materia idraulica può fissare limiti allo scarico più restrittivi rispetto al valore dei 10 l/(s*ha) valido per il resto del territorio Comunale e può subordinare il proprio parere favorevole ad interventi volti al miglioramento delle condizioni locali di deflusso, in modo commisurato all'entità dell'intervento.

16. La realizzazione degli interventi oggetto del presente PI è subordinata, come precisato nell'Art. 41 delle presenti NTO, al rispetto delle prescrizioni idrauliche, riportate nelle Schede APP dell'Elab. 13 (Schede Accordi Pubblico Privato – APP Art. 6 LR 11/04 e s.m.i.), finalizzate all'efficiente smaltimento delle portate meteoriche e alla prevenzione di fenomeni di allagamento.
17. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante al PI.
18. A seguito del Parere espresso dal Consorzio di Bonifica, di cui al Prot. comunale n. 9524 del 22.10.2012, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
    a) i volumi di invaso necessari a compensare le maggiori impermeabilizzazioni create nelle aree oggetto di trasformazione, dovranno essere riverificati in sede di progettazione definitiva degli interventi;
    b) specificatamente per la zona E4/2, dovrà essere salvaguardata da eventuali future opere edilizie la fascia di rispetto dello Scolo Bigonzo di m. 10,00, misurata dal ciglio superiore sinistro del canale;
    c) il pozzetto di laminazione schematizzato alle pagg. 32 e 33 della V.C.I. (Valutazione di Compatibilità Idraulica) dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: il setto di laminazione dovrà essere reso facilmente removibile ed ispezionabile, al fine di consentirne la frequente e costante manutenzione; la chiusura superiore del pozzetto dovrà essere preferibilmente realizzata con una griglia completamente rimovibile di adeguate caratteristiche dimensionali e strutturali.

TITOLO VII: SISTEMA DEI SERVIZI

ART. 42 – CLASSIFICAZIONE ZONE A SERVIZI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, é suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee Z.T.O. destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generali riservate all'utilizzazione per scopi pubblici e sociali:
   - Zone per l'istruzione ..... (Fa)
   - Zone per attrezzature di interesse comune ..... (Fb)
   - Zone attrezzate a parco, gioco e sport ..... (Fc)
   - Zone per parcheggi ..... (Fd)
   - Zone per attrezzature di interesse generale non configurabili come standard urbanistici..... (Fe)
2. Le aree classificate dal PI come servizi sono destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e costituiscono la dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde e parcheggio di cui all'Art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come integrato dall'Art. 31 della LR n. 11/2004 e s.m.i. e successivi Atti di Indirizzo.

MODALITA' DI INTERVENTO
3. Sono vietati gli interventi connessi ad attività produttive, di stoccaggio e raccolta di materiali, il ricovero degli automezzi e quant'altro non consono alle finalità del presente Articolo.
4. Le aree di cui al presente Articolo, che non siano già acquisite al pubblico demanio alla data di adozione del presente PI, possono essere acquisite, trasformate e gestite:
   - come impianto pubblico realizzato e gestito dall'Ente istituzionalmente competente;
   - a cura dei privati, singoli o associati, utilizzando gli istituti definiti nei precedenti Articoli e convenzionando l'intervento ai quali l'AC affida la loro realizzazione e/o gestione, in conformità con le destinazioni d'uso specifiche di piano;
   - in forma mista attraverso formule di coordinamento e/o partnership dell'azione e delle risorse pubbliche e private nel rispetto del perseguimento delle finalità di interesse pubblico degli interventi.

   Nei casi in cui le aree di cui al presente Articolo non vengano cedute al Comune e/o ad altro soggetto pubblico e/o con finalità pubbliche sulle stesse dovrà essere costituito un vincolo di destinazione d'uso pubblico.
5. Le superfici da riservare a servizi (verde e parcheggio) devono essere dimensionate secondo le diverse tipologie di progetto, avendo riguardo alla normativa nazionale e regionale.

AREE DI INTERESSE PUBBLICO COLLOCATE NEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
6. Vengono definite aree con funzione di interesse pubblico ai sensi dell'Art. 21 delle NT del PA le zone entro il perimetro del Parco identificate
   - dal PI come aree F
   - e dal Piano Ambientale come zone di riserva naturale generale

   in relazione alle quali si riscontri compatibilità con le finalità generali dello stesso piano ambientale.
7. Per tali aree vanno attribuite le funzioni compatibili con le finalità delle zone di riserva naturale generale e zone agricole di cui agli articoli 10 ter, 11, 12, 13, 13 bis, 14, e 15 delle NT del PA ed evidenziate con apposita grafia nella Tav. di progetto n. 23 "Azzonamento" del PA, in sovrapposizione alle zone citate.
8. Le destinazioni funzionali di interesse pubblico ritenute compatibili con le finalità del Piano Ambientale sono le seguenti:

a) parco urbano;
b) spazi per gioco e sport all'aperto che non comportino la realizzazione di strutture fisse; negli impianti sportivi esistenti sono ammesse strutture strettamente funzionali alle attività sportive;
c) spazi attrezzati per attività ludiche da occuparsi in periodi saltuari;
d) funzioni connesse con gli obiettivi e le finalità del PA, fra le quali anche impianti e bacini di fitodepurazione.

9. Nell'organizzazione di dette funzioni è fatto obbligo di attenersi ai seguenti criteri di intervento:
   a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area assicurando un ambiente idoneo alla conservazione delle specie animali e vegetali;
   b) ripristinare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area intervallando le superfici con vegetazione arborea ad altre condotte a prateria;
   c) salvaguardare e valorizzare l'assetto viario interpoderale conservando il sistema delle siepi e le residue sistemazioni agrarie a cavino;
   d) vietare gli interventi di nuova edificazione, fatti salvi gli ampliamenti su edifici esistenti ove è possibile il cambio di destinazione d'uso coerentemente con la nuova funzione pubblica da insediare;
   e) limitare le recinzioni solo ove indispensabili considerata la nuova funzione insediata. Le recinzioni dovranno essere realizzate con siepi di essenze locali e con l'impiego di materiali naturali in corrispondenza dell'edificazione e/o delle strutture di accesso e comunque nel rispetto delle indicazioni previste nelle "Norme tecniche per la gestione del verde"(Allegato D del PA);
   f) mitigare l'eventuale formazione di spazi liberi non piantumati connessi con la destinazione da insediare nell'area, evitando la formazione di aree impermeabili con l'esclusione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
   g) organizzare le connessioni con il sistema degli accessi conformemente a quanto previsto all'Art. 22 "Sistema delle connessioni" del PA.
10. Le azioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente Comma 9 dovranno essere condotte secondo le prescrizioni di cui al all'Art. 33 «tutela delle aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici» e delle "Norme tecniche per la gestione del verde" Allegato D del PA.
11. Per le zone contraddistinte nella cartografia del PA con la lettera "S" sono da ritenersi compatibili anche le funzioni di gioco e sport, ove previste dagli strumenti in vigore alla data di adozione del Piano Ambientale, che comportino la realizzazione di volumi con altezza non superiore a ml. 4.50 con l'esclusione di strutture pressostatiche od omologhe, purché localizzate ad una distanza non inferiore a ml. 40.00 dalla sponda o dall'unghia esterna dell'argine del fiume Sile.
12. In dette aree si dovrà operare nel rispetto dei criteri sopraelencati.
13. Qualora l'individuazione di aree con funzione di interesse pubblico riguardi zone di urbanizzazione controllata individuate nel PA, non sono ammesse variazioni allo strumento urbanistico comunale che prevedano la trasformazione da zone per "Servizi" a zona "B - C - D".

ART. 43 – ZTO FA PER L'ISTRUZIONE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprendono le parti del territorio destinate all'istruzione prescolastica e scolastica dell'obbligo.
2. In relazione alla loro specifica destinazione le zone per l'istruzione sono suddivise in:
   a) Asilo nido,
   b) Scuola d'infanzia,
   c) Scuola primaria,
   d) Scuola secondaria di primo grado.

MODALITA' DI INTERVENTO
3. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.
4. E' ammessa la costruzione di attrezzature culturali, sportive e ricreative connesse agli edifici scolastici, nonché di abitazioni per il personale di custodia e di sorveglianza.
5. Almeno il 50% della superficie fondiaria dovrà essere destinato a verde e parcheggio.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
6. Il PI si attua applicando i seguenti indici
   - **If** 3 mc/mq
   - **H** m. 10,50
   - **Dc** m. 5,00
   - **Df** m. 10,00
   - **Ds** = H con un minimo di m.5,00 per le Strade Provinciali fuori dai centri abitati è regolamentata dal successivo Art. 50

ART. 44 – ZTO FB PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprendono le parti del territorio destinate alle attrezzature amministrative, culturali, sociali, religiose, ricreative, tecnologiche.

2. In relazione alla loro specifica destinazione le zone per attrezzature di interesse collettivo sono suddivise in:
   a) istituzioni religiose (chiese, centri religiosi, conventi, servizi parrocchiali, …),
   b) istituzioni culturali e associative (biblioteca, centro culturale, centro sociale, …),
   c) istituzioni per lo svago e lo spettacolo (cinema, teatro, …),
   d) istituzioni assistenziali (case per anziani, centro di assistenza sociale, centro di assistenza disabili, …),
   e) Istituzioni sanitarie (servizio sanitario, cimitero, …),
   f) servizi amministrativi (municipio, …),
   g) servizi di pubblica sicurezza (carabinieri, vigili urbani, …),
   h) servizi telecomunicazioni (ufficio postale, telefono pubblico, impianti telefonici, stazioni radiobase, …),
   i) servizi tecnologici (impianti idrici, impianti gas, impianti energia, impianti depurazione, impianti trattamento rifiuti, ecocentro, …).

MODALITA' DI INTERVENTO
3. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
4. Il PI si attua applicando i seguenti indici
   - **If** 4,5 mc/mq
   - **H** m. 10,50
   - **Dc** m. 5,00
   - **Df** m. 10,00
   - **Ds** = H con un minimo di m.5,00 per le Strade Provinciali fuori dai centri abitati è regolamentata dal successivo Art. 50

ART. 45 – ZTO FC ATTREZZATE A PARCO, GIOCO E SPORT

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprendono le parti del territorio destinate a parchi attrezzati ed aree attrezzate per il gioco e lo sport.
2. In relazione alla loro specifica destinazione le zone per attrezzature di interesse collettivo sono suddivise in:
   a) verde attrezzato di quartiere,
   b) parco urbano,
   c) parchi comunali,
   d) impianti sportivi di base,
   e) palestre,
   f) campi da tennis,
   g) piscine,
   h) palazzetto.

MODALITA' DI INTERVENTO
3. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
4. Il PI si attua applicando i seguenti indici:
   - **It** 0,40 mc/mq
   - **H** m. 10,50
   - **Dc** m. 10,00
   - **Df** m. 10,00
   - **Ds** = H con un minimo di m.5,00 per le Strade Provinciali fuori dai centri abitati è regolamentata dal successivo Art. 50.

AREE DI INTERESSE PUBBLICO COLLOCATE NEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
5. La realizzazione degli interventi riqualificazione, ricomposizione ambientale e ristrutturazione produttiva all'interno della ZTO Fc/55 ubicata a confine con il Comune di Silea, in prossimità della località Sant'Elena, occupata dalla ditte "Calcestruzzi Mosole Srl" e "Inerti Sile Srl" è subordinata a:
   - osservanza di quanto previsto nella Scheda K SI/10 allegata alle NTA del Piano Ambientale del parco Naturale Regionale del Fiume Sile;
   - sottoscrizione convenzione tra Comune di Casier, Comune di Silea, Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile che disciplina l'intervento nell'area;
   - osservanza dei principi della Perequazione urbanistica come definiti dalle presenti NTO e dal PAT.

ART. 46 – ZTO FD PER PARCHEGGI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprendono le parti del territorio destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico.

MODALITA' DI INTERVENTO
2. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
3. Le modalità di realizzazione dei nuovi parcheggi e di modifica degli esistenti è regolata dal successivo Art. 51 delle presenti NTO.

PUNTI DI ACCESSO AL PARCO SILE
4. I punti di accesso al Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ed i parcheggi localizzati in prossimità di tali punti, dovranno inserirsi nel contesto generale di riferimento, essere opportunamente schermate con specie arboree ed arbustive compatibili alle zone secondo le disposizioni delle "Norme tecniche per la gestione del verde" del PA e dimensionate in funzione dei flussi prevedibili evitando la formazione d'aree impermeabilizzate è escluso l'uso di conglomerato bituminoso o cementizio nella pavimentazione.
   In ogni area a parcheggio la dotazione di verde dovrà essere ad alto fusto e non potrà essere inferiore ad un arbusto e un albero d'alto fusto ogni posto auto.
   Il progetto degli elementi di arredo delle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro, dovrà essere conforme alle indicazioni fornite nel documento: "Linee guida per la progettazione degli arredi delle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro" (Allegato I) del PA del Parco, e comunque le opere di arredo e la segnaletica non dovranno interferire con i punti focali e con le visuali di pregio paesaggistico, che dovranno essere opportunamente rappresentate. Tali progetti dovranno ottenere il parere favorevole dell'Ente Parco, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

5. Con riferimento al punto di accesso denominato "I Burci", compreso nel territorio dei Comuni di Treviso, Silea e Casier, sono consentiti interventi di riqualificazione ambientale e riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate per la sosta ed il tempo libero poste in collegamento con il sistema dei percorsi ciclo-pedonali del Parco, secondo le indicazioni contenute nella Tav 23.4 del PA e nella planimetria in scala 1:4000 del master-plan "Linee guida al progetto dei Burci". La realizzazione di tali interventi è subordinata all'approvazione da parte dell'Ente Parco, sentito il Comitato Tecnico - Scientifico, di un progetto esecutivo dell'intero compendio, corredato dalla relativa valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997. Gli interventi ammessi devono osservare le seguenti prescrizioni:
   <u>Zona compresa nel comune di Casier, denominata "lo Squero":</u>
   - lungo le sponde del canale posto a sud dell'area in questione deve essere realizzata una fascia a verde mediante la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone;
   - tutte le superfici scoperte devono essere realizzate con materiale drenante al fine di ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli; per le superfici impermeabili devono essere predisposte apposite vasche di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia;
   - nella fascia di ripristino vegetazionale di protezione fluviale, devono essere messe a dimora specie arboree/arbustive autoctone al fine di occultare, almeno visivamente, il complesso delle infrastrutture attualmente presenti.

   Tutti i lavori relativi al punto di accesso al parco denominato "i Burci", devono essere eseguiti in periodi idonei ad evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti, impiegando mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzando miscele e lubrificanti ecologici.
   Al fine di garantire la corretta realizzazione e gestione degli interventi previsti dal progetto esecutivo relativo al compendio dei Burci, dovrà essere stipulata una apposita convenzione tra il soggetto privato, i Comuni interessati

e l'Ente Parco con polizza fidejussoria pari all'importo dei lavori previsti; in tale convenzione dovrà essere, tra l'altro, previsto l'attuazione di un monitoraggio ambientale, sia nella fase di realizzazione dei lavori, sia in fase di gestione, al fine accertare le emissioni gassose, l'eventuale indice di rumorosità e di luminescenza, i parametri inerenti la falda acquifera nonché le modalità e i tempi di attuazione delle opere di mitigazione e di riqualificazione ambientale che, in ogni caso, devono essere attuate prima o contestualmente agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti.

ART. 47 – ZTO FE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE NON CONFIGURABILI COME STANDARD URBANISTICI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000

DEFINIZIONE
1. Comprendono le parti del territorio destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico a livello urbano ed extracomunale non riconducibili alle categorie di cui all'Art. 3 del DM 1444/1968 e/o all'Art. 31 della LR 11/2004 .

MODALITA' DI INTERVENTO
2. In queste zone il PI si attua previa sottoscrizione di Accordi di Programma ai sensi dell'articolo 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e/o analoghi Accordi procedimentali, inerenti la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati.

ART. 48 – ONERI DI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge 28.01.1977, n. 10 "Norme per la edificabilità dei suoli. (Legge Bucalossi)
- DPR 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- LR 11/2004 ""Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", Art 32

DEFINIZIONE

1. L'importo relativo al valore delle aree e delle opere di urbanizzazione (standard primari per verde e parcheggi), oggetto di monetizzazione, è stabilito con atto deliberativo della Giunta Comunale ed aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT e deve corrispondere ai costi che il Comune sosterrebbe per la realizzazione delle opere monetizzate, ricavati dal piano finanziario di corrispondenti opere pubbliche.

2. Nei casi di cambio d'uso senza opere l'onere dovuto è quello relativo:
   - al conguaglio tra gli oneri previsti nelle nuove costruzioni, per le destinazioni d'uso già esistente e quelli per la nuova destinazione d'uso, se questi sono maggiori;
   - al reperimento dei parcheggi pertinenziali e di spazi per parcheggi e verde pubblico.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

3. La "monetizzazione" degli standard urbanistici primari (verde e parcheggi) minimi previsti per legge è consentita:
   a) qualora sia dimostrata all'interno del Centro storico così come individuato nelle Tavv. del PI l'impossibilità di reperimento, anche parziale, degli standard previsti all'interno del perimetro dei PUA;
   b) qualora si accerti, ai sensi dell'Art. 32 della LR 11/2004, che l'intervento attuativo non necessiti, o necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione di tipo Fc) ed Fd) destinando le risorse alla realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente;
   c) laddove la superficie esigua dello standard urbanistico implichi una eccessiva onerosità nella gestione e manutenzione delle aree stesse;
   d) qualora sia dimostrata, su tutto il territorio comunale, l'impossibilità di reperimento, anche parziale, degli standard previsti all'interno del perimetro del lotto di proprietà,nel caso di cambio di destinazione d'uso con o senza interventi edilizi a ciò preordinati;
   e) qualora l'applicazione dell'Art. 9, Comma 4 della LR 14/09 e s.m.i. non consenta il reperimento di significative e fruibili aree di standard.

   La monetizzazione è consentita a condizione che, oltre all'impossibilità di reperire detti spazi all'interno dell'intervento previsto, non siano, altresì, reperibili in un raggio di ml 200.

4. Per le attività di ristorazione (bar, ristoranti, ecc.) non trovano applicazione i disposti della monetizzazione disciplinata dal presente articolo ed altresì l'idoneità delle aree deve essere dimostrata verificando l'accessibilità viaria rispetto alla sicurezza stradale previo parere della Polizia Locale sentita, l'AC.

5. È ammissibile lo scomputo parziale e/o totale degli oneri di urbanizzazione, finalizzato all'incentivazione dell'edilizia sostenibile e delle energie rinnovabili, nei termini previsti dal Prontuario per la Qualità Architettonica (PQA).

TITOLO VIII: SISTEMA DELLA MOBILITA'

ART. 49 – CLASSIFICAZIONE AREE PER LA MOBILITÀ

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 "Nuovo Codice della Strada"
- Piano di Assetto del Territorio

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale, scala 1:5.000

DEFINIZIONE
1. Le aree per la mobilità e funzionali ad essa comprendono beni demaniali e/o privati destinati alla viabilità oltre agli impianti logistici e dei trasporti e gli impianti per la distribuzione dei carburanti.
2. Gli ambiti delle principali strutture ed infrastrutture destinate alla mobilità sono individuati nelle Tavole di piano e sono articolati in:
   a) Strade;
   b) Percorsi ciclabili e pedonali;
   c) Parcheggi;
   d) Distributori di carburante e aree di servizio;
   e) Autorimesse ed officine per la riparazione ed il lavaggio degli autoveicoli;
   f) Servizi di trasporto e logistica.

MODALITA' DI INTERVENTO
3. Salvo quanto già previsto, su questa viabilità sono sempre possibili interventi di adeguamento funzionale che comportino lievi modifiche di tracciato e di sezione anche per la realizzazione di piccole piazzole di sosta ed interscambio.
4. Al di fuori dei centri abitati e in tutte le zone soggette a preliminare PUA:
   - non sono ammessi nuovi accessi diretti dalle proprietà confinanti alla viabilità di scorrimento principale ed a quella di allacciamento tra i nuclei frazionali fatta salva la possibilità di specifica determinazione particolareggiata del PUA;
   - l'immissione dalle proprietà confinanti potrà aver luogo esclusivamente da strade laterali esistenti purché riconosciute idonee alla funzione specifica ovvero da piste di scorrimento confluenti in punti di interscambio opportunamente collocati in rapporto alle condizioni di visibilità ed ai flussi di traffico.
5. Rispetto al PI i PUA ed i progetti delle OO.PP. possono prevedere modifiche alla viabilità, che non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale, se rientranti nelle seguenti fattispecie:
   - la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali e marciapiedi in affiancamento alla viabilità demaniale esistente;
   - la realizzazione di nuovi parcheggi e piazzole di sosta;
   - la definizione esatta dei tracciati e delle dimensioni della viabilità conseguente la progettazione esecutiva di nuove sedi stradali e l'adeguamento delle esistenti;
   - la realizzazione di nuove corsie di accelerazione e decelerazione;

   nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
   - il nuovo intervento e/o tracciato stradale di progetto abbia una connessione oggettiva fisica e sostanziale con la strada prevista dal PI a tutela della quale la fascia di rispetto era stata istituita;
   - la fascia di rispetto contenga interamente il nuovo intervento e/o tracciato stradale previsto dal progetto, sovrapponendosi ad esso;
   - la notifica ai proprietari coinvolti nella fascia di rispetto.
6. Secondo quanto previsto dall'Art. 37 della LR 11/2004 e s.m.i., e con le procedure di cui agli Artt. 7, 20 e 21, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della L.R. 11/2004 e s.m.i., su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.

7. Il PI individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio nelle Tavole di Progetto e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali del P.A.T. I tracciati dei percorsi ciclo-pedonali di progetto evidenziati nella cartografia sono da ritenersi indicativi; la loro esatta definizione avverrà in sede di progetto esecutivo delle opere o in sede di P.U.A. senza che ciò comporti variante al PI.

ART. 50 – DISTANZE DALLE STRADE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- Decreto Interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati"
- D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 "Nuovo Codice della Strada"
- Piano di Assetto del Territorio

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000
- Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale, scala 1:5.000

DEFINIZIONE
1. Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche del presente PI, in recepimento di quanto previsto dal PAT, si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

MODALITA' DI INTERVENTO
2. Con riferimento alla classificazione delle strade definita dall'Art. 2 del NCdS vengono definite le seguenti Distanze dalle Strade (Ds) al di fuori dei centri abitati:

		tipo A Autostrade	**tipo C Extraurbane secondarie**	**tipo E Urbane di quartiere**	**tipo F locali escluse vicinali**	**Tipo F strade vicinali**
Fuori dai centri abitati	Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, Ampliamenti fronteggianti le strade	m. 60	m. 30	m. 20	m. 20	m. 10
	Canali fossi escavazioni lateralmente alle strade	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3
	Costruzione e ricostruzione dei muri di cinta lateralmente alle strade	m. 5	m. 5	m. 3		
Fuori dai centri abitati ma in ZTO A, B, C, D, F esistenti e previste	Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, Ampliamenti fronteggianti le strade	m. 30	m. 10	(*)	(*)	(*)
	Canali fossi escavazioni	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3
	Costruzione e ricostruzione dei muri di cinta lateralmente alle strade	m. 5	m. 5	m. 3		

e dentro i centri abitati:

Dentro i centri abitati	Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, Ampliamenti fronteggianti le strade	m. 30	(*)	(*)	(*)	(*)
	Canali fossi escavazioni	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3
	Costruzione e ricostruzione dei muri di cinta lateralmente alle strade	m. 3	m. 3	m. 2		

(*) Distanza regolamentata dalle disposizioni delle presenti NTO per le singole ZTO.

3. Per gli edifici esistenti, nelle fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione degli interventi previsti dall'Art. 3 lettere a), b), c), del DPR 380/2001 e s.m.i.. Nelle fasce di rispetto stradale è comunque consentito l'ampliamento degli edifici residenziali per documentate esigenze igieniche e/o abitative, nella misura massima di. 150 mc nel rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati, purché l'ampliamento non comporti l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto e previo parere dell'ente proprietario della strada. La ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione è consentita purché l'edificio nel rispetto delle distanze venga spostato fuori dalla fascia di vincolo.
4. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime secondo gli indici di edificabilità delle stesse.

PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA VIABILITA' COMPRESA NEL PARCO SILE

5. La viabilità compresa all'interno del Parco Naturale del Fiume Sile, è sottoposta alla seguente disciplina:
   - nelle fasce laterali sottoposte a vincolo stradale ai sensi della normativa vigente, non è ammessa alcuna nuova edificazione ad eccezione degli interventi di cui all'Art. 48, Comma 7 ter, lettera f, della LR n. 11/2004; la normativa di cui sopra non si applica invece nelle zone di riserva naturale generale che sono inedificabili;
   - non è ammessa, ai sensi dell'Art. 23 del nuovo codice della strada, la posa in opera di cartelli pubblicitari stradali come definiti al titolo II, paragrafo III, Artt. 47 e segg. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Si richiamano comunque le Circolari Regionali n. 5137 del 6.11.1992 e 4389 del 16.4.1993 e s.m.i.;
   - è ammessa lungo gli assi stradali l'installazione di cartelli indicatori e segnali stradali di tipo unificato, conformi al Programma di Intervento Fruibilità e quinte urbane che sarà predisposto dall'Ente Parco;
   - non è ammesso il tombinamento dei fossi laterali pertinenti il corpo stradale fatta salva la realizzazione di accessi strettamente necessari alla residenza e/o allo svolgimento di attività ove risulti dimostrata l'impossibilità di usufruire degli accessi esistenti: i manufatti da impiegarsi dovranno essere compatibili con la sezione idraulica ed avere caratteristiche formali e figurative tali da non essere in contrasto con l'immediato contesto;
   - è ammessa la razionalizzazione del percorso stradale, la creazione di accessi ed incroci attrezzati, il miglioramento delle caratteristiche geometriche delle sezioni critiche, ecc., purché non ne derivino significative variazioni agli andamenti plano-altimetrici;
   - è fatto obbligo di conservare ed integrare le alberature stradali attraverso la predisposizione di piani organici per la reintegrazione del paesaggio originario delle strade alberate, intervenendo prioritariamente nelle aree a riserva naturale generale, ai fini di perseguire questo obiettivo. L'Ente Parco coordina le Amministrazioni interessate, attraverso la predisposizione dei relativi accordi di programma, individuando e predisponendo gli opportuni strumenti finanziari necessari (Art. 7 delle NdA del Piano Ambientale) e supportando le conseguenti azioni progettuali;
   - è ammesso il reimpianto di alberature stradali, al fine di conseguire i risultati di cui al punto precedente, in tutta l'area del Parco ed in quella contigua al Parco;
   - ogni intervento dovrà essere corredato di progetto di sistemazione paesaggistico-ambientale anche in conformità alle risultanze del programma di intervento n. 30 dell'Ente Parco, con particolare riferimento alla individuazione di adeguati corridoi faunistici;
   - è ammessa la realizzazione di impianti di illuminazione purché inseriti in opere pubbliche o di interesse pubblico e corredati da uno studio che verifichi e limiti l'impatto delle sorgenti luminose sul sistema

ambientale e la compatibilità delle nuove strutture con il contesto paesaggistico, in modo da garantire l'assenza di significative interferenze sulle componenti ambientali e sulla percezione del paesaggio, previa autorizzazione dell'Ente Parco e parere del Comitato Tecnico Scientifico;
- è vietato transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e delle strade vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, compresi quelli necessari per assicurare l'esercizio e la manutenzione delle infrastrutture, per quelli occorrenti alle attività agricole, forestali, per l'accesso da e per la proprietà privata e per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche disciplinate dall'Ente Parco.

PRESCRIZIONI SULLA VIABILITA' PRIMARIA E SECONDARIA DA VALORIZZARE NEL PARCO SILE

6. La viabilità primaria e secondaria da valorizzare sul piano funzionale e ambientale, come individuata nell'elaborato n. 2, Tav. 2.1 della Variante di adeguamento del PRG al Piano Ambientale, è sottoposta alla seguente disciplina:
   - nelle fasce laterali sottoposte a vincolo stradale ai sensi della normativa vigente, non è ammessa alcuna nuova edificazione ad eccezione degli interventi di cui all'Art.48, Comma 7 ter, lettera f, della LR n.11/2004 e s.m.i.; la normativa di cui sopra non si applica invece nelle zone di riserva naturale generale che sono inedificabili;
   - non è ammessa, ai sensi dell'Art. 23 del Nuovo Codice della Strada, la posa in opera di cartelli pubblicitari stradali come definiti al titolo II, paragrafo III, Artt. 47 e segg. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Si richiamano comunque le Circolari Regionali n. 5137 del 6.11.1992 e 4389 del 16.4.1993 e s.m.i.;
   - è ammessa lungo gli assi stradali l'installazione di cartelli indicatori e segnali stradali di tipo unificato, conformi al Programma di Intervento Fruibilità e quinte urbane che sarà predisposto dall'Ente Parco;
   - non è ammesso il tombinamento dei fossi laterali pertinenti il corpo stradale fatta salva la realizzazione di accessi strettamente necessari alla residenza e/o allo svolgimento di attività ove risulti dimostrata l'impossibilità di usufruire degli accessi esistenti: i manufatti da impiegarsi dovranno essere compatibili con la sezione idraulica ed avere caratteristiche formali e figurative tali da non essere in contrasto con l'immediato contesto;
   - è ammessa la razionalizzazione del percorso stradale, la creazione di accessi ed incroci attrezzati, il miglioramento delle caratteristiche geometriche delle sezioni critiche, ecc., purché non ne derivino significative variazioni agli andamenti plano-altimetrici;
   - è fatto obbligo di conservare ed integrare le alberature stradali attraverso la predisposizione di piani organici per la reintegrazione del paesaggio originario delle strade alberate, intervenendo prioritariamente nelle aree a riserva naturale generale, ai fini di perseguire questo obiettivo. L'Ente Parco coordina le Amministrazioni interessate, attraverso la predisposizione dei relativi accordi di programma, individuando e predisponendo gli opportuni strumenti finanziari necessari (Art. 7 delle NdA del Piano Ambientale) e supportando le conseguenti azioni progettuali;
   - è ammesso il reimpianto di alberature stradali, al fine di conseguire i risultati di cui al punto precedente, in tutta l'area del Parco ed in quella contigua al Parco;
   - ogni intervento dovrà essere corredato di progetto di sistemazione paesaggistico-ambientale anche in conformità alle risultanze del programma di intervento n. 30, con particolare riferimento alla individuazione di adeguati corridoi faunistici;
   - ad eccezione delle zone di risorgiva nelle quali è vietato qualsiasi impianto di illuminazione, è ammessa la realizzazione di impianti di illuminazione purché inseriti in opere pubbliche o di interesse pubblico e corredati da uno studio che verifichi e limiti l'impatto delle sorgenti luminose sul sistema ambientale e la compatibilità delle nuove strutture con il contesto paesaggistico, in modo da garantire l'assenza di significative interferenze sulle componenti ambientali e sulla percezione del paesaggio, previa autorizzazione dell'Ente Parco e parere del Comitato Tecnico Scientifico;
   - nelle zone di riserva naturale generale non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità ovvero l'asfaltatura, comunque realizzata, della viabilità esistente sterrata.

PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA FASCE DI ATTENUAZIONE IMPATTO GRANDE VIABILITA' NEL PARCO SILE

7. Vengono definite fasce di attenuazione dell'impatto della grande viabilità, le aree di pertinenza alle infrastrutture, così come evidenziate nella tavola di progetto (del Piano Ambientale) n. 24, «Elementi puntuali ed interconnessioni». Tali aree sono soggette ad interventi finalizzati ad assorbire la presenza dell'infrastruttura nel paesaggio circostante, ad attenuare l'inquinamento da rumore ed a mitigare gli impatti connessi all'esercizio del traffico. Per tali interventi valgono le seguenti indicazioni:

- formare gli spazi a vegetazione arborea ed arbustiva per spessori consistenti, distribuita in forma discontinua ed irregolare lungo il tracciato al fine di dissolvere l'effetto di linearità prodotto dall'infrastruttura nel paesaggio;
- evitare gli effetti di accentuazione del tracciato sia pur realizzati con materiale vegetale;
- mascherare le scarpate con vegetazione arbustiva ed arborea;
- mantenere i punti di visibilità dall'infrastruttura verso il paesaggio circostante;
- adottare la scelta di specie arboree compatibili con il grado di inquinamento e con la tipologia dell'infrastruttura, ed elencate nelle allegate "Norme tecniche per la gestione del verde"(Allegato D) del Piano Ambientale del Fiume Sile. A tali norme si fa riferimento anche per le indicazioni relative alla realizzazione e alla gestione delle fasce tampone a schermatura della grande viabilità.

Gli interventi di attenuazione sono attuati, previo convenzionamento o accordi di programma, fra Società concessionarie, Enti competenti, l'Ente Parco e le Amministrazioni Locali interessate

PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA LA NAVIGABILITA'

8. La navigabilità compresa all'interno del Parco Naturale del Fiume Sile, come individuata nell'elaborato n. 2, Tav. 2.1 della Variante di adeguamento del P.R.G. al Piano Ambientale, è sottoposta alla seguente disciplina:
   - la navigazione a motore è consentita unicamente lungo il Sile nel tratto a valle della centrale elettrica ubicata immediatamente a monte del Ponte della Gobba di Treviso, nonché nell'ambito identificato come "Lago di Poppa", ricadente nel territorio del Comune di Silea, così come indicato nella tavola n. 24.4 del Piano Ambientale;
   - la navigazione a remi (kayak, canoe, ecc.) è consentita lungo tutto il corso del Sile fino all'immissione del canale di Gronda, nel sistema d'acque di Treviso e nel Siletto fino alla località Settimo. E' vietata negli affluenti ad ovest della cinta murata;
   - il Presidente dell'Ente Parco, o suo delegato, possono concedere in via temporanea, l'autorizzazione alla navigazione con imbarcazioni a motore di piccole dimensioni, appositamente regolamentata con disciplinare, ad Enti e/o Associazioni per attività didattico-scientifiche, culturali e per la manutenzione dell'alveo e delle sponde, nel tratto compreso tra la centrale idroelettrica di Ponte della Gobba e il salto dei Mulini di Canizzano in Comune di Treviso (ex Torresan);
   - la realizzazione di attracchi e pontili è ammessa lungo il corso del fiume Sile solo nei casi di ripristino di elementi storici oppure quando le nuove strutture rispondano ad esigenze funzionali e/o di sicurezza e rivestano carattere di pubblico interesse. Le richieste di autorizzazione dei nuovi attracchi e pontili, corredate da parere idraulico, devono essere presentate all'Ente Parco che, sentito il C.T.S. e valutata la compatibilità ambientale degli interventi, rilascerà il parere. La realizzazione delle opere è subordinata alla stipula di convenzione tra il richiedente, il Comune e l'Ente Parco. I nuovi attracchi e pontili dovranno essere collocati preferibilmente in zone con preesistenze urbane o, comunque, in siti e con modalità di intervento che non comportino interferenze con gli elementi di interesse naturalistico.

ART. 51– PARCHEGGI

DEFINIZIONE

1. I parcheggi sono intesi come l'insieme degli spazi destinati al ricovero e/o alla sosta delle autovetture e possono essere realizzati su aree pubbliche e private in sottosuolo, in seminterrato, in superficie a raso o in strutture multipiano.

MODALITA' DI INTERVENTO

2. I parcheggi dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   - gli spazi verdi e le piantumazione devono occupare almeno il 10% del totale dell'area;
   - le piantumazioni dovranno essere realizzate componendo fasce di verde alberato e percorsi pedonali;
   - il perimetro deve essere recintato con siepi;
   - i parcheggi a contatto con Parchi Urbani ed agricoli dovranno avere carattere di compatibilità paesistica con la zona, per finiture di superficie, piantumazione, percorsi e recinti;
   - la realizzazione di parcheggi di sottosuolo dovrà comunque garantire in parte piantumazioni d'alto fusto in superficie;
   - i materiali e le soluzioni tecniche dovranno essere dello stesso tipo e/o comunque in sintonia con quelli della strada di servizio o di tipo a minore impatto visivo nel rispetto di collaudati standard di pulizia e scolo delle acque superficiali (es. graticci a scomparsa, superfici erbate consolidate ecc.);
   - una parte deve essere destinata ai cicli, ponendo in opera opportune rastrelliere;
   - il posto macchina deve essere adeguatamente dimensionato in relazione ai veicoli da parcheggiare con una superficie minima di stazionamento pari a m 2.50 x 5,00 cui vanno aggiunti adeguati spazi di manovra.

3. I parcheggi sono distinti nelle seguenti categorie:
   a) Parcheggi privati pertinenziali a servizio dei fabbricati o di singole unità immobiliari;
   b) Parcheggi pubblici nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

   per ciascuna categoria sono indicate le condizioni di ammissibilità nelle varie zone funzionali del PI ed, all'interno di queste, nelle singole destinazioni funzionali previste per le aree del territorio comunale.

PARCHEGGI PRIVATI PERTINANZIALI A SERVIZIO DEI FABBRICATI O DI SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI

4. Nelle zone residenziali ed agricole per ogni nuova unità immobiliare (appartamento, ufficio, negozio, laboratorio ecc.) è obbligatorio in tutti gli interventi di nuova costruzione, demolizione con nuova costruzione e ristrutturazione edilizia, predisporre parcheggi privati in misura non inferiore a un primo posto auto di almeno mq 14,00. Si dovranno inoltre prevedere due posti auto di cui almeno uno interno al fabbricato come prescritto dal precedente Art. 6, comma 1, lett. i).

5. Nelle zone A e all'interno degli ambiti di tutela di edifici con grado di protezione, nel caso di ristrutturazione edilizia con aumento delle unità immobiliari, le superfici di cui al precedente Comma sono monetizzabili in caso di dimostrata impossibilità al reperimento.

6. Nelle zone produttive, commerciali e direzionali per ogni nuova unità immobiliare è obbligatorio in tutti gli interventi di nuova costruzione, demolizione con nuova costruzione e ristrutturazione edilizia con incremento delle unità immobiliari, predisporre parcheggi privati in misura non inferiore ad 1 posto auto / 100 mq di S.u. o frazione di 100 mq di S.u..

7. Per attività alberghiere, sanitarie e simili è obbligatorio predisporre parcheggi privati nella misura di 1 posto auto / 2 camere e comunque non meno di 1 posto auto ogni 250 mq (o frazione di 250 mq) di S.u..

8. Per strutture con destinazione d'uso a teatro, cinematografo, ristorante e simili è obbligatorio predisporre parcheggi privati nella misura di 5 posti auto / 100 mq Su o frazione di 100 mq di S.u..

9. Le aree destinate ai parcheggi privati - interne od esterne, coperte o scoperte - devono essere vincolate all'uso di parcheggio con apposita indicazione negli elaborati relativi alle destinazioni d'uso ed è fatto divieto di cambio di destinazione d'uso se non previo reperimento di area equivalente.

PARCHEGGI PUBBLICI NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (P.U.A.)

10. Nelle zone soggette ai PUA, fatte salve diverse indicazioni relative a specifiche zone, le dotazioni minime di parcheggi pubblici sono le seguenti:
    a) PUA per insediamenti residenziali

- gli standard urbanistici primari da destinare a parcheggi effettivi (esclusi gli spazi di manovra) sono pari a 5,00 mq/ab e comunque non inferiori a 1 posto auto / 1 unità abitativa;

b) PUA per insediamenti artigianali e industriali
   - la superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria (parcheggio) non può essere inferiore al 10% della superficie territoriale complessiva.

c) PUA per insediamenti commerciali e direzionali
   - per gli interventi di nuova costruzione o di cambio di destinazione d'uso per attività di tipo commerciale di vicinato, di media struttura con superficie di vendita fino a 1.000 mq o terziario, il PUA prevederà una superficie da destinare a parcheggio di uso pubblico non inferiore a 0,5 mq/mq di Su. Una ulteriore superficie, non inferiore a 0,5 mq/mq di superficie utile, dovrà essere destinata a standard secondario (parcheggio e/o verde attrezzato) in collegamento funzionale con l'insediamento stesso;
   - per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.000 mq dovrà essere garantita una superficie libera non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita, di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 0,70 mq/mq della superficie di vendita e non inferiore a 0,50 mq/mq della superficie utile a destinazione commerciale. Per parcheggio effettivo si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione;
   - per le grandi strutture di vendita deve essere garantita area libera non inferiore a 2,50 mq/mq della superficie di vendita, di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1,30 mq/mq della superficie di vendita e non inferiore a 0,70 mq/mq della superficie utile a destinazione commerciale; inoltre i percorsi veicolari e le aree di parcheggio effettivo e stazionamento debbono risultare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti, limitatamente a esercizi del settore alimentare;
   - il rapporto delle superfici a parcheggio, derivante da attività commerciale, può essere conseguito, entro il limite del 50%, anche mediante il reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d'uso a parcheggio.

d) PUA per insediamenti misti
   - nelle zone destinate ad insediamenti misti, la dotazione di spazi a parcheggio dovrà rispettare i limiti di cui a punti precedenti, in relazione alle quote parti delle diverse destinazioni;
   - la dotazione di spazi a parcheggio è assicurata mediante la cessione al Comune delle aree o tramite vincolo di destinazione ad uso pubblico.

11. Nel caso in cui il Comune accerti che l'intervento non necessiti, o necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione da destinare a parcheggio e/o le aree da destinare a parcheggio non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro monetizzazione o compensazione mediante la realizzazione di altre opere per un importo equivalente.

ALTRE PRESCRIZIONI RIGUARDANTI PUNTI STORICI DI PASSO A BARCA

12. I punti di passo a barca come originariamente presenti sono individuati nell'elaborato n. 2, Tav. 2.1 della Variante di adeguamento del P.R.G. al Piano Ambientale. In corrispondenza di questi siti dovranno opportunamente essere sistemati i punti di attracco dei natanti esercenti il servizio e l'Ente Parco, in attuazione del Piano Ambientale, stabilisce con il Regolamento di cui all'Art. 9 del Piano Ambientale, le modalità di esercizio del servizio.

ART. 52– AREE PER LA DISTRIBUZIONE CARBURANTE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 "Nuovo Codice della Strada"
- DPR 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"

DEFINIZIONE
1. Le aree per la distribuzione carburante comprendono gli impianti per la distribuzione del carburante e le aree di servizio ad essa funzionali

MODALITA' DI INTERVENTO
2. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è concessa esclusivamente nelle aree specificatamente individuate nelle Tavv. di progetto PI mentre la modifica di impianti esistenti è consentita nel rispetto delle presenti norme e della specifica normativa vigente in materia.
3. I nuovi impianti devono:
   - avere le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, così come definiti dalla legge statale e regionale nonché dal Piano regionale di distribuzione dei carburanti;
   - essere dimensionati in modo da prevedere l'installazione di prodotti benzine e gasolio per autotrazione e dove possibile anche il gpl ed il metano.
4. Gli impianti comprese le relative aree di sosta degli automezzi non devono:
   - impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (Art. 22 NCdS ed Art. 61, Comma 3 del Regolamento);
   - impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e costituire elemento di sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
5. L'installazione degli impianti non è consentita:
   - in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari e la distanza dai dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel NCdS e nel Regolamento di attuazione;
   - lungo le curve di raggio inferiore a m. 300; qualora i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i m. 300 e i m. 100 l'installazione è consentita fuori della curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a m. 100 gli impianti potranno sorgere a m. 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni;
   - nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi del Dlgs n. 42/2004 sono consentiti solo impianti stradali tipo "chiosco" opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo.
6. I sostegni per l'installazione della pensilina a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante devono essere collocati ad almeno m. 5 dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in protezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

SUPERFICIE MINIMA
7. Le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi compreso l'impianto di lavaggio, devono essere ubicati ad una distanza minima di m. 5 dal ciglio stradale e dai confini di proprietà. La distanza dagli edifici (Df) è pari a m. 10.
8. All'interno dell'area di servizio almeno il 15% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde alberato, con la messa a dimora di cortine di piante autoctone, e almeno il 15% a parcheggio.
9. La superficie minima di insediamento degli impianti relativi alle attività commerciali è fissata dalla normativa di settore (DGR 497 del 18.02.05).

SERVIZI COMPLEMENTARI
10. Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle fasce di rispetto stradali sono ammissibili ai sensi dell'Art. 2, Comma 3 dei DLgs n. 32/98 le seguenti attività accessorie:
    a) attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente rivolti al veicolo;
    b) attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.

11. La localizzazione degli impianti di lavaggio automezzi potrà essere definita all'interno delle Z.T.O. di cui al precedente Articolo anche in maniera autonoma, con la presenza di un chiosco per ciascun impianto di lavaggio, come definito dall'Art. 3.1 della DGR 7 dicembre 1999, n. 4433.
12. La localizzazione di tali attività è soggetta alle medesime prescrizione definite al precedente Articolo … riguardante le aree per la distribuzione carburante in quanto la loro localizzazione è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico.

TITOLO IX: VINCOLI E FASCE DI RISPETTO

ART. 53– VINCOLO PAESAGGISTICO E MONUMENTALE D.LGS 42/04, EX L. 431/85, EX L. 1089/39 E L.1497/39

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Artt. 10, 11, 12, 134, 136, 142

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000
- Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale, scala 1:5.000

DEFINIZIONE
1. Gli elementi evidenziati nella cartografia sono:
   a) le aree di notevole interesse pubblico le aree individuate e perimetrale ai sensi dell'Art. 136 DLgs 42/2004 (ex L. 1497/39):
      - contesto paesaggistico di Villa Franchetti,
      - l'asse storico viabilistico del Terraglio;
   b) i vincoli paesaggistici sui corsi d'acqua individuati ai sensi dell'Art. 142, lett. c) D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ad esclusione delle aree che erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone territoriali omogenee A e B alla data del 27 giugno 1985 (D.Lgs n. 312):
      - Fiume Sile,
      - Scolo Bigonzo,
      - Fosso Dosson;
   c) i vincoli monumentali sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs 42/2004 (ex L. 1089/1939 e Art. 12, Comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 riguardante gli immobili la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni.) e gli immobili vincolati ai sensi dell'Art. 4 ex L. 1089/1939 di spettanza degli enti o degli istituti legalmente riconosciuti:
      - Villa De Reali, Di Canossa,
      - Villa Contarini, Guizzetti, Antonini, Della Rovere, Nenzi,
      - Villa Barbaro, Buri.

PRESCRIZIONI E VINCOLI
2. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti, oltre che dal presente PI, da:
   a) PAT,
   b) previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'Art. 135 del DLgs 42/2004,
   c) indicazioni della DGRV n. 986 del 14 marzo 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".

ART. 54– VINCOLI IDROGRAFIA

SERVITU' IDRAULICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- R.D. n. 368 del 08.05.1904
- R.D. n. 523 del 05.07.1904

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000
- Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale, scala 1:5.000

DEFINIZIONE
1. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal RD n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo VI Artt. dal 132 al 140, e quelle del RD n. 523 /1904 per corsi d'acqua pubblici Artt. dal 93 al 99.

PRESCRIZIONI E VINCOLI
2. Sui fiumi e canali individuati ai sensi del presente Articolo:
   a) Scolo Bigonzo,
   b) Scolo Rigolo,
   c) Fosso Dosson,

   vige una fascia di rispetto inedificabile di m 10 (dieci) dal limite demaniale, ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e per garantire la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali riducibili a m 4 (quattro) per le piantagioni ed i movimenti di terra. Tali fasce vengono misurate a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua.
3. Tali fasce possono essere derogate, previo parere favorevole dell'ente gestore, solo a seguito di uno specifico piano o strumento attuativo (comunque denominato) o di una specifica scheda progettuale o planivolumetrica prevista dal PI, che individui in maniera puntuale le sagome degli edifici e i percorsi pubblici lungo i corsi d'acqua o le loro alternative anche attraverso gli edifici stessi (passaggi coperti) o con la realizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi-passerelle).
4. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo Comma dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001 e s.m.i.

FASCIA DI RISPETTO ART. 41 LR 11/2004

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 41.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000
- Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale, scala 1:5.000

DEFINIZIONE
5. Sono vincolate ai sensi dell'Art. 41 LR 11/2004 le aree comprese fra gli argini maestri ed il corso d'acqua dei fiumi e canali, nonché una fascia di profondità di m 100 (cento) dall'unghia esterna dell'argine principale per:
   a) Fiume Sile;
   b) Scolo Bigonzo;
   c) Scolo Rigolo;

d) Fosso Dosson.

PRESCRIZIONI

6. Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il PI dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale di cui al presente Articolo con relative fasce di tutela, esternamente alle aree di urbanizzazione consolidata (ZTO A, B, C, D, F) e degli ambiti di edificazione diffusa (ZTO E4), siano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:
   a) è vietata
      - la realizzazione di nuove costruzioni;
      - la trasformazioni dello stato dei luoghi incompatibile con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del PI e della pianificazione sovraordinata;
   b) è consentito
      - l'ampliamento degli edifici legittimamente esistenti, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, compatibilmente con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte esistente, e fatto salvo il rispetto della distanza della servitù idraulica di cui al presente Articolo;
      - la realizzazione delle opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc,
      - la realizzazione delle opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua;
   c) è obbligatoria:
      - la conservazione del carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti lungo i viali, le strade principali di accesso, lungo i confini, i fosse e nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti.

ART. 55– FASCIA DI RISPETTO DEPURATORI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- Piano Regionale di Tutela delle Acque
- D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- Decreto Comitato Interministeriale del 04.02.1977

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000
- Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale, scala 1:5.000

DEFINIZIONE
1. Trattasi della fascia di rispetto degli impianti di depurazione ubicati in prossimità:
   a) del Cerd comunale, a sud di Via al Bigonzo (impianto di depurazione);
   b) a Dosson, a nord di Via Marie (impianto di sollevamento);
   c) a Casier, ad est di Via Principale, sulla sponda del Sile (impianto di sollevamento).

PRESCRIZIONI E VINCOLI
2. Per l'impianto di depurazione che tratta scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluta inedificabile di m 100 (cento) dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.
3. Nel caso in cui la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
4. Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro come definiti all'Art. 3, Comma 1, lett. a),b),c) del DPR 380/2001 e s.m.i..

ART. 56– FASCIA DI RISPETTO CIMITERI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- RD n. 1265, 27 luglio 1934.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000
- Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale, scala 1:5.000

DEFINIZIONE
1. Trattasi delle fasce di rispetto degli impianti cimiteriali ubicati in corrispondenza di:
   a) Casier;
   b) Dosson;
   c) e di parte della fascia di rispetto del cimitero di S. Lazzaro localizzato nel Comune di Treviso.

PRESCRIZIONI E VINCOLI
2. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 57 - VINCOLO DELLA NAVIGAZIONE AEREA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- RD n. 1265, 27 luglio 1934.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000
- Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale, scala 1:5.000

DEFINIZIONE
1. Il Comune di Casier è interessato dai vincoli, previsti dalla normativa nazionale (Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 "Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265") ai fini della prevenzione dei pericoli derivanti dalla presenza di ostacoli alla navigazione aerea afferente l'aeroporto di Venezia “Marco Polo”.
2. Le mappe di vincolo, approvate con provvedimento dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC 012/IOP/MV del 06/12/2011 - contengono le limitazioni operanti nel territorio comunale per le diverse tipologie di intervento.
3. Negli elaborati cartografici della zonizzazione vigente di Piano, scala 1:5.000 e 1:2.000, è riportata la fascia soggetta a limitazioni così come individuata dal provvedimento ENAC.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
4. All’interno della fascia soggetta a limitazioni del Comune di Casier, nei termini indicati dal sopraccitato provvedimento dell'ENAC (012/IOP/MW) o successive integrazioni e modifiche, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Comune, che valuterà la sussistenza di condizioni di potenziale pericolo per la navigazione aerea e la accettabilità del livello di rischio associato, i progetti riguardanti l'esercizio di nuove attività e/o realizzazione di nuovi manufatti, la cui tipologia e relativa ubicazione siano ricomprese nel seguente elenco:
   - impianti eolici,
   - discariche,
   - attività che possono attrarre fauna selvatica nell'intorno aeroportuale (quali impianti di depurazione, laghetti e bacini d'acqua artificiale, canali artificiali, aree naturali protette),
   - industrie manifatturiere,
   - allevamenti di bestiame.
5. Le valutazioni dell'ENAC sui progetti relativi a insediamenti e manufatti indicati al punto precedente saranno resi nei termini e modalità previsti dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

ART. 57BIS - VINCOLO MILITARE E CONI DI VISUALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- Legge n. 898, 24 dicembre 1976.
- D.P.R. n. 780, 17 dicembre 1979.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000
- Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale, scala 1:5.000

DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Ai sensi della L. 24 dicembre 1976, n. 898 e relativo regolamento approvato con DPR 17 dicembre 1979, n. 780, è individuato come soggetto a servitù militare l'ambito della Caserma Serena a Dosson. Con il decreto di imposizione delle limitazioni il comandante territoriale dispone, ai sensi dell'art. 6 della legge, le eventuali modificazioni allo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari.
2. Sono individuate negli elaborati cartografici, le aree interessate da coni visuali significativi. Tra l'origine del cono e gli elementi, la cui vista deve essere assicurata, non è ammessa alcuna nuova costruzione. Sono fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. All'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo n. 25 delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale vigente.

TITOLO X: PIANI DI SETTORE

ART. 58 – NORME GENERALI PER I PIANI DI SETTORE

DEFINIZIONE

1. Per verificare e coordinare le singole previsioni del PI il Comune può avvalersi della predisposizione e approvazione di specifici Piani di Settore.
2. I Piani di Settore rappresentano degli strumenti per l'attuazione degli interventi pubblici e privati di cui il PI si avvale o fa riferimento.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Dosson, scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Albrizzi, scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Camate, scala 1:2.000
- Tav. 2.5 Le Grazie – Bigonzo, scala 1:2.000
- Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale, scala 1:5.000

CONTENUTI E FINALITÀ

3. I Piani di Settore possono riguardare:
   a) Piano per la localizzazione delle stazioni radio base;
   b) Piano della protezione civile;
   c) Piano delle acque;
   d) Piano di zonizzazione acustica;
   e) Piano del commercio;
   f) Piano energetico;
   g) Piano illuminazione pubblica;
   h) Piano dei servizi del sottosuolo;
   i) Piano della viabilità.
4. In sede di predisposizione dei Piani di Settore saranno individuati i gestori presenti sul territorio competenti per singola materia con i quali verranno pianificati e coordinati i vari interventi previsti compatibilmente con le necessità e priorità:
   - della programmazione degli enti territoriali sovracomunali;
   - della programmazione triennale delle opere pubbliche comunali;
   - delle politiche di sviluppo dei gestori ei servizi.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

5. Tutte le prescrizioni contenute nei Piani di settore, per quanto non in contrasto con quelle contenute nel PI, costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti NTO.
6. In caso di difformità tra previsioni di PI e quelle di eguale cogenza contenute nei Piani di settore, per determinare la prevalenza deve applicarsi il principio di specialità.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

7. Ai fini dell'attuazione dei Piani di Settore si precisa quanto segue:
   a) <u>Piano per la localizzazione delle stazioni radio base</u>
      - Il PI individua nelle Tavv. 1 "Zonizzazione intero territorio comunale" e 3 "Vincoli intero territorio comunale" in scala 1:5.000 e 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5 in scala 1:2.000, la localizzazione delle stazioni radio base esistenti e di progetto, distinguendo gli impianti esistenti in: compatibili, parzialmente compatibili, incompatibili;
      - la rilocalizzazione delle stazioni radio base esistenti e/o la nuova localizzazione è vincolata alle aree di proprietà comunale destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generali; localizzazioni in aree non appartenenti al patrimonio disponibile del Comune sono subordinate alla predisposizione di Variante al PI ai sensi dell'Art. 18 della LR 11/2004.

ART. 59 – AMBITO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tav. 2.2 Casier, scala 1:2.000
- Tav. 3 Vincoli intero territorio comunale, scala 1:5.000

DEFINIZIONE
1. Tutti gli interventi da effettuare nell'ambito interessato dal Parco Naturale Regionale del fiume Sile, sono regolamentati dal combinato disposto di NTO ed elaborati cartografici del PI e NdA ed elaborati cartografici del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. In caso di discordanza, la disciplina del Piano Ambientale prevale su quella del Piano degli Interventi.

ZONE DI URBANIZZAZIONE CONTROLLATA
2. Come previsto dall'Art. 11 della L.R. 8/1991 le zone di urbanizzazione controllata corrispondono alle aree edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili già previste dallo strumento urbanistico vigente all'interno delle quali si applica la normativa dello strumento urbanistico comunale. Le aree agricole del PI già riconosciute quali ZUC dal P.A. sono regolamentate dal combinato disposto di NTO ed elaborati cartografici del PI e dalle NdA ed elaborati cartografici del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

AREE LIMITROFE AL PARCO
3. Vengono definite aree limitrofe al Parco, ai sensi dell'Art. 3 della LR n. 8/1991, le porzioni di territorio non comprese nello stesso e individuabili in tutti gli elementi puntuali fortemente connessi e ascrivibili al sistema ambientale del Parco. Tali elementi come individuati nelle tavole di progetto n. 26 "Ambiti paesaggistici del Parco ed elementi puntuali esterni" e n. 24 "Elementi puntuali ed interconnessioni" e negli allegati A e B del P.A. quali: corpi idrici di prima classe, ville d'interesse storico-architettonico, manufatti idraulici, centri storici, infrastrutture di elevato impatto paesaggistico, viabilità primaria e secondaria da valorizzare. Per essi sono applicati i medesimi indirizzi degli stessi elementi presenti entro l'area del Parco del Sile.

FRONTI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE LUNGO IL PERIMETRO DEL PARCO
4. Per i fronti produttivi ubicati in fregio al Parco ed individuati nell'elaborato n. 2, Tav. 2.1 della Variante di adeguamento del P.R.G. al Piano Ambientale, valgono i seguenti criteri generali d'indirizzo:
   - la percezione complessiva dell'inquadramento paesaggistico dovrà essere migliorata attraverso la caratterizzazione dei coni visuali e degli orizzonti di particolare interesse;
   - sarà formulato un progetto di riqualificazione prevedendo interventi migliorativi sui fronti e spazi esterni prospicienti l'area del Parco, tale progetto farà riferimento al Programma di Intervento n. 28 da concordare con l'Ente Parco e le Amministrazioni Comunali interessate, da regolarsi con apposito convenzionamento; l'Ente Parco prevederà idonei indennizzi ed incentivi commisurati all'entità delle opere di miglioramento.

PAESAGGIO DELLA TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA
5. Vengono definiti ambiti paesaggistici le unità caratterizzate da un sistema integrato di elementi fisici che compongono figurativamente il paesaggio. Il Comune di Casier ricade all'interno dell'ambito D "Paesaggio della trasformazione produttiva" del Piano Ambientale del Fiume Sile;
   - elementi da tutelare: assetto viario interpoderale;
   - elementi da valorizzare: l'andamento meandriforme del fiume nella zona delle cave, l'edilizia rurale tradizionale isolata, centri storici, ville storiche, manufatti di archeologia industriale, strade alzaie;
   - elementi detrattori: cave abbandonate.

LIVELLAMENTI E MOVIMENTI DI TERRA
6. In tutto il territorio del Parco, ad eccezione delle aree ad urbanizzazione controllata, ai fini della tutela idrogeologica del territorio e della salvaguardia della risorsa idropotabile, le sotto elencate attività sono così disciplinate:
   - è vietata la bonifica delle aree paludose, soggette a ristagno idrico, con falda sub-affiorante;
   - è vietato il restringimento delle sezioni dei corsi d'acqua;

- è vietato l'interrimento od altri interventi sulle risorgive esistenti, in particolare sulle teste dei fontanili, fatta salva l'esecuzione di opere finalizzate al ripristino delle portate ed alla relativa manutenzione;
- è vietata la copertura e/o l'asportazione delle emergenze torbose;
- sono vietati i movimenti di terra effettuati con mezzo meccanico eccetto l'aratura, gli interventi per la sistemazione di cave abbandonate o dismesse, e quelli connessi ai lavori sulle infrastrutture esistenti o consentite. In particolare nella zona delle risorgive sono comunque vietati i movimenti di terra ad eccezione delle coltivazioni già in atto.

Nelle zone di riserva naturale generale, è vietato eseguire qualsiasi lavoro ed opera che apporti modifiche ai caratteri geomorfologici e paesaggistici, se non quelli finalizzati all'esecuzione di opere per la ricostituzione dell'originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano o nell'apposito programma d'intervento.

TUTELA DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO, FLORO-FAUNISTICO E CORRIDOI ECOLOGICI

7. Le aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici sono quelle individuate nella Tavola n. 25 "Riserve naturali e corridoi ecologici" del Piano Ambientale e gli ambiti S.I.C./Z.P.S. nonché le superfici comprese in una fascia di 5 metri dal limite dell'acqua del fiume Sile ed i suoi affluenti limitatamente alle aree interne al Parco.

8. Le modalità di intervento nei corridoi ecologici e nelle aree di interesse naturalistico sono indicate nelle Linee guida per la gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G) del Piano Ambientale.

9. Lungo le rive dei corsi d'acqua, le scarpate delle cave e nelle aree ricadenti all'interno delle risorgive e delle riserve naturali orientate, è vietato il controllo della vegetazione spontanea presente mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide, l'estirpazione e la trinciatura. Il controllo della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide, è vietato anche lungo i margini delle strade e delle ferrovie. Dovrà in ogni caso essere asportato e rimosso il prodotto degli sfalci.

10. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'Art. 9 delle NdA del Piano Ambientale, in tutto il territorio del parco, si applicano le norme previste alla lettera g) del Comma 11 dell'Art. 9 della LR n. 8/1991.

11. Sono sottoposti a tutela i seguenti habitat, che dovranno essere conservati e possibilmente migliorati, secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee guida per la gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G) del Piano Ambientale:
    - A. Specchi d'acqua (tav.n. 4 – Reticolo idrografico);
    - B. Formazioni vegetali erbacee (molinieti, cariceti, canneti, prati, etc.) tav.n. 32 del Piano Ambientale del Fiume Sile – Vegetazione reale;
    - C. Aree boscate - tav.n. 32 del Piano Ambientale del Fiume Sile – Vegetazione reale – le formazioni boschive sono sottoposte ai vincoli e alle prescrizioni della LR 13 settembre 1978, n. 52, Art. 23 e s.m.i.;
    - D. Siepi - tav.n. 32 del Piano Ambientale del Fiume Sile – Vegetazione reale;
    - tutti gli elementi morfologici e le formazioni vegetali sopra riportate, puntualmente indicate nelle relative tavole di analisi, devono essere conservate e valorizzate, secondo le linee guida di cui agli Allegati D e G del Piano Ambientale.

    Nel rispetto di quanto previsto dalle allegate "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D) del Piano Ambientale è vietato in tali aree, in particolare:
    - danneggiare il patrimonio naturale in genere;
    - asportare piante tutelate o parti di esse (bulbi, fiori, foglie, talee, rizomi, semi, ecc.);
    - eseguire tagli arborei se non per la migliore conservazione e sviluppo del patrimonio vegetazionale stesso e per il regolare esercizio degli impianti elettrici esistenti;
    - eliminare la vegetazione arborea ed arbustiva esistente;
    - sradicare le piante d'alto fusto e le ceppaie salvo che per le specie di pioppo ibrido a rapido accrescimento in coltura specializzata o di altra specie a coltura specializzata.

12. Gli interventi ammessi nel territorio comunale e soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale dovranno fare riferimento alle indicazioni e prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza Ambientale della Variante di adeguamento del PRG al Piano Ambientale. Tutti gli interventi ammessi situati nel territorio del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, dovranno rispettare le indicazioni e le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza Ambientale della Variante di adeguamento del PRG al Piano Ambientale.

FASCIA DI RISPETTO PIANO AMBIENTALE PER IL FIUME SILE

13. Le NdA del PA del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile individuano le seguenti fasce di rispetto differenziate in rapporto alla zonizzazione del PA;
    a) 1a fascia di rispetto
        - individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 5,00 m dal limite demaniale o dell'acqua del fiume Sile;
        - tale fascia di rispetto è considerata area di pregio naturalistico, cui sono applicate le norme di cui all'Art. 33 (NdA del PA), nonché l'interdizione delle operazioni colturali di cui all'Art. 36 (NdA del PA). In questa fascia è vietato ogni tipo di nuova edificazione e recinzione. Per le strutture precarie o accessorie esistenti, qualora la Variante di adeguamento del PRG al Piano Ambientale e le NdA del PA lo consentano, è possibile trasferire il volume esistente oltre la 1a fascia di rispetto.
    b) 2a fascia di rispetto:
        - individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 15,00 m a partire dal limite della 1a fascia;
        - in tale fascia è fatto divieto di nuova edificazione ed ampliamenti ad esclusione delle Z.T.O. "A", "B", "C1", individuate negli strumenti urbanistici comunali e a condizione che non sia possibile realizzare il volume, all'interno della 3a fascia di rispetto. Le eventuali nuove edificazioni non possono comunque sopravanzare l'allineamento degli edifici esistenti e i relativi ampliamenti dovranno essere realizzati in aderenza agli stessi e senza sopravanzare l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.
    c) 3a fascia di rispetto:
        - individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 30,00 m a partire dal limite della 2a fascia;
        - in tale fascia l'altezza massima degli edifici non potrà superare i 7,00 m.

    Le disposizioni di cui al presente Comma si applicano all'esterno delle zone ad urbanizzazione controllata previste dal P.A., ad eccezione delle aree con funzioni di interesse pubblico, individuate nelle tavole di azzonamento del P.A.

14. La deroga alle limitazioni contenute nel presente Articolo, potrà essere autorizzata all'interno di PUA e programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale, in accordo con l'Ente Parco esclusivamente per motivi di interesse pubblico, per la tutela del paesaggio e degli insediamenti di carattere storico fatto salvo il parere dell'autorità idraulica competente.

15. Sono fatte salve le disposizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed i progetti approvati alla data del 08/06/2004 (data di entrata in vigore della LR 11/04).

TUTELA IDROLOGICA E IDROGEOLOGICA ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

16. Fino al completamento della Variante per il settore Acque e del completamento dei Programmi d'intervento 1, 2, 3, 4 e 5, dell'Ente Parco si introducono le seguenti norme di salvaguardia:
    - nella zona di riserva generale orientata e nella zona delle risorgive sono vietati nuovi prelievi da falda e dalle acque di superficie, nonché le nuove derivazioni. Nelle restanti parti del territorio del Parco sono ammesse il rinnovo delle autorizzazioni-concessioni nei limiti di cui all'Art. 32 "prelievi" delle NdA del PA;
    - gli interventi di manutenzione e recupero ambientale dei fontanili storici e degli antichi tracciati fluviali, nella zona di riserva generale orientata e nella zona delle risorgive, dovranno essere preceduti da una indagine puntuale sulle caratteristiche originarie degli alvei o paleoalvei e della vegetazione ripariale e devono essere finalizzati a ripristinare l'assetto idrologico "ante-bonifica" con l'obiettivo di mantenere il più possibile umide le aree originariamente occupate dalle paludi e torbiere, riaprendo polle di risorgiva ed alvei interrati, rallentando il deflusso dell'acqua, ripristinando gli antichi salti d'acqua e riportando in alveo nuovamente le acque derivate. Detti interventi devono essere realizzati con tecniche e metodologie dell'ingegneria naturalistica, per quanto compatibili con le caratteristiche storiche documentate, privilegiando l'intervento manuale; qualora si rendesse necessario l'impiego di mezzi meccanici, questi dovranno essere adeguati alla natura e consistenza degli interventi;
    - prelievi, utilizzazioni e scarichi, anche per uso domestico ed agricolo, dovranno conseguentemente essere compatibili con l'obiettivo di giungere ad una utilizzazione conservativa della risorsa idrica ed a una sua adeguata tutela e dovranno essere sempre attivati previo parere dell'Ente Parco ai sensi dell'Art. 164 del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152.

17. In relazione alla tutela idrogeologica, non è consentita l'apertura di nuove cave o discariche, nonché l'abbandono di rifiuti. La sistemazione di quelle dismesse o abbandonate dovrà essere autorizzata dall'Ente Parco ed avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei caratteri ambientali e paesaggistici previsti per le singole zone del territorio del Parco.

18. I corpi idrici superficiali del territorio del Parco sono suddivisi in due categorie:
    - Corpi idrici di prima classe.
      In questa classe sono ricompresi i corpi idrici che caratterizzano la struttura delle rete idrografica del Parco individuata nella cartografia di analisi del Piano Ambientale alla tavola n. 4 «Reticolo idrografico». Tale rete idrografica non potrà subire modifiche morfologiche né dal punto di vista planimetrico né dal punto di vista altimetrico, salvo quelle legate a motivi di salvaguardia idraulica e ripristino di tracciati ora abbandonati (vedi Art. 25 delle NdA del Piano Ambientale - punti focali, elementi detrattori e tracciati fluviali e fasce di attenuazione). In tal caso sia i criteri di intervento, sia i materiali da costruzione utilizzati dovranno essere scelti in modo da essere compatibili con le particolarità del contesto ambientale e paesaggistico e con tecniche di bioingegneria forestale.
    - Corpi idrici di seconda classe.
      Con questa definizione si indica la rete idrografica di prima raccolta (fossi e scoline), in uso sia a privati sia ai Consorzi di Bonifica. Essa non può essere interessata da interventi di tombinamento o imbonimento, né a modifiche planimetriche, se non a seguito di una specifica approvazione da parte dell'Ente Parco. La rete idrografica di prima raccolta, sia in uso a privati che ai Consorzi di Bonifica, deve essere mantenuta efficiente dal punto di vista idraulico mediante la frequente manutenzione secondo modalità da concordare con gli enti gestori (sfalcio dell'erba, rimozione di ostacoli, ecc.).

    L'Ente Parco potrà prevedere misure di contribuzione agli agricoltori che si impegnino ad eseguire la manutenzione mediante sfalcio della vegetazione erbacea ripariale.
    All'interno del perimetro del Parco sono vietati gli interventi che comportino una riduzione dei volumi di invaso naturalmente disponibili sul terreno, con particolare riferimento ai drenaggi sotterranei.

19. Lo spargimento dei liquami zootecnici all'interno dell'ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, fino all'approvazione della Carta provinciale per lo smaltimento dei liquami, che dovrà stabilire la zonizzazione in funzione dei carichi di peso vivo ammissibili, secondo le linee guida di cui alla vigente normativa in materia, dovrà essere effettuato nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme in materia, di cui al P.R.R.A., la zona agricola di rispetto rientra nella zona C di ricarica degli acquiferi, ai sensi dell'Art. 3 PRRA-DGR n. 3733/1992, della DGR 3 agosto 1993 (all. D al PRRA), della circolare 18 maggio 1993, n. 20 e dell'Art. 4 DL n. 99/1992. In tutto il territorio del parco è vietato lo spargimento di fanghi, provenienti da impianti di depurazione o da escavazione di canali o barene.

20. In tutto il territorio del Parco, ai fini della tutela idrogeologica del territorio e della salvaguardia della risorsa idropotabile, gli scarichi civili non collegati alle pubbliche fognature, nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo, dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente. I possessori di fabbricati esistenti sono tenuti a presentare entro quattro anni non prorogabili dall'adozione delle presenti norme, una relazione sullo stato delle opere di scarico.

21. Nelle aree a riserva naturale generale e in quella delle risorgive, non sono consentiti, a causa della elevata vulnerabilità del sistema idrogeologico, nuovi scarichi civili nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

22. Fino alla formazione di un catasto aggiornato dei prelievi autorizzati all'interno dell'area, è vietata l'attivazione di nuovi prelievi e derivazioni. Sempre fino alla formazione del catasto, il rinnovo di qualsiasi concessione per prelievo da corpi idrici superficiali o sotterranei non può essere superiore ai 3 anni e comunque è subordinato al nulla osta dell'Ente Parco fatta salva la comprovata compatibilità dal punto di vista ambientale e previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

23. Nelle zone di Urbanizzazione Controllata i nuovi prelievi di acque sotterranee a fini domestici, pubblici e produttivi dovranno essere dotati di idonei limitatori e misuratori di portata.

24. L'entità dei prelievi ritenuti compatibili dall'Ente Parco verrà comunicata all'Unità del Genio Civile competente per territorio.

25. Le tecniche di intervento devono essere riconducibili a quelle dell'"Ingegneria naturalistica", indicate nelle Linee guida per la gestione delle zone agricole e delle zone umide (Allegato G) e nelle "Norme tecniche per la gestione del verde"(Allegato D) del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.
    Si applicano, inoltre, i seguenti indirizzi e prescrizioni:
    - tutti gli interventi debbono tendere alla conservazione, al potenziamento e al miglioramento dell'ambiente naturale fluviale e dell'ecosistema ripariale, della qualità delle acque, delle aree golenali e del paesaggio;
    - tutti gli interventi debbono rispondere all'obiettivo di riqualificazione naturalistica ed ambientale delle sponde del fiume e delle aree circostanti, in particolare mediante il consolidamento dei terreni laterali;

- le opere tradizionali di sistemazione e regimazione idraulica sono consentite esclusivamente nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle tecniche di ingegneria naturalistica e per la difesa di insediamenti civili, industriali, ed infrastrutturali di interesse pubblico nel rispetto comunque della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse;
- qualsiasi opera idraulica deve essere progettata in modo da consentire gli spostamenti della fauna ittica;
- la manutenzione delle opere di sistemazione idraulica, delle sponde o delle arginature è soggetta a preventivo parere dell'Ente gestore, che può dare direttive per il rispetto della vegetazione naturale e per il recupero dell'ambiente naturale e del paesaggio;
- le escavazioni in alveo non sono consentite, salvo che per interventi di ripristino ambientale, di interventi di difesa dal rischio di esondazioni e per gli interventi atti ad assicurare il mantenimento della capacità d'invaso;
- è vietata la trinciatura della vegetazione ripariale e di fondo alveo con "dischi rotanti" o similari;
- è ammesso lo sfalcio della vegetazione spondale ed in alveo con mezzi meccanici a condizione venga allontanato il materiale di risulta;
- al fine di mantenere la diversificazione della vegetazione ripariale, si ritiene opportuno il mantenimento di alcuni tratti di sponda ad evoluzione naturale;
- qualora non in contrasto con esigenze strettamente idrauliche è favorita la presenza di specie arbustive lungo le sponde del fiume, al fine di favorire l'ombreggiamento e contenere un eccessivo sviluppo della vegetazione acquatica migliorando le percezione del paesaggio fluviale;
- la manutenzione delle polle di risorgiva dovrà essere effettuata prevalentemente a mano evitando l'impiego di mezzi che possono arrecare danno al biotopo, caratterizzato da un fragile soprassuolo torboso.

Per migliorare la qualità delle acque fluenti si prescrive, infine, che:

- i rifiuti asportati dalle griglie presenti nei manufatti di derivazione delle acque superficiali a monte degli impianti di itticoltura e degli altri utilizzi devono essere asportati e smaltiti in conformità alle vigenti norme in materia, da parte dei concessionari e degli Enti competenti in materia, con modalità che saranno individuate da protocolli di intesa, che dovranno precisare gli oneri a carico di ciascun soggetto;
- sui canali che si immettono nel corso principale del fiume Sile e nel canale di Gronda dovranno essere messe in opera dagli Enti Concessionari apposite griglie, oggetto di periodica pulizia, a cura degli stessi.

RETI E SERVIZI DI FOGNATURA E ALTRI SERVIZI, RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

26. All'interno del territorio del Parco, fatti salvi gli interventi in itinere e/o già finanziati, le reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere realizzate separatamente dalle reti di raccolta delle cosiddette acque nere provenienti da scarichi civili.
    Le acque nere devono essere convogliate ad impianti di depurazione in cui sia prevista anche la rimozione dei nutrienti, eventualmente attraverso processi di fitodepurazione.
    Per quanto riguarda il collettamento delle acque di origine meteorica relativo agli ambiti urbani devono essere realizzate delle opportune vasche in cui raccogliere le acque di «prima pioggia» da inviare successivamente al trattamento depurativo, previa raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia secondo le modalità fissate nei punti 6 e 7 dell'Art. 38 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque adottato con la DGRV n° 4453 del 29.12.2004 che per il territorio del Parco diventano cogenti sin dalla approvazione delle presenti norme.
    In ogni caso i volumi delle vasche dovranno essere calcolati considerando che possano trattenere i primi 20 minuti di una precipitazione con tempo di ritorno di 10 anni.
    Gli scarichi industriali devono subire un preventivo trattamento per eliminare tutte le sostanze che possono mettere in crisi un impianto di trattamento delle acque reflue di tipo civile.
    Tali vasche dovranno essere realizzate anche a servizio di ambiti di pertinenza di attività produttive (piazzali industriali) comunque localizzate.
    Per quanto riguarda le reti di raccolta di tipo misto esistenti nelle aree esterne al Parco dovrà essere verificata la possibilità di realizzare delle vasche volano che consentano il convogliamento differito nel tempo agli impianti di depurazione dei reflui misti in tempo di pioggia

27. Non sono ammessi attraversamenti con elettrodotti o reti di adduzione di gas o carburanti – se non regolati da specifica convenzione con l'Ente Parco o da un suo preventivo parere, purché finalizzati alla razionalizzazione delle reti esistenti - salvo che per le utenze locali e con reti interrate lungo strada.
    In ogni caso deve essere, di norma, evitata qualsiasi significativa incidenza con le aree destinate a riserva naturale generale come definite all'Art. 10 ter delle NdA del P.A.. I relativi tracciati dovranno essere il più possibile aderenti a percorsi esistenti fatte salve le eventuali norme di sicurezza relative alle diverse categorie di opere.

Eventuali nuovi attraversamenti del fiume Sile dovranno essere realizzati, di norma, in affianco o in sostituzione di quelli esistenti; è ammessa la realizzazione di attraversamenti sotterranei o in subalveo all'esterno delle zone classificate a riserva naturale generale.

In una fascia di 100 m parallela al perimetro del Parco, è ammessa, la posa in opera di pali e tralicci per reti tecnologiche sul lato esterno al perimetro stesso con particolare attenzione all'esigenza di limitarne l'impatto visivo.

Per le reti aeree esistenti l'Ente Parco, in concerto con l'Ente erogatore del pubblico servizio, promuove accordi di programma finalizzati alla razionalizzazione delle linee esistenti.

L'ubicazione, il dimensionamento e la conformazione architettonica di opere complementari riguardanti le reti infrastrutturali ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali e centraline telefoniche, ecc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali, sono comunque vietati nelle aree a riserva naturale generale e in quelle dell'immediato contesto visivo, fatto salvo quanto disposto ai commi precedenti.

Qualsiasi nuova realizzazione di reti tecnologiche e opere complementari, qualora consentite dalle specifiche disposizioni di zona e di settore del presente Piano, va accompagnata dall'espletamento e dall'osservanza delle procedure previste all'Art. 9 bis delle NdA del Piano Ambientale.

PUNTI FOCALI DA SALVAGUARDARE

28. Negli intorni delle aree generate dai punti focali sono esclusi gli interventi che possono pregiudicare, ostacolandolo, l'apprezzamento paesistico d'insieme. In particolare ciò comporta l'esclusione di interventi edilizi, infrastrutturali e agroforestali che modifichino i luoghi limitando la leggibilità e la percezione del paesaggio. E' ammessa la realizzazione di linee elettriche solo in affiancamento o in sostituzione di quelle esistenti. Nelle aree interessate dal simbolo «punti focali da salvaguardare», fra l'origine del vincolo e la scena dello sfondo, non è ammessa alcuna nuova edificazione; sono fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di adeguamento degli impianti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'Art. 3 lett. a, b e c del DPR n. 380/2001 e s.m.i..

OPERE E MANUFATTI CONNESSI ALLA RETE IDROGRAFICA

29. Il sistema complessivo delle opere e dei manufatti connessi alla rete idrografica, di progetto ed esistenti, costituito da manufatti idraulici, zone di riva attrezzata e arginature è individuato con apposite grafie nelle tavole di progetto del P.A. n. 23 «Azzonamento» e n. 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni» e nell'Allegato B alle NT. In funzione del recupero, della qualificazione e della fruizione turistica e della navigabilità del fiume Sile e della rete idrografica collegata, sono ammessi interventi di:
    a) recupero e qualificazione delle strutture esistenti;
    b) realizzazione di nuove strutture individuate e localizzate alla tavola di progetto n. 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni» ovvero nell'apposita variante conseguente ai programmi di intervento n. 25 e n. 26;
    c) demolizione e/o interventi di mitigazione dell'impatto visivo per gli elementi detrattori.
    È fatto obbligo, nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su manufatti idraulici e rive attrezzate, di utilizzare materiali e tecniche costruttive coerenti con la storia e le caratteristiche del luogo. Sulle arginature e difese di sponda devono essere adottate modalità di intervento compatibili con l'ambiente fluviale, in conformità con il D.P.R. 14 aprile 1993 e con la legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 quali quelle della bio-ingegneria forestale, di cui all'Allegato G – Linee guida per la gestione delle zone agricole e delle zone umide nel rispetto della morfologia caratteristica dei luoghi ed utilizzando materiali compatibili con le caratteristiche del paesaggio fluviale.

30. I lavori di manutenzione delle difese longitudinali devono concorrere al recupero delle strade alzaie, ove presenti, e/o alla formazione ex novo di piste ciclo-pedonali e sentieri previsti nelle tavole di progetto del P.A. n. 24 e 38, da attuarsi attraverso accordi di programma con le amministrazioni competenti. Qualora tali opere e manufatti ricadano nelle tipologie di cui al regio decreto n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), l'autorità competente dovrà dare, alla scadenza, comunicazione della decadenza o rinnovo delle concessioni. L'Ente Parco previe convenzioni o accordi di programma può prevedere specifiche azioni in conformità alle finalità di cui al presente articolo.

TITOLO XI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 60 - DEROGHE

1. Il Comune può rilasciare permessi di costruire in deroga alle presenti NTO, ai sensi dell'Art. 14 del DPR 380/2001 e s.m.i., quando essi riguardino edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico e purché non comportino una modifica delle destinazioni di zona.
2. Il rilascio del permesso a costruire deve essere preceduto da deliberazione favorevole del Consiglio Comunale e l'avvio del procedimento deve essere comunicato agli interessati ai sensi dell'Art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i..

ART. 61 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Dalla data di adozione del presente PI e fino alla sua entrata in vigore, si applicano le normali misure di salvaguardia.
2. Per tutti i permessi a costruire rilasciati si intendono confermate le norme vigenti all'atto del rilascio, alle quali si potrà fare riferimento anche in caso di variante, purché l'inizio lavori avvenga entro i termini di legge.
3. Nel caso di decadenza del permesso di costruire per mancata osservanza dei termini di inizio dei lavori, il nuovo permesso di costruire dovrà obbligatoriamente essere conforme alle presenti NTO; nel caso di decadenza per mancata osservanza dei termini di fine lavori il nuovo permesso di costruire per ultimazione potrà fare riferimento alle norme vigenti all'atto del rilascio del permesso di costruire o della concessione originari esclusivamente per i volumi già realizzati anche se non ultimati.
4. Per gli interventi compresi all'interno delle zone oggetto di PUA in vigore, ai sensi dell'Art. 18 Comma 9 della L.R. 11/04, sono confermate le norme vigenti al momento di approvazione del PUA da parte della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale. E' comunque sempre ammessa la facoltà di applicare i nuovi indici più favorevoli contenuti nelle presenti NTO.

ART. 62 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il PI e le sue varianti diventano efficaci 15 giorni dopo la loro pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.
2. L'entrata in vigore della Variante n. 3 al PI determina l'abrogazione delle previsioni del PI Vigente limitatamente alle parti incompatibili con la Variante.

ELENCO ABBREVIAZIONI

AC	Amministrazione Comunale
APP	Accordo Pubblico privato ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004
Art.	Articolo
Artt.	Articoli
A.T.O.	Ambito Territoriale Omogeneo
Dc	Distanza dai confini
Df	Distanza dai fabbricati
D.G.R.V.	Delibera Giunta Regionale Veneto
DLgs	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
Ds	Distanza dalle strade
Elab.	Elaborato
Elabb.	Elaborati
GU	Gazzetta Ufficiale
H	Altezza dei fabbricati
If	Indice di edificabilità fondiaria
It	Indice di edificabilità territoriale
IRVV	Istituto Regionale Ville Venete
L.	Legge nazionale
LR	Legge Regionale
MCS	Mercalli–Cancani–Sieberg (scala di misura terremoti articolata in 12 gradi di intensità)
NCdS	Nuovo Codice della Strada
N	Numero dei piani
NT	Norme Tecniche
NTA	Norme Tecniche di Attuazione
NTO	Norme Tecniche Operative
OPCM	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
PA	Piano Ambientale
PAI	Piano Assetto Idrogeologico
PAT	Piano Assetto del Territorio
PIRUEA	Programma Integrato Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
PdL	Piano di Lottizzazione
PEEP	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
PI	Piano degli Interventi
PIP	Piano per gli Insediamenti Produttivi
PP	Piano Particolareggiato
PR	Piano di Recupero
PRGC	Piano Regolatore Generale Comunale
PRC	Piano Regolatore Comunale
PSR	Programma Sviluppo Rurale
PTCP	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
PTRC	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
PUA	Piano Urbanistico Attuativo
RD	Regio Decreto
Rc	Rapporto di copertura fondiaria
RE	Regolamento Edilizio
RP	Responsabile Procedimento
SAT	Superficie Agricola Trasformabile
SAU	Superficie Agricola Utilizzata
Sc	Superficie coperta
Sf	Superficie fondiaria
Su	Superficie utile
smi	successive modifiche e integrazioni

St	Superficie territoriale
STC	Superficie Territorio Comunale
SUAP	Sportello Unico Attività Produttive
STC	Superficie Territoriale Comunale
QC	Quadro Conoscitivo
Tav.	Tavola
Tavv.	Tavole
UMI	Unità Minima di Intervento
V	Volume dei fabbricati
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione Impatto Ambientale
VCI	Valutazione Compatibilità Idraulica
VIncA	Valutazione Incidenza Ambientale
Vt	Volume tecnici
ZTO	Zone Territoriali Omogenee

ALLEGATO: ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI ART.6 LR 11/04

ELENCO ACCORDI

1. Canzian, Ceneda Invest, Florian.....località Dosson di Casier
2. Cristalsapo S.r.l.....località Dosson di Casier
3. Favaretto .....località Dosson di Casier
4. Workshop S.r.l., Sviluppo Immobiliare 2 S.a.s., Paglianti Tubi S.r.l. .....località Dosson di Casier
5. Pavan.....località Casier
6. Rossani.....località Dosson di Casier
7. Guzzon .....località Casier
8. MR di Marton Maria ..... località Le Grazie
9. Immobiliare Sile.....località Casier
10. Trevisan e altri..... località Le Grazie
11. Cristofoletto e altri …… .....località Dosson di Casier